SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

713ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-61

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-157

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 159-176

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Discussione della questione di fiducia:

PRESIDENTE . . . . . .2, 9, 12 e *passim*
AZZOLLINI *(FI)* 2
MALABARBA *(Misto-RC)* 6
BRUTTI Paolo *(DS-U)* 10
CICCANTI *(UDC)* 12
DI GIROLAMO *(DS-U)* 15
NOCCO *(FI)* 17
CHIUSOLI *(DS-U)* 22
MARINO *(Misto-Com)* 25
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 28
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 32, 35
MODICA *(DS-U)* 38, 39, 40
SALERNO *(AN)* 39, 41
GASBARRI *(DS-U)* 44
FERRARA *(FI)* . . . . . 32, 35, 40 e *passim*
RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur)* 51
VIVIANI *(DS-U)* 52
GIRFATTI *(FI)* 55
PASCARELLA *(DS-U)* 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3223:

Emendamento 1.2000 63

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 159
Assegnazione 159

INTERROGAZIONI

Annunzio 61
Interrogazioni 160
Da svolgere in Commissione 176

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è nuovamente convocato per oggi, alle ore 13, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3223.

AZZOLLINI *(FI)*. Manifesta apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Presidente del Senato che, senza ledere le prerogative del Governo,

ha inteso investire la Commissione bilancio in ordine alle implicazioni finanziarie inerenti il maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia. Al riguardo, si è riscontrata la condivisione anche da parte dei commissari di opposizione, che hanno posto l'accento sulla natura di tale procedura, da intendersi quale integrazione del parere della Commissione bilancio sul prospetto di copertura della legge finanziaria cui occorre ricorrere, in casi analoghi, e cioè qualora si ponga la fiducia su un emendamento che contenga questioni mai esaminate sotto il profilo della copertura. Nel merito, in ordine alla regolazione debitoria per il ripiano di debiti pregressi del Servizio sanitario nazionale, pur essendo la copertura per la sola ricaduta in conto interessi analoga a quella utilizzata in altre occasioni, la Commissione bilancio richiama l'attenzione sui rischi di influenza sul debito. Valuta altresì adeguati, ai sensi della legge di contabilità, gli altri strumenti di copertura tra cui l'aumento dell'imposta di bollo, le riduzioni della tabella A per le spese correnti e la ricostituzione del fondo di riserva, di cui alla tabella C. La Commissione ha altresì svolto un dibattito nel merito della copertura riferita ad alcuni commi, di cui dà conto, sottolineando come, stante la complessità delle questioni, le sottolineature della Commissione siano da intendersi quali raccomandazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia la Commissione bilancio per l'apprezzamento manifestato nei riguardi della procedura innovativa di investire la Commissione sui profili finanziari inerenti il maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia. La Presidenza è giunta a tale decisione in assenza di norme specifiche del Regolamento, nell'intento di conciliare le prerogative di rango costituzionale sia del Governo, di porre la fiducia, che del Parlamento – e in particolar modo delle opposizioni – di esaminare la manovra finanziaria alla luce dei profili inerenti la copertura. Ritiene opportuno in ogni caso che della questione sia investita la Giunta per il Regolamento. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'operazione propagandistica del Governo sul taglio delle tasse non otterrà i risultati sperati da un lato perché favorisce i più ricchi e aumenta le imposte per i servizi locali e quelle indirette, ma anche perché si accompagna ad una politica che scarica sui lavoratori il prezzo degli errori che hanno condotto al collasso del sistema produttivo del Paese. Questa situazione, ben lungi dall'aumentare il consenso, sta allargando le proteste, che ormai coinvolgono quasi tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali. Si teorizza infatti di fare cassa risparmiando su stipendi e salari e tagliando il personale; non si intaccano le posizioni burocratiche e clientelari di privilegio; si decurtano gli stanziamenti pubblici dai quali dipendono le categorie più precarie di lavoratori, come quelli socialmente utili e i dipendenti dalle cosiddette società miste; non si prevedono risorse per la proroga degli ammortizzatori sociali per le aziende non coperte dalla legge n. 223 del 1991, rendendo licenziabili dal 31 dicembre prossimo migliaia di dipendenti; si propone di trasformare la cassa integrazione straordinaria in mobilità, ossia di passare dalla

sospensione del lavoro con integrazione salariale al licenziamento; non è stata elevata, come promesso, l'indennità di disoccupazione al 60 per cento; anche la condivisibile revisione del Patto di stabilità europeo, utile per evitare rigidità economiche nelle fasi di stagnazione, viene richiesta solo per ridurre il carico fiscale ai redditi più alti e per imporre politiche di privatizzazione e liberalizzazione del mercato del lavoro; per converso, nulla viene fatto per combattere l'evasione fiscale e contributiva ed anzi è stata depotenziata l'attività di controllo garantendo impunità alle imprese che evadono. Prospettive di bassi salari, di lavoro incerto e perfino, nei prossimi mesi, di licenziamenti collettivi di massa stanno alimentando il rischio di una generalizzata rivolta sociale, per cui è opportuno che quanto prima la maggioranza di centrodestra ed il Governo si facciano da parte. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U e del senatore Marini).*

Presidenza del vice presidente DINI

BRUTTI Paolo *(DS-U).* Lo stato di confusione nel quale il Senato è costretto ad esaminare il maxiemendamento del Governo non impedisce di valutare la negatività della parte relativa alle politiche infrastrutturali, le cui risorse sono state drasticamente ridotte: il bilancio di competenza del Ministero è ridotto del 14 per cento, colpendo soprattutto gli stanziamenti per la rete stradale e per i trasporti terrestri e marittimi; sono ridotti del 42 per cento i trasferimenti alle Ferrovie dello Stato; sono dimezzate le risorse per il trasporto pubblico locale e quello per la ricapitalizzazione dell'ANAS. Il sostanziale azzeramento degli stanziamenti in conto capitale renderà impossibile finanziare l'ambizioso programma di grandi opere tanto pubblicizzato dall'attuale maggioranza. La versione finale peggiorativa della vendita di parte della rete stradale attualmente affidata in concessione all'ANAS non è soltanto un artificio contabile ma anche un danno concreto per la perdita di unitarietà del controllo della rete stradale e per i rischi connessi allo stesso futuro dell'ANAS. Questo quadro desolante, cui si aggiungono le irrisorie risorse offerte per l'editoria e per la ricostruzione delle zone terremotate in Umbria e nelle Marche, il dimezzamento degli stanziamenti per Roma capitale e per le agevolazioni per l'acquisto dei *decoder* per il digitale terrestre, ma anche una serie di stanziamenti minimali la cui distanza dalle altisonanti finalità indicate è di tutta evidenza, induce a negare la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Petrini e Marino).*

CICCANTI *(UDC).* Associandosi all'apprezzamento per le decisioni del Presidente, che ha cercato di contemperare in modo equo le prerogative del Governo e del Parlamento, ricorda l'approfondito esame condotto dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda le norme del maxiemen-

damento, appaiono particolarmente condivisibili quelle volte al potenziamento del comparto sicurezza, tanto sul versante della lotta agli stupefacenti, quanto del rafforzamento della figura del poliziotto di quartiere, che svolge un ruolo apprezzato ed utile di dissuasione della microcriminalità sul territorio. Per quanto riguarda la lotta alle grandi organizzazioni criminali, invece, che richiedono rilevanti interventi di *intelligence*, si dispongono maggiori risorse a favore degli investimenti per strumentazioni tecnologiche più adeguate. Infine, risorse aggiuntive vengono stanziate per specializzare la Protezione civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella difesa negli apparati sensibili e dei cittadini dai rischi di attentati terroristici con armi non convenzionali o chimiche. Altri segnali importanti contenuti nella proposta del Governo sono quelli costituiti dalle risorse per la disoccupazione agricola, fortemente richieste dall'UDC; per Roma capitale, importante punto di riferimento per la riorganizzazione dei poteri in senso federale; per affrontare la questione degli operai idraulici e forestali della Calabria, a proposito della quale esprime imbarazzo per le polemiche, che investono anche membri del Governo, riguardo la nomina del commissario straordinario. Ma il punto centrale della finanziaria rimane per l'UDC il taglio delle tasse a favore delle famiglie a medio e basso reddito con figli a carico, che potranno usufruire anche dei benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali, per i quali sono state stanziate apposite risorse. Esigenze di bilancio non hanno consentito di affrontare il problema degli incapienti e della restituzione del drenaggio fiscale: i ceti sociali interessati, specie quelli meno abbienti, per ora possono continuare a godere dell'assistenza del *welfare* locale, il cui fondo nazionale è rimasto intatto, con l'impegno dell'UDC ad affrontare le questioni rimaste insolute con le risorse che deriveranno dalla ripresa della crescita economica, della quale si vedono già i primi segnali. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. All'interno di un quadro generale di declino della produzione industriale e della competitività sui mercati internazionali, come dimostrano i dati diffusi dall'ISTAT, il Governo ha preferito ricorrere alla demagogia dell'annuncio del taglio delle tasse che, per la contemporanea autorizzazione ad incrementare la tassazione locale, si tradurrà in un aumento di esborsi per i contribuenti. Oltretutto, la riforma fiscale dà l'occasione al Governo di distrarre risorse da capitoli di spesa importanti sul piano della coesione sociale e della solidarietà, come il Fondo sociale o quello per l'occupazione. Solo apparentemente il settore sanitario non viene coinvolto in questa decurtazione, dato l'incremento del Fondo sanitario nazionale di oltre 6 miliardi di euro; ma a parte la conferma in ciò di quanto denunciato nel passato dall'opposizione, ovvero di una sottostima dello stesso Fondo da parte del Governo, con l'applicazione del tetto del 2 per cento alla spesa pubblica nei prossimi tre anni la percentuale di stanziamenti rispetto al PIL per tale settore tornerà a decrescere sensibilmente. Inoltre, a parte la mancata copertura di taluni specifici capitoli di spesa, come quello per la corresponsione degli arretrati alla di-

rigenza, per le convenzioni o per la ricerca biomedica, il disavanzo complessivo delle Regioni, nonostante il loro innegabile impegno per il risanamento, è stato aggravato dal ritardo di ben nove mesi per la pubblicazione della delibera CIPE concernente il riparto delle risorse statali e il conseguente onere per interessi sulle anticipazioni di cassa a carico delle stesse Regioni; ancora, tale ritardo si riflette sul pagamento dei fornitori, talvolta con conseguenze drammatiche per la tenuta economica delle aziende coinvolte, ma il fondo specificamente previsto dal maxiemendamento per il pagamento di tali debiti del committente pubblico non vale per le aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere. Nel richiamare le recenti parole del Presidente della Repubblica sul diritto alla salute come espressione del diritto all'uguaglianza, ribadisce le critiche del suo Gruppo alla manovra finanziaria nonostante la sua riformulazione. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Gaglione. Congratulazioni).*

NOCCO *(FI)*. Le critiche alla manovra finanziaria, sotto l'influenza delle parole del Presidente di Confindustria o di taluni esponenti delle organizzazioni sindacali, che dimenticano il loro doveroso ruolo propulsivo per il rilancio dell'economia magari per proteggere alcune sacche di privilegi, non inseriscono la realtà economica italiana nel contesto dell'appesantimento dell'euro rispetto al dollaro, della forte espansione dei Paesi emergenti, dell'aumento del costo del petrolio o degli effetti del terrorismo sull'economia internazionale. Bisogna avere il coraggio di affrontare i veri nodi che soffocano lo sviluppo dell'economia italiana e il Governo ha deciso in tal senso di rimodulare le aliquote del prelievo fiscale per imprimere una svolta alla politica economica fin qui seguita. Il maxiemendamento presentato ieri pomeriggio, al di là del ricorso al voto di fiducia per ragioni di carattere procedurale e non per impedire il confronto parlamentare, rappresenta infatti il frutto del lavoro svolto in Commissione, con l'incremento di circa il 7 per cento delle risorse per la scuola, l'alleggerimento del carico fiscale delle famiglie, la rimodulazione degli studi di settore, gli interventi in materia di sicurezza, il mantenimento degli incentivi statali alle imprese meridionali (che non vengono decurtati ma soltanto rimodulati e finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture) o, infine, il contenimento della spesa della pubblica amministrazione grazie al tetto del 2 per cento e al blocco delle assunzioni, fatte salve quelle relative al servizio Sanitario nazionale le cui procedure fossero già in atto al 30 novembre 2004. Preannuncia fin d'ora il convinto voto favorevole alla manovra finanziaria e alla fiducia chiesta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. Soffermandosi sulle questioni attinenti al sistema produttivo nazionale contenute nel maxiemendamento, sul cui voto di fiducia il suo Gruppo si esprimerà in senso contrario, richiama i recenti dati relativi alla scarsa competitività e al calo della produzione in particolari settori del *made in Italy*, come l'abbigliamento, le calzature, i mobili e le automobili, che fanno ipotizzare l'apertura di una fase recessiva per l'e-

conomia italiana. Il Governo e la maggioranza giudicano queste previsioni ingenerose e motivate da ragioni puramente politiche, preferendo rilanciare una visione ottimistica, ma è giunto il momento di affrontare la realtà e magari di avviare un confronto, all'interno della sede propria parlamentare e non sui *media*, con tutti i protagonisti dell'economia nazionale per l'esame di proposte alternative. Con il ricorso al voto di fiducia sulla manovra finanziaria, il Governo di fatto procrastina ulteriormente – tra gli altri provvedimenti urgenti – la nuova legge per la tutela del risparmio o la fantomatica legge per la competitività, annunciata dal Presidente del Consiglio durante il suo viaggio in Cina. Se durante l'esame della manovra finanziaria dello scorso anno l'opposizione ha presentato diverse proposte di emendamenti per un disegno organico alternativo a quello delineato dal Governo, quest'anno, dopo aver consultato tutte le organizzazioni sindacali e produttive, compresa la Confindustria, ha deciso di presentare proposte per questioni particolarmente sensibili per i produttori di beni e servizi, su cui non vi è stato però alcun confronto. Il Ministro dell'economia preferisce operare con la sola logica dei tagli indiscriminati e dello slittamento dei finanziamenti, non privi di conseguenze per le imprese, o, da ultimo, con l'ulteriore decurtazione nel maxiemendamento delle misure contro il caro acciaio, magari per punire Confindustria a causa dei suoi giudizi eccessivamente severi. Il Governo si muove secondo le più brutali logiche capitalistiche e assicura nel contempo spazi alla forte iniziativa pubblica, dando prova della sua disastrosa incapacità di mettere in campo idee innovative per orientare lo sviluppo e accusando la precedente maggioranza, il terrorismo, le calamità naturali o l'introduzione dell'euro per nascondere l'incapacità di assumersi le responsabilità, su cui però gli italiani presto saranno chiamati a pronunciarsi. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MARINO *(Misto-Com)*. La finanziaria prosegue la linea di politica economica del Governo Berlusconi, caratterizzata da una serie di regali fiscali agli italiani più ricchi e da misure quali la Tremonti-*bis*, l'abolizione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni anche per i titolari di grandi patrimoni, il rientro dei capitali dall'estero con garanzia di anonimato, i numerosi condoni e la rinuncia all'emersione dell'evasione fiscale. Infatti i benefici della nuova curva delle aliquote IRE avvantaggeranno in larghissima misura i più ricchi, ma saranno pagati dai cittadini meno abbienti, in quanto verranno coperti con l'incremento delle imposte indirette, con i tagli alle imprese pubbliche e quindi con l'incremento delle tariffe, con i tagli agli enti locali e quindi con la riduzione dei servizi o con l'inasprimento delle addizionali. In realtà la politica del Governo è fallita perché non è stata in grado di sostenere la crescita economica, tanto che sono di tutta evidenza la crisi dell'apparato industriale, la perdita di competitività delle imprese e di quote di commercio internazionale e l'aumento del divario tra Nord e Sud (che si era accorciato nella precedente legislatura) nonostante gli ottimi fondamentali ereditati dai Governi di centrosinistra, quali il risanamento finanziario e la riduzione della spesa

per interessi. Ma il Governo non ha adottato politiche a sostegno della domanda interna e della competitività, tant'è vero che non ha mai restituito il *fiscal drag*, né ha tutelato il potere d'acquisto di salari e pensioni. In altre parole ha peccato di attendismo e ha tentato di scaricare le proprie responsabilità sul Patto di stabilità, mentre la fiducia posta sul maxiemendamento impedisce la discussione delle proposte alternative presentate dall'opposizione, sopprime la disposizione con cui si istituiva una commissione per il monitoraggio della finanza pubblica, evidentemente sgradita all'Esecutivo, ed inserisce pericolose norme che derogano alle contabilità dello Stato. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Dopo aver sottolineato che la finanziaria come modificata dal maxiemendamento del Governo crea un buco nei conti pubblici, aumenta la pressione fiscale in misura di circa 5 miliardi di euro, è inefficace ai fini dello sviluppo e contiene un coacervo di interventi microsettoriali, segnala con preoccupazione l'inadeguatezza della relazione tecnica su alcune disposizioni del testo in votazione. Desta allarme in particolare, oltre alla previsione di ulteriori 2 miliardi di euro di regolazioni debitorie destinate a ripianare il Fondo sanitario nazionale, che le nuove assunzioni di personale, il fatto che le modifiche del concordato preventivo e della revisione degli estimi catastali e la sanatoria delle affissioni abusive non vengano adeguatamente quantificate nella loro portata finanziaria. Infine, è da valutare positivamente la procedura straordinaria prevista dal Presidente del Senato, che ha chiesto alla 5ª Commissione permanente una verifica sulla correttezza della copertura delle parti innovative del maxiemendamento; sarebbe però indispensabile, per evitare che la discussione in Commissione bilancio diventi accademica o che venga affidato al suo Presidente un ruolo improprio, che questa procedura venga sanzionata da una modifica regolamentare. Rileva infine che la Commissione bilancio ha proseguito i propri lavori, con decisione *bipartisan*, nonostante l'intenzione già annunciata del Governo di porre la fiducia, nel presupposto che il maxiemendamento avrebbe ricompreso il testo approvato dalla stessa Commissione, il che non è stato visto che alcune parti sono state soppresse, altre modificate e altre ancora aggiunte; ciò desta particolare preoccupazione, soprattutto in previsione dell'ultima legge finanziaria della legislatura. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Per spiegare l'anomalia di un taglio delle tasse che tuttavia si inserisce in una manovra finanziaria che prevede un incremento netto del prelievo fiscale, bisogna ripercorrere la politica economica di questi ultimi anni. Il Governo Berlusconi ha improntato la propria azione nell'attesa di una ripresa economica internazionale che avrebbe trascinato la crescita dell'economia italiana e quindi avrebbe consentito una riduzione della pressione fiscale. Nel frattempo ha adottato provvedimenti tampone a carattere condonistico che hanno pregiudicato le future entrate tributarie; ha dovuto in seguito constatare che nonostante una vigorosa crescita economica internazionale negli anni 2003 e 2004

l'economia italiana si è sviluppata in misura assai debole. Pertanto, a causa del crollo delle entrate ordinarie dello Stato nonostante l'incremento nominale del PIL (indicatore certo dell'aumento dell'evasione fiscale) e della perdita di controllo della spesa corrente, anche a seguito dell'assunzione di 120.000 nuovi dipendenti pubblici (il che ha disperso i consistenti benefici, stimabili in 25 miliardi di euro, della ulteriore riduzione dei tassi di interesse) il Presidente del Consiglio è stato costretto a coprire le spese derivanti dalla nuova curva delle aliquote IRE con nuovi ed ulteriori tasse, fino a determinare un prelievo netto per circa 4,5 miliardi di euro. È quindi impensabile che la manovra possa costituire un acceleratore della crescita economica ed è pertanto improprio che il Governo preveda una parziale autocopertura della riduzione delle tasse sui redditi delle persone fisiche. Inoltre, questa manovra chiaramente connotata a destra perché favorisce i redditi più alti e penalizza i meno abbienti con l'aumento delle imposte indirette, particolarmente ingiuste e regressive, contiene contraddizioni ed incongruità; ad esempio, la riduzione delle deduzioni al crescere del reddito determinerà l'applicazione ad un reddito medio di un'aliquota marginale eccessiva. Inoltre, l'utilizzo disinvolto delle regolazioni debitorie per escludere alcune poste passive dall'applicazione dei parametri di Maastricht, l'esclusione dalla contabilità pubblica di imprese controllate totalmente dal Governo come l'ANAS, l'oscurità sulle operazioni di cartolarizzazione ingenerano opacità e gravi preoccupazioni sui conti pubblici ed è pertanto gravissima la soppressione della commissione per il monitoraggio della finanza pubblica, imposta dal Governo con il maxiemendamento. Infine, alcune disposizioni della finanziaria sono preoccupanti anche dal punto di vista morale, ad esempio la possibilità concessa a Sviluppo Italia di assegnare discrezionalmente e senza limiti finanziari incentivi alle imprese meridionali, perché ripristina forme di intermediazione politica e burocratica di cui il Governo dovrà rispondere al Paese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente SALVI

MODICA *(DS-U).* Già dal punto di vista formale il maxiemendamento presentato dal Governo si qualifica come un *vulnus* alla democrazia per l'assoluta mancanza di trasparenza delle norme, illeggibili e incomprensibili. Nel merito, gli interventi destinati alla ricerca confermano la scarsa considerazione da parte del Governo per un settore imprescindibile per lo sviluppo del Paese. In particolare, si penalizza ulteriormente rispetto a quanto già fatto con le precedenti finanziarie il maggiore ente di ricerca italiano, il CNR, bloccando le assunzioni di personale e inducendo quindi migliaia di qualificati ricercatori italiani a recarsi all'estero. Anche per quanto riguarda l'università gli aumenti che si registrano sono compensati

dai tagli ad altri importanti settori dell'istruzione; le risorse peraltro risultano distribuite in una pluralità di obiettivi scelti senza apparenti criteri di merito. Anche la scuola risulta fortemente penalizzata in termini sia di risorse, considerato che rispetto degli 8 miliardi di euro valutati per l'applicazione della riforma, si destinano soltanto 110 milioni, sia di qualità degli interventi, essendo previsti incongrui impieghi di personale, come nel caso dell'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria. Tale quadro delinea l'assoluta incapacità del Governo e della maggioranza di programmare qualsiasi futuro per il Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Betta).*

SALERNO *(AN)*. Il centrodestra ha ereditato nel 2001 un Paese afflitto da gravi problemi sul piano economico e sociale cui il centrosinistra non aveva saputo e voluto dare soluzione. La finanziaria conferma la politica avviata in questi anni tesa in particolare ad assegnare centralità oltre che al sistema produttivo, alla famiglia e ai ceti meno privilegiati. Gli interventi aggiunti rispetto all'impianto originario della finanziaria, caratterizzato dall'apposizione di un tetto all'aumento della spesa della pubblica amministrazione, sono volti a dare soluzione ad alcune questioni nodali, come quella dei forestali, al rispetto di accordi già assunti, come nel caso di Roma capitale, o a rafforzare settori fondamentali, come nel caso dell'aumento di personale nel comparto sicurezza. Ma il pregio maggiore che assume la manovra è quello del rispetto degli impegni assunti con particolare riguardo alla riduzione dell'imposizione fiscale che determinerà, con l'entrata a regime del secondo modulo, significativi benefici per tutti gli italiani. Ciò unitamente agli interventi sull'IRAP, in particolare l'abbattimento della parte inerente i costi del lavoro e della ricerca, qualifica la finanziaria quale una manovra per lo sviluppo. *(Applausi dal Gruppo AN).*

GASBARRI *(DS-U)*. La norma inerente la Protezione civile conferma la chiara volontà del Governo di trasformarne alla radice le finalità perseguite. In questi anni, a seguito della legge n. 401 del 2001, che ha introdotto il concetto di grandi eventi e la possibilità delle ordinanze in deroga, si è ricorsi alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla successiva emanazione di ordinanze relativamente a situazioni che nulla hanno a che vedere con l'emergenza. Il Governo infatti utilizza tali strumenti in modo abnorme per realizzare iniziative di interesse dell'Esecutivo o di qualcuno dei suoi membri, a scapito dell'attività propria della Protezione civile, tra cui la prevenzione. Peraltro, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione per l'eccessivo ricorso alla trattativa privata nell'acquisizione di beni e servizi, che evita qualsiasi forma di pubblicità, anche nei casi in cui non si ravvisi l'urgenza.

FERRARA *(FI)*. La fiducia posta dal Governo assume un significato particolare rispetto ai numerosi precedenti se considerata nel quadro di modifiche istituzionali intervenute con l'introduzione di un sistema di Go-

verno a carattere presidenzialistico. La sua necessità scaturisce dall'esigenza di consentire all'Esecutivo di avviare quanto più rapidamente possibile il percorso virtuoso innescato per rilanciare l'economia, ostacolato dal gran numero di emendamenti presentati che ritarderebbero pesantemente l'approvazione della finanziaria. Peraltro, il maggior numero degli emendamenti insiste non tanto sull'impianto fondamentale della finanziaria proposto dal Governo bensì su quella parte di spesa il cui utilizzo è solitamente indicato dal Parlamento. Nel corso dell'*iter* parlamentare il Governo ha perfezionato l'impianto originario interpretando la volontà di gran parte della maggioranza e rimodulando gli scaglioni fiscali, fino al maxiemendamento recante ulteriori opportune misure nei settori dell'edilizia, dell'editoria, nel comparto sicurezza nonché, con riguardo alle Regioni, nel settore della sanità. Fuori luogo appaiono pertanto le critiche dell'opposizione in particolare quelle relative all'aumento delle spese correnti registratosi negli ultimi anni, considerato che tale fenomeno è da ascrivere agli effetti delle leggi del centrosinistra, quali la Bassanini, che ha arrecato gravi colpi al sistema dei controlli.

RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur)*. Lo stanziamento di 150 milioni di euro in due anni per Roma capitale, per quanto utile, è ben lontano dalle esigenze e dalle promesse fatte all'amministrazione capitolina che in questi anni ha meritoriamente ridotto sprechi ed incrementato i controlli sull'evasione, ha razionalizzato le imposte e le tasse, ha aumentato le entrate ed ha avviato un ingente programma di investimenti. Evidentemente il Governo non nutre nei confronti di Roma la fiducia dimostrata dalle maggiori agenzie internazionali di *rating*, che hanno assegnato all'amministrazione capitolina la massima valutazione, e di conseguenza dagli investitori istituzionali europei e nazionali; così il Governo non sostiene adeguatamente gli sforzi della città, impegnata soprattutto a superare i suoi notevoli ritardi infrastrutturali. I senatori Popolari-Udeur non daranno la fiducia al Governo.

VIVIANI *(DS-U)*. La questione di fiducia rende immodificabili i contenuti di un provvedimento che il dibattito in Commissione bilancio ha dimostrato inadeguato a creare per il Paese condizioni di uscita dalla stagnazione economica, dal disagio e dalla disuguaglianza sociali, dalla sfiducia di fronte al futuro. In tale contesto, un ruolo rilevante hanno le questioni legate alle politiche del lavoro: le novità introdotte dalla legge n. 30 nel 2003 nel mercato del lavoro e l'eccesso di flessibilità non hanno creato nuova occupazione ma incentivato il processo di precarizzazione a causa dell'assenza di un sistema universale di ammortizzatori sociali e di una efficace alternanza tra formazione e lavoro. Per quanto riguarda i primi, la finanziaria si limita a prorogare solo per alcune situazioni di crisi i trattamenti esistenti; per quanto riguarda la formazione, la regressione rispetto ai risultati raggiunti in precedenza in tema di apprendistato ai fini della crescita professionale soggettiva nel lavoratore sta riportando alle condizioni degli anni 50 con effetti ulteriormente deprimenti in termini di qua-

lità del lavoro e di competitività del sistema produttivo. Ciò avviene mentre negli altri Paesi si investe in misura consistente in direzione della società della conoscenza, secondo la strategia europea di Lisbona, e questo sforzo produce risultati evidenti in termini di competitività sul mercato globale. A tale sottovalutazione delle politiche di valorizzazione del fattore lavoro, confermata anche dalla progressiva marginalizzazione dell'ISFOL e dal rifiuto della concertazione con le parti sociali, si accompagna l'insufficienza delle risorse stanziate per attuare la delega in materia di previdenza complementare. Il quadro che ne deriva è quello di un aggravamento della condizione dei giovani nei confronti del lavoro e delle prospettive future: il Governo sta creando sfiducia e povertà diffusa e sta allontanando l'Italia dall'Europa. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni)*.

GIRFATTI *(FI)*. Il testo in esame è una sintesi degli sforzi congiunti del Governo e del Parlamento, compresa l'opposizione, che si è vista approvare alcuni qualificanti emendamenti. Tra le novità introdotte dal Governo rilevano la clausola di salvaguardia che permette ai contribuenti di applicare, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, il regime più favorevole; l'aumento delle entrate derivanti da imposte indirette; le misure volte a rispettare l'equilibrio economico-finanziario ed a ripianare il disavanzo della gestione sanitaria delle Regioni per l'esercizio in corso; l'assunzione di nuove unità delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco; la soluzione del problema degli operai idraulico-forestali della Calabria; le nuove norme in materia di scommesse; la soppressione della Alta commissione per il controllo della spesa pubblica; le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle norme sulle somme attualmente dovute dal sistema bancario a titolo di cauzione su quanto riscosso per conto dell'Erario; i fondi per l'editoria; gli stanziamenti per i Paesi di accertata provenienza dei flussi migratori clandestini verso l'Italia. A queste misure si aggiungono importanti iniziative tese a valorizzare e rilanciare l'economia del Sud: in primo luogo la possibilità per Sviluppo Italia di concedere agevolazioni alle imprese con contributi in conto interesse sui mutui, con contributi in conto capitale fino al 20 per cento degli investimenti ammissibili e con la partecipazione temporanea al capitale sociale; in secondo luogo gli stanziamenti per l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative; in terzo luogo lo stanziamento per studi di fattibilità per la creazione di banche a carattere regionale nelle aree meridionali. Ricordato che anche nella finanziaria del 1997 il Governo Prodi pose la fiducia su un maxiemendamento composto da un elevatissimo numero di commi e che l'attuale Governo ha posto meno questioni di fiducia di quelli di centrosinistra, dichiara che i senatori di Forza Italia esprimeranno con convinzione la fiducia al presidente Berlusconi e all'operato del Governo, che stanno lavorando nell'interesse nel Paese, intraprendendo iniziative, in primo luogo quella per la riduzione delle tasse, sulle quali gli italiani stanno esprimendo un livello sempre maggiore di consenso. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano)*.

PASCARELLA *(DS-U)*. Contesta le affermazioni del senatore Girfatti circa il progressivo consenso all'azione del Governo e lo invita a verificarne la fondatezza in alcune realtà del Paese, come quella della Campania, sotto il profilo del tasso di disoccupazione e del sentimento di profonda insicurezza diffuso tra la popolazione. Peraltro, proprio sul tema della sicurezza la Casa delle libertà aveva rastrellato il consenso alle politiche del 2001, ma è evidente il fallimento degli obiettivi allora stabiliti, e la situazione andrà sicuramente aggravandosi stante l'ulteriore decurtazione del 10,3 per cento degli stanziamenti destinati alle forze dell'ordine. Infatti, come è stato ricordato, già adesso mancano gli strumenti fondamentali per lo svolgimento dei compiti della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri sul mantenimento dell'ordine e le mansioni di polizia giudiziaria. Nell'intervista rilasciata ieri al «Corriere della Sera», il Capo di stato maggiore della difesa ha inoltre fatto riferimento alle difficoltà cui sarebbe esposta l'Italia in caso di attacco terroristico per l'inadeguatezza delle difese missilistiche; tale denuncia, per certi versi anomala provenendo da un ambiente connotato da grande riservatezza, dimostra la fondatezza dell'analisi dell'opposizione circa il mancato rispetto degli impegni assunti dal centrodestra, con investimenti al di sotto dell'1 per cento del PIL, tanto più grave visto il maldestro tentativo di far rientrare le spese per l'Iraq nell'ambito della Difesa anziché tra le spese straordinarie e dopo l'approvazione della riforma per la professionalizzazione delle Forze armate. *(Applausi del senatore Zavoli)*.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9).*

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Casillo, Cursi, D'Alì, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli e Turroni, per attività della 13ª Commissione permanente; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Flammia, per attività della Commissione per le ricompense al valore e merito civile.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è nuovamente convocato per oggi, mercoledì 15 dicembre, alle ore 13, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Ulteriori comunicazioni della Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3223, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 44 del disegno di legge finanziaria n. 3223.

Come avevo chiesto e comunicato all'Assemblea, chiedo al senatore Azzollini di informare l'Assemblea stessa del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento, presentato dal Governo. Subito dopo avrà inizio la discussione sulla questione di fiducia.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, sulle questioni metodologiche che l'innovativa procedura in corso pone, va senz'altro espresso apprezzamento per l'operato del Presidente del Senato, in quanto è giusto che il Presidente, di fronte alla complessità di materie come quelle alla nostra attenzione e che mai erano state prima prese in esame dalla Commissione bilancio durante l'*iter* della finanziaria, ritenga d'investire l'organo preposto per meglio essere edotto delle implicazioni finanziarie che i testi presentano. Va sottolineato che tale giudizio, negli stessi termini, è stato espresso anche dai colleghi dell'opposizione.

Si è discusso, peraltro, su come è possibile rendere ancora più utile questa procedura e dai colleghi dell'opposizione in particolare – ma è un giudizio che la Commissione nella sostanza ha preso in esame condividendolo – è stato osservato che la procedura attivata dal Presidente, ove dovesse ritornare ad essere necessaria, potrebbe essere prevista come un'integrazione del parere della Commissione bilancio sul prospetto di copertura della legge finanziaria.

Questo aspetto è stato preso in esame con attenzione, perché si sono analizzate sia le implicazioni positive che quelle eventualmente negative; si è cioè detto, con grande onestà intellettuale da parte di tutti i colleghi (dell'opposizione in particolare), che si vuole evitare che una procedura di questo tipo possa essere utilizzata, per una sorta di eterogenesi dei fini, in una successiva occasione a mo' di ostruzionismo, nel senso di chiedere sistematiche integrazioni del parere di copertura e si è detto invece che essa va correttamente posta, così come il Presidente ha voluto porla, soltanto nei casi – come è accaduto quest'anno – in cui ci si trova di fronte

ad un maxiemendamento su cui è posta la fiducia e che contiene questioni rilevanti che non sono mai state prese prima in esame dalla Commissione bilancio. In questo caso dunque appare utile questa iniziativa e, se possibile, appare utile formularla, con maggior precisione, come integrazione del parere sulla copertura.

Naturalmente, si tratta di un'osservazione che la Commissione sottopone al Presidente, del quale – lo ribadisco perché è importante – ha condiviso il procedimento innovativo che egli ha inteso adottare. Ribadisco ancora che si è trattato della posizione della Commissione nel suo complesso, integralmente.

Dopo queste osservazioni metodologiche, passo al merito del tema: due sono state le grandi questioni di copertura sollevate. La prima: è stata iscritta una regolazione debitoria per ripiano di debiti pregressi del Servizio sanitario nazionale dell'ordine di due miliardi di euro ed è stata coperta per la sola ricaduta in conto interessi, come già era stato fatto in precedenza nel corso del tempo. Si tratta di una copertura che è stata già usata correntemente e, pur tuttavia, la Commissione ha dovuto notare che bisogna essere sempre molto attenti a questo genere di coperture, perché non vi è dubbio che anche le regolazioni debitorie hanno un'influenza sul debito.

La seconda questione importante è l'aumento per 550 milioni di euro dell'imposta di bollo ed altre consimili, che sono uno strumento di copertura adeguato perché si tratta di effettive nuove maggiori entrate.

Le altre coperture, tutte coerenti con la legge di contabilità, sono state una riduzione della Tabella A per le spese correnti e altresì significativa è la ricostituzione del Fondo di riserva della Tabella C. Questa misura si è resa particolarmente necessaria perché nel corso dell'esame della legge finanziaria vi è stato un utilizzo della Tabella C in maniera significativa. Voglio dire però che l'utilizzo della Tabella C, signor Presidente, ha fornito copertura adeguata ad importanti emendamenti.

La Commissione ha poi preso in esame, anche nel merito, gli aspetti di copertura puntualmente riferiti ad alcuni commi. Chiedo scusa se ne salterò qualcuno, ma prenderò in esame quelli più significativi.

Del comma 315, quello riferito all'aumento delle imposte di bollo, ho già detto.

Significativo è apparso anche il dibattito sul comma 290, concernente anticipazioni di tesoreria per l'Agenzia del demanio. Si può affermare che la possibilità per l'Agenzia del demanio di attingere in tesoreria a titolo di anticipazione non pone problemi in quanto, come esplicitamente indicato nell'ultimo periodo, l'anticipazione è comunque estinta entro l'anno e, per prassi, non si tiene conto degli eventuali effetti negativi sul fabbisogno riassorbiti su base infrannuale.

Con riferimento ai commi 316 e 317, relativi agli acconti IRE e alle anticipazioni del versamento delle banche, occorre rilevare che il maxiemendamento non ha modificato di molto il testo licenziato dalla Commissione, perché la quantificazione di 640 e 650 milioni di euro si limita a riproporre quella già presentata a suo tempo.

Per la riforma IRE, commi da 365 a 369, è vero che c'è una differenza nella nuova relazione tecnica per un maggior onere di 2.1 milioni per il 2005, di 3.3 milioni per il 2006 e 3 milioni per il 2007. L'entità dell'onere non è particolarmente significativa e tale diversa quantificazione ha piuttosto ragioni tecniche, non nascendo da modifiche normative, ma da una diversa stima dell'aggregato di partenza.

Rilevante, invece, si presenta il comma 459 e l'aumento dell'importo delle anticipazioni concedibili dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero della difesa a valere sulle future dismissioni di immobili. L'aumento di tale importo (il limite massimo di 954 milioni diviene minimo e quello massimo è fissato invece in 1.357 milioni) non dovrebbe comportare effetti finanziari perché la Cassa depositi e prestiti è estranea al «perimetro» della pubblica amministrazione e, del resto, già nella relazione tecnica originaria la norma veniva considerata neutrale ai fini della finanza pubblica.

Tornando un attimo indietro, associo anche le considerazioni di questa mattina, qualche osservazione è stata effettuata in relazione ai commi 352 e 356, perché appare ridotta la platea degli edifici su cui si applica quella imposizione, in quanto sembra che quell'aumento si riferisca soltanto agli edifici di natura privata escludendosi gli edifici pubblici. Si tratta di un'osservazione che merita di essere fatta.

Per quel che riguarda i commi da 403 a 414, si può serenamente osservare che la difficoltà del parere di copertura su questa norma è data dalla complessità della norma stessa; tuttavia, essa non era già stata quantificata, né lo è stata, e sembra avere effetti di carattere neutrale e dunque non comporta particolari problemi.

Per quanto riguarda poi i commi che vanno dal 496 al 499, oggetto di esame anche nella giornata di ieri, devo dire che tali disposizioni non determinano nei confronti dei Comuni una diminuzione delle entrate sui diritti di affissione in misura consistente, atteso che l'attuale tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni già prevede, all'articolo 20 del decreto legislativo n. 507 del 1993, una riduzione alla metà per le affissioni dei manifesti relativi ad attività politiche. Inoltre, l'esenzione del pagamento del diritto di affissione riguarda soltanto il 10 per cento degli spazi pubblicitari di ciascun Comune da destinare alle affissioni in parola.

La previsione normativa dell'esclusione dell'utilizzo del personale comunale per tali affissioni e l'attribuzione dell'onere a carico dei soggetti che procedono all'affissione appare assicurare l'invarianza finanziaria alla luce dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 507, laddove prevede che l'affissione dei manifesti di qualunque materiale costituisca espletamento di un servizio pubblico di affissione.

Si fa presente inoltre che le entrate derivanti dai diritti di affissione sono incluse nel Titolo I, entrate tributarie, delle entrate del bilancio di previsione del Comune e incidono nell'ambito del Titolo I in misura percentuale minima rispetto agli altri tributi (quali ICI, TOSAP, TARSU e addizionale IRPEF) contenuti nel medesimo Titolo.

Devo fare un'annotazione sul comma 558 con un sorriso sulle labbra. Esso non ha un rilievo finanziario straordinario, ma consiglieremmo – la

Commissione bilancio lo fa da tempo – di non usare mai la locuzione «si copre su ordinari stanziamenti di bilancio». È ben noto che questo non è consentito. Abbiamo più volte espresso come 5ª Commissione la raccomandazione a tenere conto di questa normativa.

In merito al comma 563, chiediamo al Governo di chiarire bene alla Presidenza una cifra che ci sembra strana e che reputiamo un refuso tipografico. La relazione tecnica si occupa dell'aumento di unità dei Vigili del fuoco previsti in quella norma nell'ordine di alcune migliaia, mentre il comma in questione fa riferimento ad alcune centinaia. Riteniamo che il refuso debba intendersi nel senso di riportare a centinaia tali unità. Pertanto, il Governo farà bene a chiarire alla Presidenza del Senato se il refuso – lo dico con una nota di levità – si riferisce alla Nota tecnica che ha stimato in migliaia o al testo che invece ha aumentato le unità. Siamo certi che si tratta della seconda ipotesi, per cui riteniamo utile una correzione.

Signor Presidente, vorrei sottolineare due questioni. Innanzitutto alcune riflessioni sono state naturalmente sommarie perché ovviamente un testo così complesso, perché sia valutato in ogni minimo particolare, necessita di maggiore tempo e, se la Commissione ha commesso qualche errore nella valutazione, chiediamo che esso sia scusabile.

In secondo luogo, voglio far presente che il senso generale della discussione è stato da me riportato, ma è naturale che su alcuni punti specifici i colleghi della opposizione hanno mantenuto alcune riserve, che potranno esplicitare in ogni momento del dibattito perché sarà loro consentito. Voglio però ribadire che il senso della valutazione è stato quello che ho testé espresso.

Pertanto, signor Presidente, possiamo ritenere che per i grandi aggregati il nostro parere ha tenuto conto delle rilevanti questioni nei termini esplicitati e per tutte le questioni insorte di piccolo momento la nostra, se possibile, diventa una raccomandazione. Quando si arriva, infatti, a porre la fiducia è opportuno che anche questi piccoli aspetti siano tenuti in conto puntuale affinché, oltre alla prerogativa costituzionale del Governo, che lei stesso ha riaffermato nella sua lettera e che noi condividiamo, sia garantita quanto più possibile la coerenza con le leggi di contabilità di Stato.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la ringrazio per la relazione e per le parole da lei adoperate per riferire le opinioni della maggioranza e dell'opposizione nel dibattito svoltosi in 5ª Commissione.

Colleghi, permettetemi di spendere qualche parola perché è probabile che non tutti abbiano prestato attenzione a ciò che è accaduto: si tratta di un'innovazione che non ha precedenti.Ricordo peraltro che dal 1981 ad oggi si sono succeduti 21 Governi e le votazioni di fiducia sulle manovre di bilancio sono state ben 42, ma per nessuna di esse è stata impiegata la procedura di quest'anno. Da oggi abbiamo dunque una novità nella giurisprudenza e nella procedura parlamentare.

Vorrei richiamare la vostra attenzione, colleghi, perché tale innovazione è costata un po' di sacrificio intellettuale alla Presidenza. Si tratta

– a mio avviso – di conciliare due esigenze, entrambe di rango costituzionale: la prima attiene alle prerogative del Governo, il quale in ogni momento ha diritto a porre la fiducia, a vincolare la sua esistenza ad un provvedimento; la seconda attiene alla prerogativa del Parlamento di esaminare la manovra finanziaria, soprattutto alla luce dell'articolo 81 della Costituzione.

Il nostro Regolamento tace su questo punto, non afferma alcunché di esplicito e io mi sono assunto la responsabilità di interpretarlo con il massimo di equità, con un'attenzione particolare non soltanto alle prerogative del Parlamento, ma anche ai diritti dell'opposizione, la quale è certamente più interessata al controllo e al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ringrazio perciò cordialmente la 5ª Commissione, sia la componente di maggioranza sia la componente di opposizione, per il conforto datomi in questa interpretazione del Regolamento; accogliendo però la raccomandazione avanzata dal senatore Azzollini, riterrei opportuno procedere ad un primo esame presso la Giunta del Regolamento affinché si fornisca una qualche interpretazione più precisa delle norme riguardanti la discussione della manovra finanziaria ovvero si introduca una vera e propria norma *ad hoc*. La questione non è di facile soluzione perché si tratta di comporre due esigenze entrambe difficilmente derogabili.

Essendo in vena di ringraziamenti, ne rivolgo uno altrettanto cordiale agli Uffici del Senato, in particolare all'Ufficio studi, al suo direttore e ai suoi collaboratori, per aver lavorato tutta la notte e aver prodotto un fascicolo che, consentendo di confrontare l'emendamento del Governo 1.2000 con il testo approvato dalla Commissione, sarà di aiuto nella discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione della fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, nella discussione generale sulla finanziaria, già il collega Tommaso Sodano ha evidenziato le nostre critiche e le nostre proposte alternative che ora, con l'imposizione del voto di fiducia, ci impedite di sottoporre al voto parlamentare. Ci sono delle novità, da lei annunciate; c'è molto *fair play*; ci sono i suoi sforzi per limitare i danni, signor Presidente, ma quando si pone la fiducia su una legge così importante, sempre di danni di tratta. Dopo di che, ben vengano le innovazioni regolamentari concordate con l'opposizione.

Approfitto dell'unico spazio concessomi per affrontare alcune conseguenze di questa legge sui lavoratori, di cui pare non molti intendano occuparsi. Credo che l'operazione propagandistica sul taglio delle tasse, signor sottosegretario Vegas, questa volta non pagherà. E non solo perché favorisce i più ricchi e aumenta le imposte per i servizi locali e le imposte indirette, come ben abbiamo potuto verificare con il maxiemendamento, colpendo quindi i cittadini più deboli e più poveri, ma perché avete portato al collasso il sistema produttivo del Paese e volete far pagare ai lavoratori e alle lavoratrici il prezzo del vostro fallimento.

Siete passati dal vento in poppa del Patto per l'Italia, costruito appositamente per dividere il sindacato e i lavoratori, al momento della verifica delle promesse. Avete scontentato tutti. Perché non fate più l'elenco di tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali che vi avevano sostenuto solo due anni orsono? Perché le trovereste tutte contro la vostra politica, come già avreste dovuto verificare in occasione dello sciopero generale del 30 novembre. E siccome siete duri d'orecchio, visto che il sottosegretario Sacconi sostiene che non gli ha fatto né caldo né freddo, perché sarebbe stato un fallimento totale, non mancheranno le repliche nelle prossime settimane, a cominciare dal pubblico impiego e dalla scuola, che non hanno le risorse né per un decente rinnovo contrattuale né per la conferma del personale necessario al funzionamento dei servizi.

State teorizzando esplicitamente di far cassa risparmiando su stipendi e salari tra i più bassi d'Europa e sul taglio secco di 75.000 dipendenti, che diventano in realtà 400.000 posti di lavoro in meno in tre anni attraverso il blocco del *turn over*. È paradossale, ma in fondo non tanto, che la modalità con cui attuate il provvedimento sia persino di significato opposto rispetto alla conclamata esigenza di modernizzazione ed efficienza, perché non intaccate, per scelta, le sacche burocratiche e clientelari, base elettorale non secondaria delle forze di maggioranza, e di alcune in particolare. Neppure intaccate stipendi e prebende da favola dei grandi *manager* pubblici, rifiutando di prendere in considerazione misure di moralizzazione come quelle da anni avanzate da Rifondazione Comunista, quale quella di introdurre un rapporto massimo di uno a dieci tra stipendi più alti e stipendi più bassi nella pubblica amministrazione.

Presidenza del vice presidente DINI

(*Segue* MALABARBA). Anzi, per consulenze nell'ambito del solo Ministero dell'economia, avete speso, signor Sottosegretario – parlo del suo Dicastero – oltre 42 milioni di euro per il solo 2004, una cifra assurda e assolutamente ingiustificata, come denunciano i sindacati. Pensate quindi di cavarvela a buon mercato con alcuni milioni di lavoratori in queste condizioni?

Poi le categorie più precarie, quelle che di anno in anno dipendono da stanziamenti pubblici, come gli oltre 20.000 LSU e le altre migliaia di dipendenti dalle cosiddette società miste, mentre voi coccolate, e lo fate in modo spudorato, solo quelle funzionali alle vostre clientele locali. Posso far riferimento agli interessi elettorali del senatore Schifani?

Avete incontrato i rappresentanti sindacali e avete promesso loro qualche soldo, ma vi opponete esplicitamente ad una stabilizzazione. Così come avete incontrato i rappresentanti dei forestali calabresi e avete dovuto fare promesse sul reperimento di 160 milioni di euro. Così come

avete incontrato i rappresentanti del settore agricolo, rinviando di un anno il taglio di 70 milioni di euro per la disoccupazione agricola, che comunque intendete perseguire.

Naturalmente, per coprire una falla da una parte, la aprite altrove ed è sinceramente indecente sostenere che queste coperture temporanee e *in extremis* non avvengano a scapito di altre tipologie di lavoratori e settori produttivi che, a loro volta, resteranno scoperti, in particolare perché attingono in gran parte dal Fondo nazionale per l'occupazione. Il gioco delle tre carte non è consentito, signor Sottosegretario.

Vengo al punto dolente relativo ai processi di riorganizzazione industriale, che saranno particolarmente accentuati, visto il declino produttivo gravissimo che i dati di questi giorni confermano e, giustamente, drammatizzano.

Non mettete un euro per la proroga degli ammortizzatori per le aziende non coperte dalla legge n. 223 del 1991 che scadono tra pochi giorni: nell'indotto FIAT sono 20.000 solo quelli collegati a Mirafiori e altrettanti quelli legati agli altri stabilimenti che saranno così licenziabili dal 31 dicembre. E intanto lasciate andare alla deriva (ossia in mano alle banche creditrici e ai capricci di General Motors) la più grande impresa italiana che, come ben sapete, dà lavoro direttamente o indirettamente a quasi un milione di persone. Invece di concedere soldi alla FIAT per chiudere stabilimenti, sarebbe ora di acquisirla, senza oneri per lo Stato – se mi posso permettere – perché la collettività l'ha acquistata già parecchie volte!

Inoltre, sono almeno 200.000 i posti immediatamente a rischio per chiusura di impresa o esubero strutturale dichiarato in altri settori. Vi sono poi i processi di riorganizzazione a cui pensate di far fronte trasformando la cassa integrazione straordinaria in mobilità, ossia passando dalla sospensione del lavoro con integrazione salariale al licenziamento. 150 milioni di euro all'anno di tagli, stimava il professor Brunetta nel salotto istituzionale di Bruno Vespa, saranno risparmiabili introducendo la mobilità al posto della cassa integrazione straordinaria. Il provvedimento non è in finanziaria bensì nella delega (atto Senato n. 848-*bis)*, ma i risparmi sono in finanziaria: questo è quello che volete materialmente fare!

Nemmeno la tanto promessa elevazione dell'indennità di disoccupazione al 60 per cento (una misura troppo enfatizzata, perché in realtà sostitutiva di altri ammortizzatori funzionali al rilancio produttivo e alla tenuta dell'occupazione) siete riusciti a concretizzare, nemmeno questo, neanche in questa finanziaria; quante volte avete rinviato il provvedimento!

La riforma degli ammortizzatori fatta a costo zero, che voi state attuando e per come la state surrettiziamente anticipando, significa licenziamenti collettivi di massa nei prossimi mesi: forse non avete idea del fuoco che cova sotto la cenere del mondo del lavoro pubblico e privato, in tutti i settori. Bassi salari, prospettive di lavoro incerte e persino licenziamenti: ho già usato in altri momenti il termine di rivolta sociale, ho l'impressione

che qualcosa avverrà e sarebbe assai miope non vedere un'istigazione di questa reazione popolare nelle vostre scelte di politica economica.

Voi state gettando benzina su quel fuoco che cova e certo noi non ci trasformeremo in pompieri, perché siamo con tutti coloro che di questa palese ingiustizia sociale soffrono: lavoratori e lavoratrici, pensionati che non raggiungono il milione al mese promesso (esclusi di fatto nel 75 per cento dei casi), disabili e malati, vittime dell'amianto e di altre patologie, inquilini sfrattati e senza casa, popolazioni del Mezzogiorno senza futuro e così via.

Chiedete la revisione del Patto di stabilità: vi prendiamo in parola, signori del Governo, perché la rigidità dei vincoli strozza l'economia specie in fase di stagnazione. Sarebbe opportuno che i rigoristi *a priori* fossero più cauti. Scordatevi però di utilizzare i margini che ne derivano per tagliare le tasse ai vostri amici e imporre politiche di privatizzazione e liberalizzazione del mercato del lavoro.

La «direttiva Bolkestein» della Commissione europea che impone la privatizzazione dei servizi sociali e consente l'esportazione dei contratti di lavoro peggiori laddove vi sono contratti migliori: è una vergogna che il nostro Paese non deve ratificare, anzi, di cui deve chiedere l'abolizione. Serve invece una spesa sociale qualificata, un aumento di pensioni e salari e il ripristino del ruolo pubblico in economia. Su questo siamo disposti a raccogliere la sfida del superamento del Patto di stabilità.

L'ennesima fiducia imposta dal Governo fa strame di quello che resta delle prerogative del Parlamento e non merita altre considerazioni.

Rifondazione Comunista avrebbe voluto illustrare le proprie proposte alternative in quest'Aula, insieme a quelle di tutte le opposizioni e a quelle sottoscritte dai senatori dell'area alternativa di sinistra che fa capo all'Associazione Samarcanda: ci viene impedito con la vostra decisione autoritaria. Vi avremmo illustrato un'altra idea di politica economica con la copertura possibile attraverso la detassazione dei salari e la tassazione dei profitti e delle rendite, a partire da quelle speculative.

L'onorevole Tabacci ha quantificato in 750.000 miliardi di vecchie lire all'anno l'evasione fiscale, a cui sommare almeno 80.000 miliardi di evasione contributiva, secondo il ministro Maroni. Che cosa avete fatto per intaccare il paradiso fiscale Italia? Avete assunto almeno 10.000 ispettori per cancellare in parte questa vergogna? No; avete perfino depotenziato la loro attività e i controlli sono stati 150.000 in meno rispetto ad un anno fa, garantendo l'impunità alle imprese che evadono, con la benedizione del Presidente del Consiglio.

Sarà buona cosa se al più presto toglierete il disturbo, facendovi definitivamente da parte. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e del senatore Marini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paolo Brutti. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, avete sentito, dal modo stesso in cui il presidente Azzollini ha introdotto la discussione, lo stato di confusione in cui stiamo operando nella fase finale dell'esame della legge finanziaria.

Le cose confuse non portano mai bene, ma, in ogni caso, nonostante il tentativo di mescolare questioni differenti, per quello che riguarda almeno la parte relativa agli interventi infrastrutturali previsti dalla legge finanziaria e dalla manovra di bilancio, posso dire, senza paura di essere smentito, che la drastica riduzione degli stanziamenti loro destinati è una delle caratteristiche negative salienti dell'attuale legge finanziaria e della manovra di bilancio. Richiamerò qualche cifra, che è arida, ma che ritengo illuminante relativamente alle affermazioni che ho fatto.

Il bilancio di competenza del Ministero delle infrastrutture è ridotto del 14 per cento rispetto a quanto previsto nel 2004: meno 1,1 miliardi di euro. La contrazione colpisce, in particolare, le infrastrutture stradali, i trasporti terrestri, i trasporti marittimi, vale a dire tre degli elementi fondamentali di ogni moderna politica di sviluppo.

Le Ferrovie dello Stato vedono ridotto il loro trasferimento dal Ministero dell'economia e delle finanze del 42 per cento: meno 2,1 miliardi. Per il trasporto pubblico locale, sulla cui essenzialità per la vivibilità delle città italiane non c'è necessità di spendere ulteriori parole, lo stanziamento è dimezzato, nonostante siano aumentati i costi di esercizio del trasporto pubblico anche per i recenti nuovi contratti di lavoro. Altrettanto più che dimezzato è lo stanziamento a favore dell'ANAS per la sua ricapitalizzazione: meno 500 miliardi.

La manovra sulla definizione dei nuovi saldi di finanza pubblica, che in fasi alterne ha interessato la discussione della finanziaria, determina il sostanziale azzeramento degli stanziamenti in conto capitale previsti in Tabella B, quella con cui si dovrebbero finanziare gli interventi infrastrutturali per il prossimo 2005.

C'è da domandarsi come si finanzieranno, con questo quadro di intervento, le grandi opere. Come si finanzierà la tante volte promessa e sbandierata nuova grande autostrada Mestre-Civitavecchia? Come si finanzierà il terzo maxilotto della Salerno-Reggio-Calabria, senza il quale questa resterà una eterna incompiuta nel nostro Paese? Come si finanzierà la Pedemontana lombarda, sulla quale già sussistono investimenti privati bloccati dal fatto che il Governo non mette a disposizione la parte pubblica dell'intervento? Come si finanzierà il tante volte promesso sistema autostradale siciliano, che è stato anche al centro della recente campagna elettorale?

Gli interessi intercalari di ISPA per l'alta velocità, che il Governo doveva assicurare con la legge che ha fatto di ISPA il soggetto finanziatore dell'alta velocità, non ci sono e questo blocca le attività per la realizzazione del Corridoio 5, rete transeuropea di importanza fondamentale per l'Italia; blocca la possibilità di iniziare l'opera del terzo valico del porto di Genova, senza il quale tale porto non si connetterà con le grandi reti internazionali; blocca le grandi trasversali ferroviarie (tra cui spiccano la trasversale Napoli-Bari e la trasversale Orte-Falconara) e i valichi alpini

del Gottardo – senza il quale si assiste ad un fermo del trasporto merci in Lombardia – e del Brennero. Come finanzieremo queste opere così importanti e tante volte promesse?

In quale remotissimo futuro sarà collocata l'alta velocità Napoli-Reggio Calabria (e addirittura Palermo, come ci è stato detto recentemente dal ministro Lunardi) e come e cosa viaggerà sul famoso Ponte sullo Stretto se non c'è questo approvvigionamento ferroviario?

Cosa racconterete del contratto con gli italiani? Come racconterete, stavolta, le cartine delle opere pubbliche nel salotto di Vespa e come racconterete lo sviluppo della legge obiettivo, tante volte considerata l'asso nella manica per far decollare gli investimenti infrastrutturali italiani? Ricordo l'ingegner Di Corte che elencava le opere da avviare entro il 2005: queste opere non si vedranno neppure – Dio non lo voglia – se doveste governare per un'altra legislatura.

Nel maxiemendamento 1.2000 c'è una versione peggiorativa della vendita delle strade statali – attualmente in concessione ANAS – ad ISPA; non si tratta solo, come qualcuno sostiene, di un artificio contabile per indebitare le future generazioni in cambio di una trasfusione di tre miliardi di euro che sparirà nella voragine attuale del debito pubblico, perché questo artificio ha un prezzo: la perdita del controllo dell'unitarietà della rete stradale e, soprattutto, la sopravvivenza futura della stessa ANAS, del suo lavoro e dei suoi lavoratori.

Per quanto riguarda l'editoria, i giornali sono in uno stato di grande sofferenza. La legge finanziaria tagliava l'intero modestissimo finanziamento in corso fino al 2004. Il maxiemendamento, bontà sua, ripristina senza alcun incremento, per il solo 2005, i 75 milioni di euro di agevolazioni e rimborsi. Si vanta e si sbandiera questo come un grande risultato di pluralismo nell'informazione, mentre nella stessa giornata abbiamo notizia che la Mediaset del vostro Capo del Governo succhia indebitamente il 60 per cento del contributo televisivo di pubblicità, un bocconcino – perdonatemi la frase – da 2,1 miliardi di euro. È uno scandalo!

C'è, poi, l'insufficienza degli stanziamenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche: tre milioni di euro contro un'esigenza di almeno 12 milioni di euro, come era stato richiesto dai Presidenti delle due Regioni.

Non viene poi affrontato il problema dell'equiparazione della busta paga e, infine, si dimezza lo stanziamento per Roma Capitale (da 312 a 150 milioni di euro in tre anni). Si dimezza, altresì, lo stanziamento per agevolare l'acquisto di *decoder* del digitale terrestre, che sancisce il fallimento del termine temporale dello *switching*.

In compenso, signor Presidente – e concludo – il maxiemendamento contiene sei nuovi interventi che sarebbero esilaranti se la situazione non fosse così drammatica. Al comma 468: 5 milioni di euro dagli stanziamenti per la variante di valico dell'Appennino Firenze-Bologna per non definite opere di viabilità stradale e autostradale previste dalla convenzione tra Italia e Francia del 1970 (cosa sono, non lo sa nessuno); al comma 469: 2 milioni di euro – quindi anche un'elemosina – per l'ac-

cesso alla Valtellina; al comma 471: 12 milioni di euro per interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela ambientale (il titolo è più grosso dell'intervento) per opere di collegamento tra grandi reti urbane ed extra urbane delle Città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali: cose veramente fantasmagoriche; al comma 472: 10 milioni di euro per contributi alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione e, per finire, 3 milioni di euro alla Fiera di Padova.

Questo è un pasticcio immangiabile, nauseabondo. Questa legge finanziaria per lo sviluppo infrastrutturale e logistico non produce altro che effetti negativi. Tenetevela! Gli italiani sapranno giudicare e daranno presto il loro verdetto, daranno la loro fiducia. Io, intanto, anticipo che la mia fiducia non ci sarà. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Petrini e Marino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi associo anch'io all'apprezzamento fatto alla Presidenza del Senato per aver contemperato la giusta esigenza di unire le prerogative del Governo di porre la questione di fiducia a quelle del Parlamento di verificare l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Ciò ha reso l'esame di questa finanziaria, nella sua novità e specificità – come è stato ricordato dal presidente Pera – meno lacerante di quanto le valutazioni di merito possano far apparire.

Con il cosiddetto maxiemendamento oggi ci troviamo di nuovo a confrontarci, dopo il dibattito generale svolto lunedì e nella giornata di ieri, per valutare in modo migliore le innovazioni che sono state introdotte. Oltre a svolgere una valutazione metodologica, che è stata ben riassunta questa mattina dal Presidente della 5ª Commissione, esaminiamo anche il contenuto di merito del maxiemendamento al nostro esame.

Ampia è stata la valutazione compiuta dalla Commissione bilancio, la quale ha profuso un impegno veramente esemplare rispetto a quanto normalmente si sente affermare e si legge sulla stampa nei confronti del Parlamento, dei parlamentari che in qualche modo sono privilegiati e fanno parte di una specie di «compagnia del dolce far niente». Ho personalmente potuto constatare, essendo stato presente ai lavori sia dell'Aula che della 5ª Commissione, che quest'anno il lavoro compiuto è stato veramente improbo ed impegnativo. In Commissione bilancio siamo stati per circa 15 ore al giorno impegnati ad esaminare 4.300 emendamenti, che sono stati uno ad uno visionati, valutati e pesati.

Con l'inserimento delle nuove norme attraverso il maxiemendamento ci troviamo a fare oggi una valutazione complessiva sulla manovra. Oltre quanto è stato già detto in merito alle modifiche apportate dalla Commissione bilancio, ritengo occorra valutare anche le aggiunte apportate dal Governo nella modifica della prima versione della finanziaria, già approvata dalla Camera dei deputati, che riguardano almeno tre aspetti.

Per quanto riguarda il primo, si tratta del rafforzamento del comparto sicurezza. Sono stati dati circa 100 milioni di euro per rafforzare in qualche modo la lotta alla droga, per contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti, che è il vero male della gioventù del nostro Paese.

È stata poi rafforzata la figura del cosiddetto poliziotto di quartiere, destinando ad essa altri 30 milioni di euro. Il poliziotto di quartiere è stato definito, da parte di qualche critico eccessivo, uno strumento di propaganda elettorale di questo Governo, tuttavia, nelle città in cui è stato istituito ha destato molto interesse ed apprezzamento da parte della cittadinanza, rappresentando, in qualche modo, la legalità e lo Stato nel territorio.

Al di là degli effetti repressivi degli interventi che ci si possono aspettare, il poliziotto di quartiere è una figura che previene culturalmente la manifestazione di illegalità. Nella città di Napoli, la cui situazione è stata oggetto di dibattito in quest'Aula qualche settimana fa, da parte della coalizione di maggioranza è stata ravvisata una maggiore presenza dello Stato, migliorando il rapporto tra la presenza delle forze dell'ordine e la popolazione nel contesto del Paese.

Comunque, i fenomeni delinquenziali, soprattutto della criminalità organizzata, si sono purtroppo accentuati ed il loro acuirsi è sotto gli occhi dell'opinione pubblica italiana. Non si può quindi legare la presenza fisica del rappresentante delle forze dell'ordine sul territorio ad un effetto dissuasivo rispetto all'acuirsi della criminalità; tale presenza ha certamente un effetto dissuasivo nei confronti della microcriminalità, ma non rappresenta lo strumento idoneo a combattere la criminalità organizzata, la quale, essendo oggi moderna e sofisticata, richiede invece interventi di *intelligence* molto più sofisticati, moderni ed attuali. Ci rendiamo ben conto di questa divaricazione di strumenti, ma ogni cosa va rapportata alla sua giusta dimensione.

Ci preoccupiamo del problema della illegalità diffusa, che trova forse un terreno di coltura nelle zone più povere del Paese e delle città, soprattutto nell'area giovanile, che rappresenta una fonte della manovalanza per la criminalità organizzata con veri e propri eserciti, reclutati tra i giovani sbandati delle periferie delle nostre città. Certamente questo è un fenomeno che ci preoccupa e il poliziotto di quartiere, come ho detto, è uno degli strumenti che ci stanno a cuore, anche se il discorso è certamente più complesso.

Peraltro, proprio con riferimento all'aspetto relativo agli strumenti più impegnativi e sofisticati e alle strumentazioni tecnologiche appropriate, ritengo che l'attenzione particolare riservata, nel maxiemendamento del Governo, al sostegno degli investimenti nel settore delle forze dell'ordine (per un importo di 50 milioni) rappresenti un'ulteriore risposta per combattere la delinquenza organizzata.

Certo, ci sono altre priorità che, oltre alla criminalità ordinaria, tradizionale, conosciuta, seppur organizzata e sofisticata, oggi ci impone per la difesa del cittadino il problema del terrorismo. C'è una minaccia esterna al nostro Paese e ai nostri concittadini italiani, che è quella del terrorismo e

questa finanziaria già se n'era occupata, così come quelle dei due anni precedenti, accentuando la difesa del nostro apparato nei confronti di edifici e strutture sensibili, nell'ipotesi di attacchi terroristici.

Ci si è preoccupati però anche di difendere i cittadini in quanto tali. Così si è dato un ulteriore incentivo all'organizzazione della Protezione civile e dei Vigili del fuoco per una specializzazione particolare dell'intervento in caso di attacchi batteriologici, di carattere nucleare o di carattere chimico che possono venire al nostro Paese, e si è appunto costituito un soccorso tecnico nucleare per fronteggiare eventuali attacchi terroristici che possano compiersi su questo fronte, molto più insidioso e pericoloso rispetto ad attacchi di tipo tradizionale.

Si è inviato un segnale importante circa la seconda questione che volevo sottolineare: la disoccupazione agricola. Ieri si è svolta davanti al Senato una manifestazione di braccianti agricoli, che hanno giustamente rivendicato, attraverso le loro organizzazioni di categoria e sindacali, un'attenzione da parte del Governo e del Parlamento che si accingeva a votare la finanziaria. Il nostro segretario Follini si è reso anche interprete e in qualche modo insieme ad altri protagonista di questa attenzione e ben 70 milioni sono stati destinati, proprio all'ultimo momento, per risolvere questo problema.

Per quanto riguarda Roma Capitale, tale argomento trova ancora, nonostante i profeti di sventura, udienza in questo Parlamento e in questa maggioranza, perché Roma Capitale, al di là di una propaganda abbastanza rude e a volte insultante, rappresenta per noi un punto di riferimento nella riorganizzazione del sistema dei poteri in senso federalista, un centro di interesse politico, sociale e culturale ed istituzionale che va preservato e difeso.

Non posso non dimenticare, infine, l'attenzione prestata agli operai idraulici forestali della Calabria, con 160 milioni di fondi all'uopo destinati. Mi preoccupo soprattutto di questo aspetto. Le vibrate proteste avrebbero potuto essere risparmiate perché la nostra attenzione al problema fu sottolineata anche anni fa, senza registrare l'esasperazione di questa circostanza; un problema che è stato oggi preso in considerazione da un ampio arco di forze sociali e politiche, da sinistra a destra, che ha sostenuto questa battaglia.

Ci interessa questo aspetto e non ci preoccupa chi farà il commissario per la Calabria. La polemica di oggi su questo piano infastidisce noi dell'UDC, imbarazza chi ha il senso delle istituzioni. Potrebbe essere risparmiato al Paese e all'opinione pubblica un confronto di così basso profilo, anche tra Ministri della Repubblica; ma tant'è, questo offre oggi il mercato politico italiano.

Voglio ricordare, infine, il vero significato di questa finanziaria che, per quanto riguarda la mia parte politica, è rappresentato dal taglio di tasse a favore delle famiglie italiane, soprattutto le famiglie monoreddito.

Come ho già detto ieri nel mio intervento, le famiglie monoreddito, con coniuge e figli studenti a carico che non arrivano alla quarta settimana del mese, erano quelle che più ci stavano a cuore. Ebbene, queste famiglie

avranno dal 1º gennaio 2005 almeno 100 euro in più di reddito disponibile. Se poi si pensa che i rinnovi contrattuali, anche del pubblico impiego, comporteranno un aumento medio della busta paga compreso tra i 50 e i 60 euro al mese, possiamo dire che nel 2005 le famiglie di reddito medio-basso avranno maggiori disponibilità per 150-200 euro.

È questo che ci conforta; sappiamo che fuori da questo taglio delle tasse sono rimasti gli incapienti che hanno un'imposta negativa. Sappiamo che esiste anche un problema di *fiscal drag*, ma sappiamo anche che le migliori condizioni per la ripresa della nostra economia, che si registra nel terzo trimestre e speriamo migliori anche nel successivo quadrimestre, ci consentiranno di disporre della giusta quantità di risorse per fronteggiare queste situazioni.

L'impegno dell'UDC su questo terreno per i ceti meno abbienti sarà forte e deciso all'interno della maggioranza. Per ora, ci consola in qualche modo il fatto che il Fondo nazionale destinato alle Regioni è rimasto intatto e consentirà, attraverso la rete del *welfare* locale, di sostenere i ceti meno abbienti. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, credo si possa realisticamente affermare che con questa legge finanziaria la maggioranza finisce di sfasciare il Paese.

I dati ISTAT, diffusi recentemente, sulla produzione industriale, le stesse affermazioni del Presidente di Confindustria ci confermano il quadro preoccupante di un Paese che non riesce ad uscire dalla crisi e va verso il declino industriale. La produzione industriale è di tre punti sotto quella del 2000. Soffrono soprattutto i settori, una volta trainanti, del *made in Italy*. Nessuna azienda italiana figura tra le prime 50 del mondo. La competitività del Paese è a picco: siamo scivolati dietro il Botswana.

Di fronte a questa emergenza, voi vestite i panni della demagogia e, invece di assumervi la responsabilità di proporre al Paese misure strutturali, anche difficili e impopolari, ma in grado di tirarlo fuori dalle secche in cui si trova da tre anni, venite a proporre i pannicelli caldi di un presunto taglio delle tasse.

Dico presunto perché, come hanno spiegato altri autorevoli colleghi, in ragione della combinazione tra sgravi fiscali e nuove e aumentate tassazioni, la grandissima parte dei contribuenti italiani, nel 2005 si troverà a pagare di più. E per fare questa operazione distraete risorse da capitoli importanti, quali il Fondo sociale e quello per l'occupazione, mettendo in crisi quella rete di sostegno ai soggetti più fragili, che consente non solo di dare concretezza alla parola solidarietà, ma di mantenere la coesione sociale del Paese.

Ad una lettura non approfondita della legge, il settore sanitario sembra uscire indenne dal definanziamento, essendo previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale di oltre sei miliardi di euro rispetto al

2004 e una partecipazione al ripiano dei disavanzi pregressi delle Regioni di due miliardi di euro. Questo peraltro credo dia sostanza alle osservazioni che abbiamo fatto nella passate finanziarie, quando denunciavamo il fatto che il Fondo sanitario nazionale era sottostimanto rispetto alle esigenze di salute di uno Stato avanzato quale quello italiano.

Quindi, tutto bene; ci sono i soldi, si può andare avanti? Non direi. Innanzitutto, perché se è vero che con questo stanziamento arriviamo al 6,3 per cento del PIL, il tetto di spesa del 2 per cento previsto dall'attuale finanziaria determinerà, come riporta la relazione tecnica, un calo nei prossimi tre anni, fino a tornare sotto la soglia del 6 per cento nel 2007. Questa contraddice anche le previsioni fatte nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nel quale si stimava un incremento medio annuo di risorse pari al 3,7 per cento, quindi il doppio del 2 per cento di adesso, in modo da portare il rapporto tra spesa sanitaria e PIL dal 6,3 del 2003 al 6,5 del 2008, avvicinandolo a quello degli altri Paesi europei.

In secondo luogo, perché in quella somma non vengono comprese risorse importanti, quale la piena copertura dei LEA, la corresponsione degli arretrati per il contratto della dirigenza e quelli per le convenzioni, contratti e convenzioni, lo ricordo, scaduti da tre anni e che non sembrano trovare una soluzione positiva. Infine perché, anche con il contributo statale di due miliardi di euro, il disavanzo complessivo delle Regioni alla fine del 2004 sarà nell'ordine di quindici miliardi di euro, mettendone a rischio l'operatività.

Non si può dire che le Regioni non si siano impegnate in questi anni, dato che, insieme a provvedimenti di razionalizzazione, imposizione di *tickets* e inasprimenti fiscali, hanno attuato trasferimenti di risorse sul capitolo sanità dell'ordine di oltre tredici miliardi di euro.

Senza contare, inoltre, che la corresponsione delle quote del Fondo sanitario nazionale è stata fatta con colpevole lentezza. Le Regioni, infatti, vantano crediti per circa 8 miliardi di euro per il 2002 e 7 miliardi di euro per il 2003 ed anche l'erogazione del 2004 è avvenuta solo recentemente, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre della delibera CIPE, che ripartisce con un ritardo di ben 9 mesi le quote su cui le Regioni avevano trovato un accordo già nel febbraio 2004.

Questo, da una parte, costringe le Regioni ad anticipazioni di cassa, che hanno determinato il pagamento di interessi dell'ordine di oltre 300 milioni di euro (sottraendo queste risorse all'operatività dei servizi sanitari) e dall'altra portano ad una dilazione dei tempi di pagamento dei fornitori che mediamente supera i 300 giorni, ma arriva anche ai due anni.

Ciò genera un enorme danno per il sistema economico, se consideriamo che, secondo un rapporto della Commissione europea, un fallimento su quattro è provocato da ritardi di pagamento o da inadempienze del committente pubblico. Purtroppo, il fondo per il pagamento dei debiti di fornitura che è stato previsto da questa finanziaria dal comma 378 del maxiemendamento non vale per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere.

Ma oltre a tali questioni, che attengono al capitolo fondamentale delle risorse, ve ne sono altre che ci fanno dire di no a questa legge. Vengono ridotti e procrastinati i fondi per l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, lasciando indietro un settore ad alta innovazione. Non è previsto alcun fondo specifico per la sanità del Mezzogiorno, che consenta a queste Regioni di colmare il *gap* strutturale che le separa dal resto del Paese anche in questo delicato settore.

Sono nettamente insufficienti sia gli stanziamenti per la ricerca biomedica che le misure previste per agevolare la ricerca nel campo farmacologico, settore che è al secondo posto nel mondo per risorse impiegate e da cui l'Italia rischia di rimanere fuori.

Riappare, inoltre, una visione centralistica dello Stato, alla faccia della devoluzione, fino ad arrivare addirittura ad ipotesi di commissariamento mascherato delle Regioni. Non viene modificato il tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica territoriale, malgrado si sia dimostrato in questi anni totalmente inadeguato a sopperire alle necessità della salute di una popolazione che ha il più alto tasso di invecchiamento del mondo.

In conclusione, signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, vorrei concludere il mio intervento con le parole pronunciate dal presidente Ciampi durante la giornata dell'AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Dice il Presidente: «Il diritto alla salute è una delle forme fondamentali con cui si esprime il diritto all'uguaglianza e la sanità nazionale va difesa e migliorata, perché è una delle istituzioni più preziose che la comunità ha saputo costruire per il suo benessere».

Ci riconosciamo interamente nelle parole del Presidente della Repubblica, crediamo che questa legge finanziaria non dia le risposte necessarie a tutelare questo diritto e per questo continueremo a batterci. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Gaglione. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nocco. Ne ha facoltà.

NOCCO *(FI)*. Signor Presidente, colleghi, pur essendo componente della Commissione bilancio, non intervengo in tale veste, perché voglio fare una premessa di carattere politico che penso debba farci riflettere.

Nell'ambito di una finanziaria ognuno di noi recita la sua parte, dimenticando come e in quale contesto essa si inserisca. Ogni giorno ci facciamo abbagliare dalle interviste dei Montezemolo o degli Epifani, signori che dimenticano qual è il loro ruolo e come dovrebbero contribuire a cambiare questa Italia, nel creare premesse acché queste finanziarie non siano sempre una corsa confusa e difficile per ripianare i conti. Perché il male è in origine.

Questa finanziaria s'innesta in un contesto di crisi internazionale, dove è sotto gli occhi di tutti cosa significano l'euro pesante rispetto al dollaro (per cui le esportazioni sono compresse), il dramma del terrorismo, l'espansione dei Paesi emergenti.

In ambito interno, abbiamo uno Stato che ha bisogno di essere strutturato, e strutturato significa non dimenticare la protezione dei veri deboli, ma smantellare le grandi oasi di privilegio e di autoreferenzialità esistenti in Italia. Avete mai sentito sindacati che abbiano la capacità di dare suggerimenti e di essere dalla parte di chi deve intervenire in un settore malato per tagliare e ristrutturare? Avete mai sentito grandi industriali che non continuano a volere i privilegi di cui si sono avvalsi per tanti anni? Ritenete che nella pubblica amministrazione sia tutto serio?

Tutti noi, di tutti i partiti, quasi facciamo la corsa per andare a cercare il consenso. Noi non siamo contro i pubblici dipendenti, né contro gli ospedalieri: vorremo essere a favore di chi contribuisce a modernizzare lo Stato. Ma non ve ne è la possibilità, perché abbiamo tanti e tali grovigli dai quali non si esce a causa di un sistema elettorale confuso e ricattatorio. Né voi, né noi saremo in grado di cambiare questo Stato se non avremo il coraggio di liberarci di certi vincoli. Non abbiamo il coraggio di dirlo in queste Aule, per cui voi ricorrete alle cifre ed io farò altrettanto: non è questa la politica. Lasciamo la ricerca e le statistiche ai ragionieri che spesso non si trovano tra loro: i grandi Soloni dell'economia dicono tutto e il contrario di tutto.

Non dimenticate, però, che l'Italia è in un contesto internazionale e in questo momento non sta peggio delle altre Nazioni. Il petrolio: non vi dice niente l'aumento del suo prezzo? Il terrorismo non vi dice niente? Quest'Europa arranca perché è arretrata mentalmente e si criticano magari gli Stati Uniti che hanno la capacità di essere un Paese moderno, libero, dove c'è la tutela del vero debole, ma dove c'è anche la rincorsa alla ricerca, al nuovo.

Se dimentichiamo questi concetti, amici miei, faremo sempre le lotte e le rincorse e avremo sempre le sure coraniche, come il maxiemendamento 1.2000, queste sure che bisogna interpretare, ma rispetto alle quali alla fine arriviamo ad una sintesi. Avere la capacità di sintesi significa far capire che noi politici abbiamo l'obbligo morale (è questa la vera morale, non quella di cui parla Prodi) di saper essere obiettivi e di saper intervenire in quei settori in cui l'Italia ha bisogno di essere ristrutturata e riformata.

Fatta questa premessa, mi avvio ad una lettura scarna, di difesa di questa finanziaria. Non è la migliore possibile, è quella che è stato possibile fare. Abbiate il coraggio, colleghi dell'opposizione, di riconoscere in quale contesto si formano certi testi legislativi; abbiate il coraggio di dire che la previsione del tetto del 2 per cento della spesa di questa finanziaria può essere accolta, può essere concepita come buona. Invece, per voi non c'è niente di buono.

Lanciate delle cifre: ma chi di noi non vuole essere a favore dei più deboli in misura maggiore? Chi non vuole dare tutti i finanziamenti necessari alla scuola, alla ricerca? Tutti noi lo vogliamo. L'essenziale è sapersi muovere e cominciare a muoversi.

Questo Governo sta cominciando a modernizzare l'Italia, nonostante gli Epifani e i Montezemolo che fanno le primedonne sui giornali e di-

menticano quali sono le sacche di privilegio che quotidianamente loro proteggono e che impediscono il vero ammodernamento del nostro Stato. Noi invece facciamo i figuranti rispetto a questi protagonisti falsi dell'economia italiana; abbiamo il coraggio di interrogarci, ma purtroppo questa politica ci divide e non riesce a farci capire qual è il bene superiore.

Fatte queste premesse, passo ad elencare quali potrebbero essere i pochi meriti della finanziaria; pochi, ma comunque meriti.

La manovra per il 2005 ha avuto anche quest'anno un percorso difficile e pieno di peripezie, ma il lavoro che è stato fatto all'interno della Commissione bilancio è stato importante per diversi motivi. Infatti, il confronto tra maggioranza e opposizione è stato acceso, intenso e ha prodotto come risultato una finanziaria che recepisce i reali bisogni del Paese in questo delicato momento, coniugandoli con la realizzazione del programma della Casa delle Libertà.

Il ricorso alla fiducia, che ci apprestiamo a votare, rappresenta una scelta, per il Governo ed il Parlamento, solo di ordine procedurale e non – come è stato detto – uno strumento di strozzatura del dibattito parlamentare. Parliamo già troppo e comunque non bisogna scandalizzarsi, perché il precedente Governo ha fatto ricorso alla fiducia molto più spesso di quello attuale. Nulla di tutto questo, quindi, poiché il vero dibattito a cui, caro senatore Bordon, non si sono sottratti i senatori della Margherita è avvenuto in maniera costruttiva e seria all'interno della 5ª Commissione.

Il maxiemendamento governativo 1.2000 alla nostra attenzione altro non è che il frutto del lavoro della Commissione bilancio, cui si sono aggiunti interventi di carattere straordinario suggeriti dal Governo e richiesti dalle circostanze.

La finanziaria che oggi il Senato approverà è una buona finanziaria, anche e soprattutto per il Sud. Si tratta di una manovra che ha dedicato particolare attenzione al mondo della scuola, con un incremento delle risorse disponibili di circa il 7 per cento, che ha introdotto un diverso modo d'intendere il prelievo fiscale. Con la rimodulazione delle aliquote, infatti, si punterà ad una fiscalità equa e in proporzione e i vantaggi si vedranno proprio per le fasce contributive più basse.

Era impensabile che il Governo e la Casa delle libertà si lasciassero scappare questa occasione per affrontare un tema come quello delle tasse. Abbiamo affrontato un argomento delicato e spinoso con la forza e la determinazione che contraddistinguono il nostro operato dal 2001. Non era facile ridurle e scegliere la via migliore; l'importante è aver dato una svolta alla politica dei Governi italiani. Sino ad oggi un comune cittadino versava nelle casse dello Stato una cifra pari al 45 per cento di quello che guadagnava. Questo, come ha ricordato il presidente Berlusconi, è moralmente inaccettabile. Pagare le tasse in modo eccessivo rende il cittadino renitente.

A questo si aggiunge la rimodulazione degli studi di settore che consentirà maggiori entrate nelle casse statali, consentendo di applicare un livello di tassazione, anche alle categorie sociali che vi aderiscono, più giusto e in linea con il *trend* economico del momento. Mi piace ricordare che

il ministro Siniscalco e i tecnici di via XX Settembre hanno avviato una serie di consultazioni preventive con le associazioni di categoria interessate dagli studi di settore. Il risultato di questa concertazione lo troviamo espresso nella finanziaria 2005.

La finanziaria ha affrontato il problema della sicurezza. Voi sapete quanto ci sia bisogno dell'intervento dello Stato in termini di presenza materiale. Ebbene, questo Governo non ha limitato e non si è curato di risparmiare negli investimenti per la sicurezza. Ha previsto l'assunzione di quasi 2.000 fra agenti di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Ha concesso finanziamenti perché quello della sicurezza è uno dei problemi dell'Italia.

La legge finanziaria per il 2005 ha affrontato anche il problema degli incentivi statali. Intendo sottolineare con forza che le misure presenti in finanziaria che riguardano gli incentivi alle imprese non toglieranno un solo euro al Mezzogiorno, alle imprese pugliesi, campane o lucane, ma consentiranno di utilizzare le risorse in maniera più attenta, poiché il sistema di contribuzione a pioggia, fino ad oggi vigente, ha spesso creato effetti distorti che hanno arrecato solo danno all'economia del Mezzogiorno.

Di questo ha bisogno il Mezzogiorno: non di regali o di interventi *una tantum*, ma di infrastrutture e di interventi che abbiano carattere strutturale e non emergenziale. Su queste due direttrici si è mossa la Casa delle Libertà e si sono già visti gli effetti reali: l'Italia è un cantiere che si avvia e si realizza.

Non si comprende poi (nel contesto di quanto ho detto all'inizio) come mai la minoranza si opponga alla misura che introduce il contenimento del 2 per cento della spesa per la pubblica amministrazione. Ripeto che nessuno è contro i dipendenti pubblici, ma tutti voi sapete quali fiumi e rivoli di dissennato dispendio delle risorse pubbliche ci sono e cosa non funziona.

Per quanto riguarda la sanità, poi, occorre dire che questo Governo è stato attentissimo e ha concesso finanziamenti per migliaia di miliardi anche a tutela dei deboli che noi dobbiamo curare. Non ho mai visto, però, sindacati, corporazioni o altri settori della cosiddetta società civile che incoraggino gli amministratori alla razionalizzazione della spesa pubblica in materia di sanità.

Non abbiamo, quindi, bisogno di proteggere bensì di rendere funzionale il settore. In Puglia, con il nostro Governatore, abbiamo fatto una riforma sanitaria strutturale seria e abbiamo chiuso, ristrutturato o trasformato i piccoli ospedali dove la gente non veniva curata, dove la gente rischiava e abbiamo operato nel senso dell'efficienza e del risparmio. Ebbene, i sindacati, gli operatori e tutti i partiti dell'opposizione hanno strumentalizzato questa riforma. La Puglia è una Regione virtuosa perché ha pareggiato i conti e la sanità funziona.

La nostra pubblica amministrazione non risponde ai criteri di efficienza che le dovrebbero essere propri. Purtroppo, negli anni, ha rappresentato e rappresenta per le casse dello Stato un vero disastro economico,

cui il Governo Berlusconi sta cercando di porre rimedio. Non è facile, caro Berlusconi, non sono le tue aziende; l'Italia è difficile.

Il contenimento di questi costi, alcuni dei quali sono veri e propri sprechi, è necessario e quanto mai inevitabile per rilanciare l'apparato amministrativo. Basterebbe vedere quanto sono appesantiti di spese superflue i Comuni e le Province (quante manifestazioni inutili, quanti sprechi), che dovranno avviare al loro interno un più virtuoso sistema di spesa.

Con riferimento alle norme sul cosiddetto *turnover*, a proposito della sanità, non è vero che questo Governo è stato sordo e cieco: ha riconosciuto e ha dato opportunità, dicendo però alle Regioni che l'autonomia è una conquista; questo significa saper razionalizzare la spesa prevista per la sanità.

Vi è poi il contenuto delle norme di cui al comma 97 dell'articolo 1 del maxiemendamento 1.2000, sul quale è stata chiesta la fiducia, che, tra l'altro, così recita: «Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, *...omissis...* Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 102». Giova ricordare che al comma 102 si fissa il contingentamento delle assunzioni e non dei concorsi.

È evidente che la nostra volontà di legislatori – è bene chiarirlo – è che la norma «...sono comunque fatte salve le procedure concorsuali in atto al 30 novembre 2004 ...» vale anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale, considerata l'autonomia degli stessi e la necessità di rispettare esigenze come quella delle Regioni virtuose (vedasi la Puglia), che hanno proceduto al riordino della rete ospedaliera e che da anni si erano dati la regola di non bandire concorsi proprio perché dovevano procedere al riordino. Questa Regione sia di esempio per molte altre.

Il Governo Berlusconi e la Casa delle Libertà hanno avviato una serie di riforme, che passa anche attraverso l'approvazione di questa finanziaria. Non possiamo non ricordare come nella manovra economica una particolare attenzione è prestata all'emittenza locale. Questo Governo, a differenza dei precedenti che facevano proclami e leggi vuote, ha in pochi anni conferito alle televisioni locali finanziamenti per oltre 100 miliardi annui.

Ciò dimostra il rispetto che abbiamo per la pluralità dell'informazione. Certo, si può fare di più; anzi, colgo l'occasione per sollecitare l'attenzione del Governo affinché ai 5 milioni di euro, che incrementano il fondo a favore dell'emittenza locale, sia previsto un aumento, per quanto possibile nell'ambito delle disponibilità finanziarie. Ciò perché la pubbli-

città delle televisioni locali è importante, anche al fine di incrementare lo sviluppo dell'industria meridionale.

Per questi motivi, ritengo di poter annunciare il mio voto convinto a favore di questa manovra finanziaria, poiché ritengo che la maggioranza di cui faccio parte abbia avviato una serie di riforme necessarie per il sistema Italia e questa finanziaria contribuisce a mettere un tassello importante a quelle stesse riforme. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiusoli. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso una certa dose di frustrazione nel tentare ancora una volta di ragionare attorno alle questioni che oggi caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Di questo voglio occuparmi all'interno della manovra finanziaria per la quale si chiede il voto di fiducia che noi certamente negheremo. Ciò non solo e non tanto per la disinvoltura e a volte la superficialità con le quali vediamo affrontate problematiche con cui ormai drammaticamente si confrontano le imprese e i lavoratori del Paese, quanto invece perché rilevo la totale assenza di interlocutori o la disponibilità al dialogo e al confronto nel merito dei nodi del sistema.

Il Ministro delle attività produttive costituisce un caso degno della trasmissione televisiva «Chi l'ha visto». Noi senatori lo abbiamo visto un paio di volte, per alcune decine di minuti in Commissione e una sola volta in Aula. Sono passati 44 dei 60 mesi della legislatura, ma non è questo il peggio.

La diagnosi sullo stato asfittico del nostro apparato produttivo è ormai largamente condivisa e le valutazioni sulla competitività del sistema Paese sono largamente diffuse. Il *made in Italy* segna il passo ed è di questi giorni il nuovo dato allarmante di fonte ISTAT: la produzione è calata del 5,6 per cento, con significative cadute del 5,6 per cento nell'abbigliamento, dell'11 per cento nelle calzature, del 4,6 per cento nei mobili; non va meglio il settore automobilistico, e sappiamo tutti molto bene che cosa questo significa per il nostro Paese.

Siamo sull'orlo della recessione. È una situazione che mette i brividi. È questo il parere del segretario generale della CISL, protagonista del Patto per l'Italia e la Confindustria prevede, per il 2005, una crescita dell'1,5 per cento contro una previsione del Governo del 2,1, ossia il 25 per cento in meno.

Il Governo e la maggioranza pensano che queste siano considerazioni accademiche o pura polemica politica. Ma quando pensate di uscire dal sogno? Quando pensate di affrontare la realtà? Una realtà nella quale la crisi dei consumi, generata dall'insicurezza che questo Governo ha provocato, o che esiste malgrado questo Governo (a voi la scelta, in ogni caso grave), mette all'angolo i grandi produttori manifatturieri come i piccoli fornitori di servizi.

Il quadro, dunque, è purtroppo chiaro per tutti, tranne che per il Governo, che continua a spandere un ottimismo di maniera, non confortato da elementi concreti.

In una situazione del genere, un Governo pensoso degli interessi del Paese aprirebbe un confronto serio e vero; ascolterebbe tutti i protagonisti dell'economia nazionale e promuoverebbe nella sede giusta, il Parlamento della Repubblica, il dibattito nel quale andrebbero a confrontarsi i modelli e le proposte alternative per affrontare, con serie possibilità di soluzione, i problemi in evidenza e, in quella sede, ci si assumerebbero le conseguenti responsabilità. Abbiamo più volte dichiarato di essere disponibili a fare la nostra parte e ad anticipare il lavoro che, comunque, ci attende tra 16 mesi, ma, nella realtà, nulla si muove.

Il Presidente imprenditore sembra non avvertire la gravità della situazione, tutto preso dalle contromisure rispetto ai risultati dei sondaggi, e il ministro Marzano preferisce collezionare deleghe, mortificare le autonomie, centralizzare quanto è possibile e indebolire le autorità indipendenti.

Ma vi è di più: nessuna iniziativa politica forte e vera rispetto alla legge lumaca sulla tutela del risparmio, che pure potrebbe contenere tante norme di *governance* capaci di stimolare nuove iniziative imprenditoriali.

In compenso, in questa finanziaria non vi è alcuna iniziativa significativa che possa anche lontanamente prefigurare una proposta complessiva, finalizzata a dare impulso e speranza di ripresa al sistema produttivo nazionale.

Forse è tutto rinviato al fantastico provvedimento sulla competitività che dalla Cina il Ministro sembrava voler inserire a forza nella fiducia sulla finanziaria, senza aver ascoltato il parere delle imprese, dei lavoratori e nel più completo disprezzo delle prerogative del Parlamento.

In una dichiarazione rilasciata ieri, il Ministro afferma che nessun Governo avrebbe saputo fare meglio. Mi chiedo in base a quali elementi giunga a questa conclusione, dal momento che non si è mai – sottolineo mai – confrontato con l'opposizione e le sue proposte.

Nella finanziaria dell'anno scorso decidemmo di seguire la via di un disegno organico, seppure ovviamente presentato sotto forma di varie proposte emendative, dalla strumentazione finanziaria per la imprenditoria diffusa, all'incentivazione per l'aggregazione delle piccole e medie imprese, al sostegno dell'attività di ricerca e innovazione (a proposito, su questo tema è di ieri il grido di allarme degli scienziati italiani: la ricerca in Italia è alla canna del gas!), alla tutela delle caratteristiche delle produzioni nazionali, alla definizione di nuovi rapporti tra pubblica amministrazione e sistema delle imprese. Insomma, una proposta per un confronto sulle cose, nella ricerca dell'interesse del sistema produttivo nazionale e siamo ancora in attesa di un cenno di disponibilità alla discussione.

Quest'anno abbiamo proceduto, dopo aver consultato tutte le organizzazioni, dalla Confindustria, agli artigiani, ai commercianti, ad usare un diverso sistema: alcune proposte su questioni particolarmente sensibili per i produttori di beni e servizi, per chi crea ricchezza, lavoro, occupazione. Silenzio! Ma il Ministro è sicuro che nessuno potrebbe fare meglio

e intanto si accontenta di uscire da questa finanziaria con tagli sanguinosi in ogni tabella. La cosa ci lascerebbe indifferenti se, paradossalmente, non compromettesse ulteriormente la già inesistente politica industriale del Paese.

Come ciliegina sulla torta, nel maxiemendamento i fondi per finanziare le misure contro il caro-acciaio vengono ridotte da 100 a 10 milioni di euro, un decimo. Forse è una punizione simbolica alla Confindustria per quella che viene ritenuta una sua posizione troppo severa nei confronti del Governo.

Serve, dunque, una nuova e virtuosa strategia per salvaguardare il residuo patrimonio della grande industria nazionale e per rimettere a profitto il nostro capitale nazionale caratteristico, quello delle piccole e medie imprese. Ma il Governo Berlusconi prima ha smantellato la costruzione legislativa precedente, con ferite mortali alla credibilità dello Stato, e poi ha iniziato una sistematica politica di slittamento dei finanziamenti, come se il tempo fosse una variabile neutrale per le imprese.

I ritardi per la legge n. 488 del 1992, la sospensione della legge n. 46 del 1990 sono simboli di questa politica, assieme al blocco sostanziale delle domande di contratti di programma al CIPE. Si calcola che dal 2001 ad oggi le minori erogazioni alle imprese sono di 5 miliardi di euro, ed il Ministero delle attività produttive conferma che la quota degli incentivi è passata dallo 0,6 del PIL del 2000 allo 0,38 del 2002; nel 2003 le cose sono andate ancora peggio.

Nuova strategia, dunque, serve, fondata su corresponsabilizzazione attorno ad un obiettivo di crescita non solo quantitativa del sistema produttivo nazionale. Un patto fra i produttori e lo Stato, su binari certi e negoziati, a cominciare da un coordinamento forte di tutte le realtà di sostegno e da un compartecipato tavolo di verifiche.

Serve una nuova fiscalità d'impresa con elementi di progressività accompagnati da una seria detassazione, sia per accompagnare la crescita delle imprese per fusioni, accorpamenti o investimenti, sia per stimolare le imprese dei rispettivi distretti ad unificare gli impegni per i necessari servizi, sia per ridurre drasticamente proprio quegli oneri (bolli, tasse di concessione, di registro, imposte ipotecarie e catastali, diritti speciali) che voi, proprio voi, in questa finanziaria avete decisamente e drasticamente aumentato.

Avete liberato gli spiriti animali del capitalismo; il risultato è questo ed è disastroso. Chi fino a ieri chiedeva di essere lasciato libero di fare, oggi chiede una forte iniziativa pubblica. Avete liberato la fantasia nei meccanismi dell'economia, ma non siamo a teatro. Dovreste governare, ma non siete capaci di mettere in campo delle idee forti, capaci di orientare le scelte o lo sviluppo. Pensate di essere sollevati dalle vostre responsabilità, assegnando a chi vi ha preceduto, al terrorismo, all'euro, alle maree, alla calamità atmosferiche; in ogni caso escludete vostre responsabilità.

Ma il Paese, i lavoratori, gli imprenditori, hanno capito e non hanno più fiducia. Questa finanziaria è un misero tentativo di prolungare il so-

gno, è l'ultimo trucco di un illusionismo senza speranza, di cui gli italiani faranno presto giustizia! *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, con il maxiemendamento onnicomprensivo su cui il Governo chiede la fiducia resteranno indiscusse tutte le nostre proposte alternative, che saranno sostanzialmente affidate ai soli atti parlamentari.

Con questo maxiemendamento del Governo vengono eliminate alcune modifiche apportate in Commissione; mi riferisco, in particolare, all'eliminazione dell'Alta commissione per il monitoraggio della spesa pubblica prevista all'articolo 2-*bis* del testo licenziato dalla Commissione, che avrebbe dovuto, tra l'altro, procedere alle necessarie rilevazioni per verificare la corrispondenza fra l'andamento dei principali indicatori di finanza pubblica e gli obiettivi fissati dal Patto di stabilità e crescita. Evidentemente quest'Alta commissione dava fastidio al Governo, per cui nel testo del maxiemendamento è stata operata una vera e proprio censura.

D'altra parte, sono stati portati rattoppi ad un vestito che si sbrindella, si strappa da tutti i lati, con le misure per i forestali della Calabria, che rispondono ad un problema certamente non nuovo, con l'aumento del Fondo per la spesa sanitaria, indispensabile ma inadeguato rispetto alle esigenze, con il rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, con le misure per l'agricoltura biologica chieste dal ministro Alemanno e, soprattutto, con la perla del comma 566, che costituisce una vera e propria deroga all'ordinamento contabile vigente.

La manovra viene coperta con anticipazioni di introiti erariali e con un'ulteriore stangata di imposte indirette, un ulteriore aumento del bollo, delle imposte ipotecarie, catastali, di registro e così via.

È una linea politica che viene da lontano perché sin dall'inizio della legislatura si è deciso di fare regali ai più ricchi, rinunciando a qualsiasi lotta all'evasione e all'elusione fiscale e non affrontando i problemi dell'economia sommersa, da cui avrebbe potuto scaturire un allargamento della base imponibile.

Regali fiscali ai più ricchi, inasprimento delle imposte indirette e maggiori oneri per i ceti più deboli, attraverso tagli alle imprese pubbliche – anche la finanziaria sottrae risorse alle Ferrovie, all'ANAS, alle Poste e alle altre imprese pubbliche e determinerà un aumento delle tariffe – e attraverso tagli agli enti locali, i quali saranno costretti a ridurre la spesa sociale. In particolare i tagli alle Regioni e agli enti locali determineranno inevitabilmente una riduzione dei servizi da erogare oppure costringeranno ad aumentare le tariffe dei servizi.

Sin dall'inizio della legislatura si è scelta questa linea in base allo *slogan* meno tasse, meno Stato, meno Europa. Ma il taglio delle tasse, che avrebbe dovuto essere il volano dello sviluppo, chi ha avvantaggiato nel corso di questi tre anni e mezzo? Voglio ricordare a me stesso e ai pochi colleghi presenti che tra i provvedimenti dei primi cento giorni di

questo Governo la prima misura adottata è stata l'abolizione totale delle imposte di successione e di donazione, imposte che erano già state eliminate di fatto per i due terzi delle famiglie italiane, per le famiglie a reddito medio-basso.

È stato fatto così un regalo al 20 per cento di famiglie più ricche. La seconda misura adottata dal Governo ha favorito il rientro dei capitali esportati illegalmente all'estero, tassati al 2,5 per cento, per giunta con la garanzia dell'anonimato. È seguita una caterva di condoni e di sanatorie e non bisogna poi meravigliarsi se ciò determina il crollo delle entrate: dopo misure diseducative è difficile avere un risultato positivo in termini di gettito.

Ricordo ancora la delega per ridurre a due le aliquote dell'imposta personale sul reddito: si tratta di un sogno perché i soldi non ci sono, a meno di massacrare lo Stato sociale, e così le aliquote sono state ridotte a tre. Anche con questa finanziaria guadagneranno solo poche centinaia di migliaia di famiglie e quanto è stato disposto va contro i princìpi della capacità contributiva e della progressività delle imposte stabiliti dalla nostra Costituzione repubblicana.

Per non parlare poi della Tremonti-*bis*, un provvedimento assunto all'inizio della legislatura che ha sottratto fondi alla legge n. 488 del 1992 e ha spostato le risorse al Centro-Nord, penalizzando il Sud.

È questa la modernità di cui parlava poc'anzi il senatore Nocco? Eppure la legislatura era iniziata bene: era stato realizzato il risanamento finanziario del Paese, erano stati risparmiati 80.000 miliardi di vecchie lire soltanto per la spesa di interessi sul debito pubblico.

Lo stesso Governatore della Banca d'Italia, non tenero con la gestione di centro-sinistra, parlava di nuovo miracolo economico del nostro Paese. C'era certamente un problema di competitività da affrontare, ma sin dall'inizio qual è stata la linea seguita? Da un lato, un attacco allo Statuto dei lavoratori, alla legislazione del lavoro, e quindi al costo del lavoro; dall'altro, la leva fiscale, quella di Tremonti, cui ho accennato, come volano per lo sviluppo, per cui pagare meno tasse di per sé avrebbe comportato più sviluppo e più occupazione, mentre si sa bene che un imprenditore investe quando ha un'aspettativa di profitto, e non solo quando arriva qualche vantaggio o qualche sgravio fiscale, soprattutto perché il mercato internazionale era stagnante.

Di fronte a questa situazione, l'alternativa era o seguire questa linea o seguirne un'altra: quella di allargare la domanda interna e i consumi, affrontando la questione salariale e puntando su ricerca e innovazione. Ripetiamo cose banali e ovvie, ma è questa la via da seguire se si vuole reggere la competizione a livello internazionale: un prodotto a più alto valore tecnologico.

La questione salariale si sarebbe potuta affrontare con l'allargamento della domanda interna, con la restituzione del *fiscal drag*, che da solo fa 1,3 miliardi di euro ogni anno, con la tutela del potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni, con la riduzione della tassazione sui trattamenti di fine rapporto, con la messa a disposizione dei contratti del pubblico im-

piego delle risorse necessarie, perché almeno in questo senso si può agire, per di più avendo un tasso di inflazione programmato non lontano da quello poi statisticamente rilevato o reale, perché si sa che i contratti dei pubblici dipendenti e i contratti del settore privato hanno come riferimento il tasso di inflazione programmato.

Sin dall'inizio sono apparsi i connotati di questa legge finanziaria, definita deludente da tutte le organizzazioni di categoria, vuota dalla Confindustria, da respingere dalle organizzazioni sindacali.

Una finanziaria monca, perché rinvia i problemi della competitività ad un successivo provvedimento; non si capiscono poi né i contenuti né da dove si attingeranno le risorse necessarie, tra le altre cose, per la ricerca e l'innovazione.

Una finanziaria sostanzialmente antindustriale, antisociale, antimeridionale, improntata ad un ottimismo assolutamente ingiustificato rispetto ad una crisi economica del Paese senza precedenti. Errate previsioni di crescita sin dall'inizio della legislatura e finanza creativa.

Abbiamo un quadro congiunturale dell'economia che è sotto gli occhi di tutti, una crisi dell'apparato industriale e del settore agroindustriale, un calo dei consumi, una perdita del potere di acquisto, un'ulteriore perdita di quote di mercato estero, un attendismo che non rafforza la competitività. Non c'è nemmeno l'alibi della crisi economica internazionale, perché la crescita c'è negli Stati Uniti, in Cina e in molti altri Paesi Europei.

Qualche collega ha tirato in ballo il Patto di stabilità e crescita. Ma è colpa dell'euro o dei parametri europei? Una cosa è l'interpretazione del Patto, tendente a valutare diversamente la spesa per le infrastrutture e la ricerca, ben altra cosa è una revisione che toglierebbe questo indispensabile strumento per gestire il pilastro monetario ed economico.

Occorre respingere il ricatto del centro-destra, per cui, ove il Patto non fosse profondamente rivisto, andrebbe tagliata la spesa sociale. Un allentamento produrrebbe un'inflazione pericolosa per il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni e un aumento dei tassi di interesse che, per un Paese come l'Italia, molto indebitato, significherebbe un disastro per i nostri conti.

Signor Presidente, il Sud è stato ulteriormente penalizzato. Anziché rispondere positivamente alle richieste venute, non solo dalle organizzazioni sindacali, ma dalla stessa Confindustria e dalle organizzazioni di categoria per rilanciare le grandi infrastrutture strategiche, per prevedere un piano per l'innovazione e la ricerca e per affrontare il problema di sistema creditizio e degli incentivi attraverso il ripristino delle vecchie misure, la montagna ha partorito il topolino del Fondo rotativo, che ben poco risolverà in termini di riduzione del divario fra Nord e Sud che dall'inizio di questa legislatura, a differenza di quella passata, è andato aumentando.

Il senatore Nocco, il relatore Izzo e altri colleghi hanno detto in quest'Aula che non è vero che le risorse del Sud siano state tagliate. Ma come si fa a sostenere ciò quando la SVIMEZ, la Banca d'Italia, la Corte dei conti, l'ISAE, in sostanza tutti, e quando persino il contenuto degli emendamenti presentati dalla maggioranza, signor Presidente, evidenziano l'ul-

teriore riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate? Come si fa a sostenere che tutto questo non è avvenuto, quando gli atti parlamentari, oltre a questi enti ed istituti parlano nello stesso modo?

La stessa SVIMEZ ha sostenuto che i fondi per il 2005 subiscono una contrazione di 881 milioni di euro rispetto al 2004 e che le risorse, in media, sono inferiori per il Sud rispetto a quelle previste negli anni precedenti, aumentando quel divario Nord-Sud che – ripeto – si era andato accorciando grazie alle misure prese: mi riferisco ai crediti di imposta per le assunzioni e per gli investimenti, a quanto previsto per l'imprenditoria giovanile, al prestito d'onore e a tutti gli altri provvedimenti adottati a tal fine.

Dall'inizio di questa legislatura, dal 2001 in poi, tale divario è andato aumentando ed è una responsabilità di questo Governo aver evitato una discussione approfondita sulle nostre proposte alternative, che affrontavano i problemi della questione salariale, delle pensioni minime, delle norme antinflazione, che disponevano misure a favore degli incapienti, a sostegno dei redditi familiari e personali, che prevedevano interventi per incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali e per affrontare i problemi della casa, dei lavoratori precari, del reddito minimo di inserimento (che è ormai scaricato completamente sulle spalle degli enti locali) e tante altre questioni.

Tale discussione si è voluta evitare con la presentazione del maxiemendamento, per cui di tutto questo resterà solamente traccia negli atti parlamentari. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U).* Signor Presidente, nel mio intervento affronterò alcune questioni di carattere tecnico, in quanto abbiamo già espresso in questi giorni (anche nella giornata di ieri) il giudizio politico generale su questa finanziaria e lo faremo ulteriormente domani, in sede di dichiarazione di voto, in modo da rendere più chiara la nostra posizione.

Riteniamo di essere di fronte ad una finanziaria che crea un buco nei conti pubblici; aumenta il carico fiscale; è inefficace ai fini di uno stimolo a un processo di crescita e di sviluppo; è elettorale in quanto trasformata nel tempo in un coacervo di iniziative settoriali e microsettoriali.

La prima questione rilevante riguarda le coperture di questo maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia. Signor Presidente, siamo preoccupati perché (lo avevamo detto nelle scorse settimane e lo abbiamo verificato in queste ore) la relazione tecnica presentata dal Ragioniere generale fa acqua da tutte le parti. Nei giorni scorsi avevamo già rilevato come la relazione tecnica presentata sull'emendamento del Governo che prevedeva la soppressione dell'automatismo nella revisione degli studi di settore, non prevedesse, appunto, un minore gettito per le entrate.

Dopo nostre pressioni, tale relazione è stata modificata; ora prevede, per così dire, un limitato minore gettito (comunque, una riduzione del get-

tito), salvando, per così dire la procedura. Anche in questo caso credo che dobbiamo porre grande attenzione su questo aspetto, signor Presidente. Vengono aumentate imposte per 550 milioni di euro su bolli, imposte di registro, tasse di concessione, per ripristinare il fondo di riserva in Tabella C.

Ieri avevamo detto che ci sarebbe stato, grazie a questa finanziaria, un aumento dell'imposizione fiscale di 4 miliardi di euro; ebbene, dopo la presentazione di questo maxiemendamento l'aumento della pressione fiscale nel 2005 non sarà di 4, ma di 5 miliardi di euro: emerge dalla valutazione del maxiemendamento presentato dal Governo.

Il problema è però che il fondo di riserva istituito in Tabella C e finanziato appunto con questi aumenti di imposte viene subito azzerato per coprire l'intervento a favore delle guardie forestali della Calabria, l'intervento su Roma capitale, le nuove assunzioni previste per Vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

E allora, la copertura diventa una questione rilevante. Intanto vengono previste regolazioni debitorie (due miliardi in più) per ripianare il debito del Servizio sanitario nazionale. In altre parole, spendiamo 2 miliardi in più e mettiamo in bilancio la somma relativa alle emissioni debitorie per sostenere questa spesa.

Signor Presidente, credo che così non vada bene, credo che vi sia una violazione delle regole di contabilità e che in ogni caso si renda il bilancio meno trasparente.

Al comma 558 si prevedono nuove assunzioni di personale (agenti della Polizia di Stato o nei carabinieri) ma non è prevista la copertura, come invece dovrebbe essere, per gli oneri relativi alla formazione, all'accasermamento, all'equipaggiamento e alla motorizzazione di queste nuove figure, oneri che rientrano negli ordinari stanziamenti di bilancio.

La relazione tecnica chiarisce che a seguito di pensionamenti si liberano dei posti e che le assunzioni previste sono comunque minori rispetto a quello che era stato preventivato. Noi però sappiamo che la relazione tecnica non deve soffermarsi su queste cose: deve quantificare la spesa relativa a nuovo personale eventualmente assunto e quanto eventualmente si risparmia con i pensionamenti e/o con le assunzioni rispetto a quanto preventivato. Questo dovrebbe dire; ma nella relazione tecnica che noi abbiamo esaminato tali quantificazioni non ci sono.

Il comma 563 prevede l'assunzione di 500 Vigili del fuoco; ci chiediamo se la copertura sia congrua.

Nel comma 403 e successivi si prevede la revisione del concordato preventivo; non si capisce, perché la relazione tecnica non fa alcun cenno al riguardo (e credo che ciò sia grave), che cosa si prevede, quale gettito, se cioè c'è una modifica rispetto al testo della Commissione, come si modifica e quali sono le previsioni di gettito.

Il comma 352 tratta la questione degli estimi catastali. La nuova formulazione prevede per noi una rilevante riduzione delle entrate. Signor Presidente, mi concederà di leggere velocemente il testo al nostro esame: «I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non di-

chiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono...». Il testo originario recitava: «I Comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono...». C'è una modifica rilevante, signor Presidente, e la relazione tecnica non quantifica il probabile (noi riteniamo certo) minor gettito per le casse dello Stato.

Al comma 496 ritorna la sanatoria delle affissioni abusive; il committente non è più responsabile (come se i manifesti che vengono affissi non riportassero le nostre facce) e viene prevista anche una quota di spazi per affissioni politiche senza oneri per i partiti politici.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, ricordando che è stato taglieggiato il fondo in Tabella A del Ministero del lavoro per 190 milioni di euro nel 2005, come a dire che c'è un'istituzionalizzazione della guerra tra poveri: si danno un po' di soldi per i forestali e se ne danno di meno per le politiche del lavoro.

Infine, il comma 288 contiene una piccola sanatoria per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, per i quali non sono stati effettuati i pagamenti dovuti, ma il problema riguarda anche immobili del demanio. Bisogna capire la portata della norma, perché basta una notificazione e la conseguente riscossione per risolvere il contenzioso.

Il comma 290 solleva problemi di confusione relativamente al bilancio. Ci sono due strutture dello stesso Ministero che effettuano anticipazioni reciproche; mi riferisco al Demanio e alla Ragioneria. È la questione della dismissione del patrimonio immobiliare e delle cartolarizzazioni. Signor Presidente, ritengo che, anche in questo caso, debba essere chiarita la portata della norma: perché – ci chiediamo – ci deve essere questa anticipazione di tesoreria da parte della Ragioneria? Forse perché i locatari non sono in grado di pagare l'affitto? Credo che tale questione debba essere posta alla nostra attenzione.

Concludo riguardo alla procedura straordinaria che è stata adottata quest'anno. È la prima volta che il Presidente del Senato richiama e ci sottopone tale procedura. Credo sia stata una decisione utile e importante, perché potrebbe aprire la strada, in quanto precedente, a una modifica del nostro Regolamento.

Quando ci si trova in presenza di un maxiemendamento, cioè di un nuovo testo del Governo, sul quale si pone la fiducia, credo sia importante che sulle parti nuove e modificate vi sia la possibilità per la Commissione bilancio di riunirsi e valutare appunto le coperture corrette, potendo in questo modo integrare il parere già espresso in Aula da parte del Presidente.

Se non ci si indirizza su questa strada, credo che la pur lodevole iniziativa del Presidente del Senato alla fine sostanzialmente non produrrà effetti. Il dibattito in Commissione, in cui i Gruppi si esprimono, rischia di diventare una discussione accademica che appunto non produce effetti.

Riconoscendo al Presidente della Commissione bilancio la possibilità di relazionare in Aula, come è avvenuto questa mattina, gli si potrebbe

affidare un ruolo improprio, che potrebbe rivelarsi inutile, senza alcun valore, proprio perché la relazione da lui svolta potrebbe non produrre effetti significativi sulle nostre procedure di esame della finanziaria. Potrebbe risultare altresì improprio il ruolo dello stesso Presidente del Senato, che potrebbe divenire una sorta di nuovo relatore sulla finanziaria, esprimendo persino giudizi di carattere politico sul nuovo testo.

La seconda questione riguarda la richiesta di fiducia e l'esame in Commissione. Abbiamo visto le agenzie e il presidente Berlusconi annunciare la richiesta di fiducia quando noi eravamo ancora in Commissione a lavorare assiduamente per esaminare il testo nel suo complesso.

Devo dire che c'è stata una sorta di accordo politico tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, che consisteva nel continuare a lavorare (avevamo persino ipotizzato la possibilità di abbandonare i lavori). Di fronte al fatto che, durante i lavori della Commissione, un'agenzia annunciava che il presidente Berlusconi avrebbe posto la fiducia, abbiamo persino ipotizzato questa soluzione estrema. L'accordo che abbiamo raggiunto è stato di continuare l'esame del provvedimento e i nostri lavori, con la garanzia che il maxiemendamento presentato dal Governo avrebbe compreso tutte le parti licenziate dalla Commissione.

Questo non si è verificato, signor Presidente, e credo sia grave; con trasparenza noi avevamo raggiunto un accordo tra Gruppi in Commissione bilancio, tra maggioranza e opposizione.

Il testo invece non è quello licenziato dalla Commissione: numerose sono le parti soppresse (mi riferisco alla famosa commissione di controllo sui conti pubblici) e le modifiche (mi riferisco agli estimi catastali), oltre a nuovi provvedimenti come l'aumento delle imposte di registro, delle tasse in concessione; tralasciando, signor Presidente, tutti i vari provvedimenti settoriali e microsettoriali finalizzati alle clientele elettorali locali.

Siamo di fronte, quindi, oltre che a problemi di carattere procedurale importanti, anche al fatto che, come dicevo all'inizio, questa finanziaria ha rotto gli argini. Noi ci chiediamo che cosa succederà il prossimo anno di fronte all'ultima finanziaria a disposizione di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ripamonti, anche per il riferimento che lei ha fatto all'iniziativa del Presidente del Senato di chiedere una verifica alla Commissione bilancio sulla copertura dei provvedimenti aggiuntivi che si trovano nel maxiemendamento.

Come lei sa, il senatore Azzollini questa mattina ha fatto una dichiarazione illustrando punto per punto gli elementi di copertura che ha presentato come raccomandazione. Si tratta di un'innovazione rispetto alla quale il Presidente del Senato ha preso l'iniziativa perché tale innovazione non trova una piena copertura nel vigente Regolamento del Senato.

Pertanto, il Presidente del Senato ha detto che sottoporrà la questione alla Giunta per il Regolamento, essendo la prima volta che si presenta un caso del genere, per apportare eventualmente al Regolamento le modifiche necessarie.

È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, noi ieri abbiamo ricevuto un maxiemendamento composto da 592 commi, che introduce numerose modifiche rispetto al testo approvato in Commissione sul quale abbiamo discusso, e che siamo chiamati oggi ad esaminare. C'è da chiedersi quanto sia seria una sessione di bilancio così condotta in Parlamento. Purtroppo, è difficile fare interventi organici su questa materia perché sono passate meno di ventiquattro ore.

FERRARA *(FI)*. È difficile anche essere primi, perché ci sono tanti precedenti.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Sì, ma questo non esime chi ha avuto la responsabilità dal Governo di fare proposte magari per riorganizzare questa sessione di bilancio, lo si è detto tante volte, non lo si è fatto e ci troviamo in questa situazione un po' imbarazzante.

Sono intervenuto appena ieri sulla legge finanziaria e quindi ripercorrerò velocemente il discorso sulla manovra di politica economica di questo provvedimento e farò qualche ragionamento sulle ulteriori modifiche che sono state introdotte.

Sostanzialmente noi vediamo una gestione della politica economica da parte di questo Governo che è stata improntata all'attesa. Poiché la situazione andava male, il Governo sostanzialmente ha ritenuto opportuno che fosse sufficiente aspettare la ripresa internazionale e nel frattempo varare provvedimenti tampone. Ritornerò sui provvedimenti tampone perché ci sono altri elementi preoccupanti nell'emendamento sul quale viene posta la fiducia, ma credo che questo debba richiamare la nostra attenzione.

I provvedimenti tampone (cartolarizzazioni, condoni, artifici contabili e quant'altro) erano concepiti in attesa che arrivasse la ripresa economica. La ripresa economica è arrivata: nel 2003 e nel 2004 l'economia mondiale è cresciuta a tassi eccezionalmente elevati nel confronto storico. Infatti, l'economia mondiale non era mai cresciuta negli ultimi trent'anni quanto è cresciuta in questi ultimi due. Tuttavia l'economia italiana non è andata bene, anzi, è andata abbastanza male. È evidente che la politica di attesa non era sufficiente. La logica che suggeriva di aspettare la ripresa internazionale con provvedimenti tampone si è rivelata inefficace.

A questo punto, arriva la novità di questa finanziaria che viene presentata come un'epocale riduzione delle imposte sul reddito. Dopo alcune oscillazioni, perché prima si è partiti con la riduzione dell'IRAP per poi arrivare all'epocale riduzione delle imposte sul reddito.

Se non che ci si trova di fronte ad un problema: l'economia era andata male e quindi anche le entrate pubbliche. In particolare, le entrate pubbliche ordinarie dello Stato erano andate malissimo. Nel 2003 le entrate da imposte dirette diminuiscono dell'1 per cento al netto dei condoni e delle operazioni straordinarie.

Ora, è vero che è andata male l'economia, ma il reddito nominale – è la grandezza di riferimento – cresceva del 3 per cento circa. La differenza tra quell'1 e quel 3 per cento è l'aumento dell'evasione fiscale. Venivamo da 6 anni nei quali in ciascuno di essi, a parità di aliquote, le entrate fiscali crescevano più del reddito nominale; si stava gradatamente erodendo l'area di evasione fiscale.

Nel 2003 si assiste ad una riduzione in valore assoluto delle entrate fiscali, nonostante un aumento nominale del PIL. I dati relativi al 2004 confermano la stessa situazione. Quelle politiche di attesa hanno peggiorato le entrate e, quindi, peggiorano le prospettive future. Ma ciò è ovvio perché, se il condono abbraccia 6 anni, chi deve pagare le tasse penserà che ci sarà un condono anche in futuro o aspetterà i 5 anni, fino alla prescrizione, e poi arriverà un altro condono, per cui per quale motivo dovrà pagare le tasse, tanto più che la situazione economica è piuttosto cattiva?

Inoltre, in quegli anni dell'attesa è successo un fatto eccezionalmente favorevole per l'economia italiana. Per una serie di motivi, sui quali in questa sede non indagheremo, i tassi di interesse di mercato scendevano. L'Italia è il terzo grande debitore del mondo. Per l'Italia non è difficile immaginare una situazione migliore di quella in cui i tassi di interesse scendono.

Il debito pubblico continuava a crescere, ma in Italia l'incidenza degli oneri per interessi sul bilancio pubblico italiano diminuiva di due punti. Si tratta di 25 miliardi di euro, signori. È una situazione eccezionalmente favorevole. Quei due punti avrebbero abbondantemente compensato le minori entrate dovute ad un andamento non favorevole dell'economia, se non fosse per il fatto che sono stati sprecati in due punti di aumento delle spese correnti. Si è perso il controllo sull'andamento della spesa corrente.

Il Ministero dell'economia si è tutto concentrato sulle cartolarizzazioni, su diavolerie varie, su cessioni più o meno vere di attività reali e finanziarie dello Stato, su cessioni di crediti e su artifici e si è dimenticato di fare ciò che un Ministro dell'economia deve fare. Si è dimenticato di stare attento, di quanto è stato fatto da Quintino Sella in avanti. Si è dimenticato di chi fosse la scrivania sulla quale sedeva.

Quei due punti sono stati sprecati. Oggi è proprio lì il problema. Guardate che si tratta dei due punti della manovra finanziaria portata in Parlamento. Sono esattamente quei 24 miliardi di cui dovete rendere conto al Paese, perché sono stati sprecati. Sono stati offerti al Paese da una circostanza positiva, favorevole e sono stati sprecati per vostra responsabilità.

A questo punto facciamo la riduzione delle tasse, ma i soldi non ci sono. Quei due punti sono stati sprecati. Allora che cosa si fa? Si dice che deve essere coperta con le entrate aggiuntive o con riduzione delle spese. Se poi facciamo il saldo non già sui conti dell'opposizione, ma – come ha fatto il Governatore della Banca d'Italia quando è venuto in Parlamento – su quelli del Governo, fra riduzione delle tasse e loro aumento quel saldo dà un aumento netto delle tasse: erano 3,8 miliardi nel 2005,

prima del maxiemendamento, e diventano circa 4,5 miliardi dopo il maxiemendamento. C'è dunque un aumento delle tasse.

Ora si discute in merito all'effetto che può avere una riduzione delle tasse sull'andamento dell'economia. Tralasciando la teoria ed esaminando dal lato empirico, analisi internazionali fanno rilevare che, se si riduce di un punto di PIL l'imposizione fiscale in un Paese sviluppato, si determinano 40 centesimi di aumento della crescita del PIL del Paese stesso.

Se questa riduzione delle tasse viene coperta con la riduzione delle spese, si determina un incremento di circa 0,20 se viene finanziata in *deficit*. Ma se viene coperta con maggiori tasse? La riduzione delle tasse non c'è e allora quale effetto ci aspettiamo sull'economia? La discussione sulla quale si è concentrato anche il massimo quotidiano nazionale il «Corriere della Sera», era fra queste due alternative: viene finanziata in *deficit* o con riduzione della spesa. Se però viene finanziata con altre tasse, non c'è la loro riduzione e quindi non ci possiamo aspettare un effetto espansivo sull'economia.

Francamente, trovo un po' ridicolo che il Governo abbia utilizzato l'autocopertura. L'autocopertura di che cosa? Cioè l'ipotesi che un aumento dell'imposizione fiscale determini un'accelerazione del tasso di crescita dell'economia; chiederei al Ministro dell'economia e al suo Sottosegretario in quale manuale lo hanno letto.

Eppure, io so che si potrebbe avere anche questo effetto, che si potrebbe determinare non l'effetto di domanda keynesiano. Che cosa vuol dire? Che se davvero io stessi determinando uno spostamento consistente dell'imposizione dall'imposizione diretta a quella indiretta, aumenterei il salario netto per unità di lavoro aggiuntiva prestata dal lavoratore. Semplificando, ciò significa che converrebbe maggiormente prestare un'ora di lavoro straordinario, perché se questa rende, in ipotesi, 100, la parte che resta nello stipendio è maggiore, perché è stata ridotta l'IRE.

Sennonché – e ancora una volta vorrei chiedere al Ministro dell'economia su quale manuale ha letto che è logico concepire una riforma dell'IRE come quella che è stata portata in Parlamento! – sono state riviste le aliquote. Ne abbiamo parlato a lungo; è stata introdotta una deduzione decrescente al crescere del reddito.

Ciò vuol dire che, se una persona con reddito di 30.000 euro, cioè un reddito lordo medio, decide di prestare un'ora di straordinario, il reddito imponibile gli aumenta di 100? No, gli aumenta di 128, perché gli si riduce la deduzione dall'imponibile determinata decrescente in funzione del reddito. Quindi, egli pagherà la nuova aliquota del 33 non su 100, ma su 128 e la sua aliquota marginale effettiva diventa il 42 per cento.

Ora vorrei chiedere al Ministro dell'economia e al suo Sottosegretario sulla base di quale manuale di economia hanno potuto immaginare che un'aliquota marginale sui redditi medi del 42 per cento, più alta della precedente, possa determinare un aumento dell'offerta di lavoro.

Stiamo alzando l'aliquota marginale effettiva sui redditi medi e questo avrà un effetto negativo sull'offerta di lavoro. Se bisogna realizzare le

autocoperture, bisogna farle negative, perché questa modifica dell'IRE sicuramente peggiorerà le condizioni dell'economia italiana.

Ci sono errori. C'è una politica di destra, e in cosa consiste? Si sposta l'imposizione fiscale da un'imposta progressiva come quella sul reddito a imposte proporzionali o regressive come le imposte indirette, ad esempio i bolli, cui arriverò tra poco.

FERRARA *(FI)*. Il bollo non è un'imposta!

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Non è un'imposta! Chiamiamola come vogliamo.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Sono soldi che escono dalle tasche dei cittadini!

MORANDO *(DS-U)*. È una componente della pressione fiscale, caro senatore!

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Si sposta il prelievo da un'imposta progressiva a imposte proporzionali o regressive. La parte di beneficio concessa sull'IRE viene in larga misura concentrata sui redditi alti. Questa è una politica di destra; è una politica che noi combattiamo e che consideriamo di destra. Oltre questo, ci sono gli errori!

Con riferimento a quell'aliquota marginale al 42 per cento sui redditi di 30.000 euro, qualcuno dovrà rispondere degli effetti che produrrà sul sistema economico! Quella è una stupidaggine, un errore! È la conseguenza di alcune scelte stupide che sono state compiute nel momento della delega con l'esclusione delle deduzioni.

Ma andiamo avanti. Arriva il maxiemendamento; i bolli raddoppiano, cioè prevediamo nel solo anno prossimo l'incremento dei bolli, delle concessioni governative e ammenicoli vari. Vi ricordate le 100 tasse degli italiani di Tremonti? Stanno ritornando. Le avevamo abolite. Non c'era la tassa per l'accesso alla giustizia sulle piccole cause? È stata rimessa. Ritornano le 100 tasse degli italiani. 1.120 euro solo di bolli l'anno prossimo; l'anno successivo 1 milione di euro.

MORANDO *(DS-U)*. Un miliardo.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Un miliardo.

FERRARA *(FI)*. Non si preoccupi, noi abbiamo dato i numeri ed è meglio che continuiamo a darli noi.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Sì, ora vengo ai numeri. Un miliardo di euro di aumento delle accise sulle sigarette. Ci troviamo di fronte ad un aggravio del prelievo fiscale realizzato con imposte che sono particolarmente odiose e ingiuste e che producono effetti collaterali; ad esempio, penso

alle accise sulla benzina e all'effetto che avrà sul rilancio della camorra napoletana, di cui forse il Ministro dell'interno farebbe bene a preoccuparsi.

Dopodiché, ci sono altre novità. Nella crescita della spesa corrente di 2 punti in questi due anni c'è un aumento dei dipendenti pubblici di circa 120.000-130.000 persone.

Il Governo viene in Parlamento e annuncia il blocco. Ma il blocco di cui si parla regge lo spazio di un mattino. Già nel maxiemendamento ci sono 4.000 dipendenti in più; già quel blocco ha ceduto. Ma, d'altra parte, come fa ad essere credibile un Governo che ha lasciato che i dipendenti pubblici aumentassero di 130.000 unità in tre anni ed oggi annuncia di ridurli di 75.000 come se nulla fosse? Già da subito è costretto a cedere.

Ci sono alcune cose preoccupanti, signor Presidente, che sono quelle relative al riemergere di una operazione piuttosto oscura contabilmente, come i 2 miliardi per la regolazione dei debiti pregressi relativamente al settore della sanità. Perché questa è un'operazione piuttosto oscura? Perché la regolazione dei debiti pregressi non concorre alla determinazione dell'indebitamento netto di competenza economica valido ai fini del Trattato di Maastricht. Ora, io comincio ad avere il sospetto – e al proposito il Parlamento dovrebbe indagare – del fatto che il ripetuto gonfiamento degli oneri per debiti pregressi sia un modo attraverso il quale si sta imbrogliando sui conti.

Noi abbiamo visto negli ultimi anni ripetutamente utilizzare il meccanismo del decreto taglia-spese. Il meccanismo del decreto taglia-spese sta funzionando nel modo seguente: si tagliano le spese nel corso dell'anno e quindi anche spese relative, ad esempio, al pagamento degli affitti che sono scaduti non vengono inserite fra le spese di quell'anno, perché sono state tagliate con il taglia-spese. L'anno successivo il Governo poi inserisce nella legge finanziaria come pagamento dei debiti pregressi il pagamento di quelle voci, ad esempio gli affitti, che erano scaduti nell'anno precedente. E così quegli oneri non ci sono nell'anno del quale si parla e non ci sono nell'anno successivo.

Qui si sta facendo il gioco delle tre carte coi conti pubblici. Fa parte del gioco delle tre carte con i conti pubblici l'operazione che viene condotta sull'ANAS. Esistono precedenti europei secondo i quali quell'operazione non consente di escludere i conti dell'ANAS dai conti delle pubbliche amministrazioni; ciò nonostante il Governo continua in Parlamento a dire che l'ANAS è fuori dai conti della pubblica amministrazione. Non c'è una lira che arriva dal mercato all'ANAS, nonostante l'operazione di conclusione che è stata fatta attraverso le complesse operazioni descritte in questa finanziaria.

Abbiamo, nel frattempo, un precedente gravissimo. La prima operazione di cartolarizzazione immobiliare viene bocciata da Eurostat. La seconda operazione di cartolarizzazione immobiliare viene accettata da Eurostat nel presupposto secondo il quale non c'è una garanzia pubblica, e gli immobili ceduti sono sufficienti a ripagare le obbligazioni.

Non si vende quello che si prevedeva di vendere, e a quel punto chi deve ripagare le obbligazioni non ha i soldi e lo Stato gli dà i soldi. Se lo Stato fornisce la provvista finanziaria per pagare le obbligazioni, questo vuol dire che c'era da qualche parte una garanzia. Sarà stata una garanzia implicita, ma c'era una garanzia se, nel momento in cui essa viene attivata funziona, cioè nel momento in cui il veicolo non sarebbe in condizione di pagare, paga lo Stato per esso. E allora, ripeto, la garanzia c'era. Quindi tutte le operazioni di cartolarizzazione devono essere riportate dentro quei conti, o no?

Ci troviamo di fronte cartolarizzazioni, cessione di crediti (come stanno andando le cessioni di crediti lo sa solo Dio), operazione ANAS; ci troviamo di fronte ad un insieme di meccanismi che confondono i conti pubblici. È preoccupante che il Governo abbia cancellato la norma approvata in Commissione bilancio al Senato che prevedeva una commissione tecnica che seguisse l'andamento dei conti pubblici e che verificasse la congruenza dei fondi pubblici di varie fonti.

È gravissimo che con il Fondo monetario internazionale questo Governo, il Governo Berlusconi, si era impegnato ad accelerare il funzionamento di un alta commissione sui conti pubblici, che non ha mai rassegnato il suo rapporto; questo Governo si era impegnato con il Fondo monetario nell'ottobre del 2002 a realizzare una commissione che rendesse compatibili le varie forme di stima del fabbisogno, ma quella commissione non è mai stata costituita.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue* D'AMICO). Il Parlamento approva la costituzione di una Commissione tecnica per il controllo della finanza pubblica e il Governo, forzando tale decisione attraverso il meccanismo della fiducia, rimuove la Commissione tecnica. Di fronte a questi fatti è perciò necessario, oltre che legittimo, dubitare della gestione dei conti pubblici e sarebbe bene che il Parlamento si interrogasse di più, indagasse un po' meglio sull'andamento dei conti pubblici.

Non solo c'è un peggioramento della qualità della finanza pubblica, non solo c'è una svolta a destra della politica economica che presenta numerosi errori dal punto di vista tecnico, ma c'è anche un abbassamento della qualità morale nella gestione dei fondi pubblici. La finanziaria prevede una norma secondo la quale Sviluppo Italia concede, con finalità di crescita economica, credito agevolato e contributo in conto capitale alle imprese del Mezzogiorno.

Che cosa vuol dire questa norma? Abbiamo già la legge n. 488 del 1992, e cioè un meccanismo in base al quale le imprese, tutte uguali fra loro, concorrono per accedere agli incentivi. Questa norma prevede

che Sviluppo Italia eroghi risorse in modo completamente discrezionale: ci sono dunque imprese più uguali delle altre, quelle degli amici degli amici? Che cosa significa l'operazione qui contenuta? Non c'è un limite finanziario fissato nel bilancio pubblico, non c'è un solo criterio per l'accesso a questo finanziamento, ritorna l'intermediazione politica e burocratica nella gestione degli incentivi nel Mezzogiorno.

Non solo il Sud è stato ridotto nelle condizioni in cui versa, tornando a crescere meno dell'economia nazionale perché sono state tagliate le risorse, ma nella gestione delle agevolazioni torna l'intermediazione politica, con effetti economici noti e con immaginabili effetti morali sulla gestione della finanza pubblica di cui sarete chiamati a rispondere. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

MODICA *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi reputo fortunato perché parlo in un'Aula dove sono presenti quattro amici e colleghi della maggioranza, mentre nei precedenti interventi i banchi del centro-destra erano desolatamente vuoti. Sono contento, inoltre, che le scolaresche, fino a poco fa presenti nelle tribune, non ci sentano parlare della vita economica e sociale del Paese nel prossimo anno.

È meglio che non ci ascoltino, signor Presidente, onorevoli colleghi, è meglio che non guardino questo mostro. Non so se sia la prima volta o una delle prime, ma, a prescindere da questo dato, una legge che consta di un articolo di 593 commi, senza alcuna distinzione in rubriche che aiutino a leggere e a organizzare la materia, non è solo qualcosa di molto vicino ad un pasticcio legislativo, ma è anche qualcosa di simile ad un insulto alla democrazia.

La mancanza di trasparenza si aggiunge ad una riduzione impressionante dei tempi del dibattito. Soltanto questa mattina chi ne ha avuto voglia ha potuto leggere un testo, risultato dell'eccezionale lavoro del Servizio studi, svolto nelle ore notturne, senza il quale non si può nemmeno scorrere un tale mostro legislativo.

Voglio ora addentrarmi nei contenuti della manovra, senza limitarmi alle questioni di forma, che pure sono importanti. Parlerò della ricerca, di questa Cenerentola della vita economica e sociale dell'Italia.

Ieri un gruppo di ricercatori italiani ha usato parole pesanti: siamo alla canna del gas, siamo alla fine. Vorrei ricordare che presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il maggior ente di ricerca italiano, le assunzioni sono bloccate da tre anni e questa legge prolunga tale blocco per ulteriori tre anni, quando l'età media dei ricercatori del CNR supera i cinquantaquattro anni.

Stiamo uccidendo il CNR; stiamo uccidendo la ricerca italiana, stiamo soffocando il massimo ente di ricerca italiano, quello dove sono nate l'informatica, la genetica e la biotecnologia italiane, dove hanno avuto origine gran parte dei successi della ricerca italiana negli scorsi quarant'anni. Lo stiamo uccidendo con un blocco delle assunzioni per sei anni

consecutivi, in presenza di un'età media dei ricercatori superiore a cinquantaquattro anni.

Non solo, con mossa ridicola, chiediamo che il CNR riduca le sue piante organiche, fittizie visto che non sono coperte, del cinque per cento. Sapete perché? Perché ci sono i computer, perché con i computer gli uffici funzionano con meno personale. Al CNR? Ma sapete di cosa parlate? Siete in grado di fornire a questi nostri ricercatori – che non vogliono andare all'estero, ma che ci andranno perché non potranno fare altrimenti – una sola motivazione reale per questa punizione (tre anni più tre anni) che avete inventato?

So, e non voglio negarlo, che un altro comparto della ricerca pubblica, l'università, ha avuto quest'anno un miglior trattamento. Lo riconosco e ne sono soddisfatto, ma non si usano due pesi e due misure, anche perché l'aumento che hanno avuto i finanziamenti per l'università è stato più che compensato da diminuzioni in altri settori del sistema del sapere: scuola e ricerca. Vadano, quei soldi in più per l'università, a colmare gli aumenti automatici di stipendio mai rimborsati, ma non si dica che sono un investimento nella ricerca dell'Italia.

Potrei elencare decine di interventi, ma per carità di Patria ne citerò solo alcuni, alla spicciolata. Questa finanziaria è fatta di spesucce suddivise in infiniti piccoli capitoli. Una finanziaria extraparlamentare in senso tecnico, che ha accontentato questa o quella *lobby*.

Faccio alcuni esempi, che vanno citati. Il centro San Raffaele del Monte Tabor, sicuramente di grande interesse scientifico nel campo medico, riceve 15 milioni di euro. Voi direte: a seguito di un'accurata valutazione nazionale ed internazionale dei valori in campo.

SALERNO *(AN)*. Sono dell'anno scorso.

MODICA *(DS-U)*. No, niente.

Sappiamo che una scuola di ateneo a me ignota, la «Jean Monnet» (di quale università, non lo sappiamo), si trasforma per legge in facoltà, saltando a piè pari tutte le regole di programmazione dello sviluppo dell'università. Questa scuola riceve due milioni annui, da ora in poi. Quindi, avremo un piccolo fondo nel bilancio dello Stato ad essa destinato. Sarà importantissima, non dico di no, ma è un pezzetto di un'anonima università.

Si accontenta un po' il CNR. Sapete come? Si crea un osservatorio sul mercato creditizio regionale e si affida al CNR (comma 242) il compito di provvedere. Al CNR? Vi siete mai chiesti quali siano le sue reali attività? Davvero tra queste c'è quella di monitorare il mercato creditizio regionale?

Per l'aeroporto «Cristoforo Colombo» – giustissimo – si dà un milione di euro.

Nel comma 251, poi, è previsto un aumento di due milioni di euro per la proroga di un intervento della scorsa finanziaria. Neanche il Servi-

zio studi è riuscito a capire a cosa si riferisse e pudicamente non vi ha fatto riferimento.

Potrei anche continuare; è incredibile dover fare questo tipo di elencazione. Nella finanziaria manca totalmente una politica e questa è forse la cosa più grave cui assistiamo.

Fatemi parlare della scuola, altra Cenerentola, checché se ne dica, di questa finanziaria. Per una riforma il cui costo era stato valutato dal ministro Moratti in 8 miliardi di euro, si danno 110 milioni. Ci vorranno molti anni per raggiungere gli obiettivi della riforma, se non ho sbagliato i calcoli, circa 80. Questi soldi non sono per tutti gli interventi, ma hanno delle priorità. Sapete quale priorità manca? Quella che tutta l'Italia ha chiesto nell'inverno scorso: il tempo pieno e il tempo prolungato per i ragazzi delle elementari e delle medie. Non è una priorità per cui si possa utilizzare questo denaro.

C'è l'incredibile storia dell'insegnamento dell'inglese. In Italia siamo molto indietro per la matematica, per la lettura e, aggiungo, per le lingue straniere: lo sappiamo, purtroppo. Come si pensa di risolvere una questione che rappresenta una delle famose tre «I», quella dell'inglese? Molto semplicemente. Si prendono 14.200 (il numero non l'ho inventato io, ma è riportato nella finanziaria) maestri e maestre elementari che non hanno mai studiato la lingua inglese (e non è una loro colpa, naturalmente, perché per poter insegnare una lingua non basta aver frequentato per qualche ora un corso pubblico o privato), quindi privi di requisiti, li si obbliga a partecipare a corsi di formazione (ripeto: li si obbliga a partecipare) e si attribuisce loro il dovere di insegnare l'inglese.

Dunque, ai nostri ragazzi, alle nostre bambine e ai nostri bambini che frequentano le scuole elementari l'inglese sarà insegnato da persone che avranno come unico titolo un breve corso di formazione per insegnanti...

FERRARA *(FI)*. Si tratta di insegnanti di lingua francese.

MODICA *(DS-U)*. No, mi scusi senatore Ferrara: la pregherei di non interrompermi e comunque ho ragione io.

FERRARA *(FI)*. Si tratta di insegnanti di francese che hanno vinto il concorso e che vengono dirottati sull'inglese, perché il francese viene meno utilizzato.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Non è così.

MODICA *(DS-U)*. Non è vero, senatore Ferrara: se lei leggerà il comma 133, si renderà conto che non è così.

Tutto ciò – e mi avvio a concludere – nel momento in cui viene pesantemente ridotta la spesa possibile per le supplenze.

Tenete conto che sono tra quelli che pensano che il problema del personale della scuola è difficile, delicato e su di esso bisognerebbe intervenire. Si tratta di un problema insieme didattico e sociale, perché in molte

Regioni del Paese è anche un problema sociale grave. Il Governo, con la finanziaria, propone in questo settore una sforbiciata di oltre il 20 per cento. Non ci sono nuove assunzioni e gli organici sono bloccati a quelli dell'anno scorso; vengono inoltre sforbiciati i fondi per le supplenze. Mi domando: come si pensa di far funzionare la scuola se non con l'usuale sfondamento cui assistiamo e abbiamo assistito ogni anno?

Capisco che possiamo essere contenti che il Governo si affidi, per il monitoraggio delle politiche pubbliche, ad enti esterni, attribuendo loro 6 milioni di euro (che non sono pochissimi) ed esternalizzando anche una delle funzioni tipiche di ogni struttura di Governo. Capisco che siamo moderni e in questa finanziaria abbiamo l'*all digital* e il T-*Government*. Mi domando, però: se tra dieci anni qualcuno volesse studiarla, riuscirà a capire a cosa faceva riferimento questa legge (perché non si tratta di espressioni particolarmente diffuse)?

Concludo osservando che questa, come tante altre, è una legge che diseduca il Paese non solo perché taglia i fondi per l'educazione in senso lato (perché sono educazione anche la ricerca, la scuola e la società, che rappresentano elementi di crescita del patrimonio culturale del Paese), ma anche perché il nostro Paese scopre di non avere più la capacità di progettare il futuro: questa è la più terribile delle diseducazioni, è l'ennesimo condono, l'ennesimo successo delle *lobbies*, delle furbizie, l'ennesima rinuncia a sperare. Questo costituisce il dato più negativo della finanziaria in esame.

Noi certamente non vi daremo la fiducia, ma la fiducia non ve la darà più nemmeno il Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Betta).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, non mi ha troppo convinto, per la gran parte, l'intervento svolto dal collega Modica, perché evoca una diseducazione del Paese che sarebbe stata causata da questa maggioranza e dal Governo in carica. Non viene però ricordato quanta diseducazione si è accumulata nei cinque anni di Governo di centro-sinistra. In tema di educazione, e parlando di figli, si è dimenticata totalmente la famiglia, che nel 2001 ci è stata consegnata come la più tassata, più vessata e più dimenticata, per non dire la più umiliata, di tutta Europa.

Per non parlare poi dei pensionati, dei tanti interventi sociali che presentano un aspetto se vogliamo educativo perché più sociale, nella direzione di un maggior rapporto con il Paese, rispetto a tanti altri provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria.

Verrebbe da chiedersi se il collega Modica non sia sprofondato in qualche Paese che non conosceva prima: prima del 2001 forse l'Italia era quell'Eldorado del quale lui si ricorda, un Paese delle meraviglie; dopo il maggio 2001, stranamente, questo Paese delle meraviglie scompare e ritorna ad essere un Paese diverso.

Dovrebbe invece ricordare, non solo lui, ma anche gli altri colleghi di maggioranza, come in realtà nel maggio 2001, quando questa coalizione vinse le elezioni, il Paese che ci venne consegnato era afflitto da mali strutturali irrisolti. A questi mali le maggioranze che avevano governato prima, compresa quella che aveva governato fino a maggio 2001, non erano riuscite ad apportare alcun tipo di sollievo, alcun tipo di soluzione, alcun tipo di cambiamento positivo.

Dunque, un Paese fermo agli anni Sessanta, signor Presidente, dove non un metro di nuova autostrada era stato costruito nei cinque anni precedenti, non un metro di ferrovia nuova (parliamo di alta velocità, quasi un miraggio nel maggio 2001); quindi, un Paese estremamente ingessato, estremamente invecchiato nella struttura, nelle regole, nei mercati del lavoro, nei mercati finanziari. E poi, lo abbiamo visto: i risultati, i cocci, li abbiamo raccolti in questi tre anni di Governo.

Ma vengo al dunque e parlo della finanziaria, perché credo che sia questo l'intervento che sono deputato a fare.

Questa finanziaria ha registrato tre passaggi fondamentali costituiti, innanzitutto – primo passaggio – dal momento in cui ci è stato consegnato dalla Camera dei deputati il testo originario della finanziaria, contenente alcuni strumenti di accortezza, di diligenza e di buon senso nell'amministrare i conti pubblici: mi riferisco al tetto del 2 per cento sull'aumento delle spese, ma anche ad una certa accelerazione di altri provvedimenti che sono intervenuti da quella data ad oggi.

Abbiamo quindi avuto il primo maxiemendamento del Governo, l'articolo 16-*bis*, che ha voluto introdurre con un'accelerazione la riforma delle aliquote fiscali. In un secondo momento, abbiamo avuto ancora un maxiemendamento del Governo; come terzo passaggio, infine, dobbiamo capire che questa maggioranza si è fatto carico di alcune emergenze del Paese.

Vorrei ricordare in particolare l'ultima, quella degli oltre 12.000 forestali della Calabria che, a partire dal 1º gennaio 2005, sarebbero stati licenziati, non avrebbero più avuto un rapporto di lavoro. Un'altra emergenza è stata costituita dall'adempimento di alcuni accordi, come quello su Roma Capitale, come alcuni grandi provvedimenti di natura sanitaria (la spesa farmaceutica), tutti provvedimenti d'emergenza che hanno obbligato il Governo a riprodurre un maxiemendamento, quello che noi ci accingeremo a votare con la procedura della fiducia.

Signor Presidente, nell'ultimo maxiemendamento governativo, la copertura, dal punto di vista tecnico della Commissione bilancio, è stata fornita. Noi abbiamo avuto, con il secondo maxiemendamento, rispetto alla prima formulazione dell'articolo 16-*bis*, un aumento di oneri da parte dello Stato di circa 2 miliardi e 100 milioni di euro, coperti per 550 milioni con l'aumento delle imposte indirette (bollo, registro, tasse e concessioni governative); per circa 954 milioni di euro, con anticipazioni per dismissioni del patrimonio immobiliare da parte della Cassa depositi e prestiti e infine, per 650 milioni, con maggiori entrate derivanti dall'incre-

mento delle percentuali di cauzione che il sistema bancario versa annualmente allo Stato.

Anche quest'ultima voce di entrata è effettivamente tale, non è soltanto anticipazione di cassa, perché si tratta di una disponibilità che annualmente è, appunto, a disposizione dello Stato, del Governo, e quindi correttamente il Governo l'ha stanziata per questa misura di copertura.

Ma parliamo di una finanziaria che, con il maxiemendamento, compone la quarta manovra finanziaria dell'attuale Governo. Va ricordato ai colleghi della minoranza che questa quarta manovra finanziaria, in realtà, non ha comportato una lira prima e un euro poi di maggiori imposte dirette ai cittadini italiani, né di maggiori oneri e imposte verso le imprese. È la quarta finanziaria che non grava sul sistema produttivo, sul sistema trainante del Paese.

È una finanziaria che finalmente ha colto nel segno – mi riferisco di nuovo all'intervento del senatore Modica – per quanto riguarda l'educazione, considerato che in qualche maniera reintroduce un rispetto per i valori sociali, perché finalmente con la finanziaria torniamo a dare un premio alla famiglia, cari colleghi.

Con il nuovo sistema di tassazione, che vorremmo definire detassazione della famiglia, viene finalmente valorizzato di nuovo il nucleo familiare, la famiglia con figli, la famiglia all'interno della quale vivono gli anziani. Questo valore sociale viene finalmente premiato, e viene premiato da un Governo di centro-destra con una detassazione significativa.

Quando si parla del maggior beneficio al 40 per cento degli italiani, ci riferiamo al 40 per cento delle famiglie che hanno all'interno del nucleo familiare più di un figlio, cosa che in questo Paese ormai non accade più perché il tasso di natalità è caduto. È il Paese in cui si registrano contemporaneamente il più alto tasso di invecchiamento della popolazione e la più bassa natalità. Allora abbiamo pensato che forse il premio più forte va dato a quelle famiglie che hanno ancora un tasso di natalità significativo, cioè più di un figlio.

È una finanziaria che finalmente ritrova anche i temi cari – questi sì – al centro-destra e che riguardano la sicurezza, con circa 2.500 uomini tra Polizia di Stato e carabinieri, con un intervento sui Vigili del fuoco per dare più protezione al territorio. Si prevedono, infatti, 500 assunzioni di Vigili del fuoco effettivi.

È una finanziaria, cari colleghi, che sicuramente segna una svolta decisa e chiara nella mentalità, soprattutto dal punto di vista della serietà. In questi anni ci siamo sempre un po' dimenticati che gli impegni vanno mantenuti, e non lo dico per questa maggioranza che in tre anni e mezzo di Governo ha mantenuto sempre gli impegni assunti.

Ringrazio – lo dico pubblicamente – il presidente del Consiglio Berlusconi per aver voluto mantenere l'impegno che dal 1º gennaio 2005 sarebbe stata avviata concretamente la riforma delle aliquote fiscali, anche se i conti non ce lo permettevano.

Abbiamo stretto la cinghia, ma abbiamo voluto mantenere gli impegni con gli italiani, e dal 1º gennaio 2005 ci sarà la seconda significativa

riduzione delle imposte. Vorrei ricordarlo di nuovo pubblicamente: in tre anni e mezzo, con il primo modulo il 1º gennaio 2003 e con il secondo modulo dal 1º gennaio 2005, abbiamo ridotto le tasse agli italiani per circa 26.000 miliardi di vecchie lire.

Questo dato rappresenta non soltanto una soddisfazione per il Governo e la maggioranza, ma vuole anche condannare e mettere con le spalle al muro il centro-sinistra che, con demagogia, non ha mai prodotto nulla su questo versante, non ha prodotto una detassazione della famiglia, non ha mai ridotto le imposte ai cittadini mentre questo Governo lo ha fatto; non ha mai posto veramente il problema del mondo del lavoro, delle nuove regole.

Anzi, vorrei ricordare agli italiani che fu proprio il centro-sinistra, che ora ci accusa così tanto di non diminuire ancor più l'IRAP e di non cancellarla, a regalare quella tassa. Fu l'allora ministro dei DS Visco che introdusse la più iniqua e la più negativa delle imposte che la storia tributaria di un Paese occidentale ha mai registrato, ossia l'IRAP, l'imposta che tassa il lavoro e lo disincentiva, che detassa non so quali tipi di aree commerciali, ma che in realtà penalizza fortemente le imprese, perché tassa il lavoro – ripeto – e le imprese che hanno più debiti verso le banche.

In un Paese in cui il sistema delle piccole e medie imprese è tra i più altamente indebitati d'Europa questo significa non parlare di tasse, ma vuol dire creare zavorre, pesi e tassazioni inique e vessatorie di un sistema che invece è il nerbo e costituisce l'80 per cento del sistema produttivo del Paese. Altro che competitività, cari colleghi!

Avviandomi alla conclusione, voglio dire che questa quarta manovra finanziaria ci pone veramente al cospetto dei Paesi europei maggiormente rappresentativi (Francia, Germania, grandi Paesi) perché è di nuovo una finanziaria per lo sviluppo e la competitività.

L'IRAP è stata significativamente diminuita abbattendo i costi per la ricerca e per le nuove assunzioni e questo la dice lunga sull'attenzione dell'attuale Governo sulla famiglia, sulla competitività, sulle imprese e sulla sicurezza del Paese. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

GASBARRI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, con il mio intervento voglio modestamente richiamare la vostra attenzione su quella parte del maxiemendamento che tratta della Protezione civile, al fine di impedire che la sacrosanta centralità del dibattito sui temi più propri della manovra finanziaria riesca a far passare sotto silenzio la gravità di quanto contenuto nel comma 208.

Per il breve tempo a disposizione non mi è concesso di approfondire il comma 207 sull'assicurazione da rischi derivanti da calamità naturali o il comma 209 che, in gran parte, va detto, ha mitigato il testo originario

che era espressione di logiche di collegio incredibilmente protagoniste anche quando si parla di terremoti e alluvioni.

Il comma 208 stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'ordinanza di protezione civile costituiscono per questo Governo il meccanismo degli interventi cosiddetti di protezione civile. Si continua sulla strada aperta dalla legge n. 401 del 2001, la legge che ha introdotto il concetto di «grandi eventi».

È grazie a questa legge che il Presidente del Consiglio e il capo del Dipartimento hanno introdotto un radicale cambiamento nella Protezione civile, in particolare con l'impiego del potere di ordinanza in deroga, utilizzato in maniera indiscriminata per interventi che con la protezione civile hanno ben poco o nulla a che fare.

Dal varo della legge 9 novembre 2001, n. 401, e dei successivi e parziali ritocchi e, infine, con questa finanziaria si è arrivati alla codificazione finale da parte del Governo, e della maggioranza che domani gli dovrà votare la fiducia, di una chiara e decisa volontà di trasformare alla radice la Protezione civile.

Si tratta di una diabolica perseveranza a percorrere il terreno (come l'ha definito giusto un anno fa la Commissione europea nell'avviare una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese) del ricorso sistematico allo strumento dell'ordinanza in deroga.

Dopo questa legge finanziaria il Parlamento per avere informazioni sull'attività di protezione civile nel nostro Paese, per avere notizie sulle modalità di ricostruzione nelle zone colpite da calamità naturali o sulla ripartizione dei contributi ai cosiddetti soggetti competenti dovrà rivolgersi ai *media*, tenuto conto che esso è stato completamento esautorato dei suoi compiti in un settore delicato qual è appunto quello della protezione civile. Un vero e proprio esproprio.

Dicevamo della procedura di infrazione della Commissione europea. Essa è stata avviata il 16 dicembre dello scorso anno nei confronti dell'Italia e si riferisce in particolare agli appalti per l'acquisizione di beni e servizi per cui si ricorre costantemente alla trattativa privata, evitando ogni forma di pubblicità anche nei casi in cui non si ravvisa quella «estrema urgenza» prevista anche dalla normative comunitarie e che renderebbe possibile la deroga alla predette norme.

In particolare, viene tra l'altro contestato: il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza con successiva emanazione di ordinanze in deroga relative a situazioni che, pur generando un'indubbia situazione di malessere, non rappresentano un evento improvviso ma durano da molto tempo e che non sono state risolte anche in presenza di interventi programmati e finanziati, per evidente incapacità degli organismi preposti quali, ad esempio, la gestione dei rifiuti, il dissesto degli acquedotti e simili.

Le ordinanze in deroga e i successivi contratti a trattativa privata vengono effettuati anche quando gli interventi da eseguire, i cosiddetti grandi eventi, sono infatti noti e programmati con largo anticipo, anche di anni, e vi sarebbe di conseguenza tutto il tempo necessario per seguire

le ordinarie procedure di gara, eventualmente accelerate come ben prevede la normativa comunitaria.

Lo stato di emergenza viene quasi sempre prorogato indefinitamente per poter portare a termine, in tempi lunghissimi, gli interventi. Vista tale durata, non si può più parlare di urgenza e potrebbero tranquillamente osservarsi le normative ordinarie per gli appalti.

L'uso che viene fatto dall'attuale Governo del sistema di protezione civile denuncia una preoccupante tendenza ad utilizzare tale strumento, concepito per affrontare le reali situazioni di emergenza, per realizzare invece ogni iniziativa di interesse dell'Esecutivo o di qualcuno dei suoi autorevoli membri, scavalcando allegramente le leggi dello Stato e la volontà del Parlamento che di tali iniziative viene a conoscenza solo dagli organi di stampa.

È stato dichiarato lo stato di emergenza per le situazioni più varie: dagli approvvigionamenti idrici ai problemi di conferimento dei rifiuti urbani fino a quelli della mobilità a Milano o a Catania, al traffico lagunare di Venezia, alla rottamazione dei veicoli a Palermo, al crollo di un semplice edificio a Napoli, ad un attentato terroristico all'ovovia dell'Abetone, all'attraversamento di mezzi pesanti nelle città di Messina e di Villa S. Giovanni, all'aereo finito sul Pirellone di Milano e simili. Ma non solo.

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato «grande evento» il vertice INCE di Trieste, il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il vertice NATO-Federazione russa, la cerimonia di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina, la cerimonia di canonizzazione di Josemaría Escrivá, l'incontro internazionale per la pace del settembre 2002 nella città di Palermo, il IV centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino, la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, l'incontro nazionale dell'Azione cattolica dello scorso settembre a Loreto, e si sta preparando in questi giorni la gestione della fase preliminare della regata velica a Trapani, per la quale si sono verificati già i primi arresti per corruzione e la magistratura parla di infiltrazioni mafiose. Si è addirittura dichiarato lo stato di emergenza per l'afflusso di extracomunitari o per la situazione internazionale o per la sindrome respiratoria acuta.

A fronte di questa marea di dichiarazioni di emergenza, circa il 50 per cento delle ordinanze ha riguardato eventi difficilmente classificabili di protezione civile. Quello che appare più grave, a parte ogni altra considerazione, è il fatto che, concentrato sui problemi dell'organizzazione dei grandi eventi o della realizzazione di interventi infrastrutturali che avrebbero dovuto rientrare nella competenza ordinaria di appositi Ministeri, il Dipartimento della protezione civile sta del tutto trascurando le attività di previsione e prevenzione.

Il volontariato, ancor più importante dopo l'abolizione della leva obbligatoria, resta abbandonato a se stesso, conteso e talvolta ricattato tra poteri regionali – è il caso della Regione Lazio – e locali, e le esercitazioni di protezione civile sono diventate un ricordo.

Signor Presidente, nonostante e proprio per questa pervicace volontà di esproprio del Parlamento, ci sentiamo sempre più impegnati a vigilare e

a denunciare con forza l'uso distorto di una struttura trasformata in qualcosa che sta tra una agenzia di affari ed uno strumento di propaganda governativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, come altri colleghi, sono già intervenuto ieri nella discussione generale sul disegno di legge finanziaria, soffermandomi maggiormente sugli aspetti di economia politica.

Oggi, in occasione del dibattito sulla fiducia (cioè di una discussione che stiamo svolgendo mutuando il Regolamento su un emendamento e quindi in discussione generale sull'emendamento stesso), non soltanto prosegue la trattazione dei temi economici della produzione legislativa in atto, ma viene anche naturale affrontare gli aspetti istituzionali (cioè perché e per come è stata posta la fiducia), sviluppando un confronto dialettico con le riserve e le critiche dei colleghi della minoranza.

Ci troviamo oggi ad approvare i disegni di legge finanziaria e di bilancio. Come tutti sappiamo, si fa riferimento in primo luogo all'articolo 81 della Costituzione e poi, in sottordine, alle norme sulla contabilità dello Stato.

Nel fare questi riferimenti e nell'intervenire sulla questione di fiducia posta, non possiamo non tenere in considerazione che – come prima ipotesi pregiudiziale rispetto al ragionamento svolto – la fiducia è una prerogativa che la Costituzione prevede per il Governo; il fatto che se ne parli ha una connotazione di tipo politico generale, che trova fondamento nelle discussione e nei dibattiti svolti nel passato. Tuttavia, bisogna rivedere tale dibattito alla luce della nuova Costituzione materiale.

Perché dico questo? In una democrazia parlamentare, il Parlamento ha in qualsiasi momento la possibilità, votando una mozione di sfiducia, di togliere la fiducia al Governo, che conseguentemente dovrebbe dimettersi; oppure, il Governo ha la possibilità di porre la questione di fiducia sui propri atti, chiamando il Parlamento a rinnovare la fiducia all'Esecutivo, facendo decadere le proposte di modifica che il Parlamento ha presentato.

Perché oggi il discorso, almeno per la fiducia, diventa completamente diverso? La questione di fiducia è stata posta 42 volte dal 1981 ad oggi e, con riferimento alla legge finanziaria, soltanto due volte negli ultimi nove anni.

Ciò aiuta a svolgere un ragionamento di tipo deduttivo sulla apposizione della questione di fiducia sulle leggi finanziarie. Perché è stata posta soltanto due volte negli ultimi nove anni, cioè una volta nella precedente legislatura, con il Governo Prodi, e una volta in questa legislatura? Perché è cambiato l'assetto istituzionale. Siamo in una democrazia che si avvia ad essere sempre più presidenziale e quindi l'Esecutivo ha una forza tale che il parere espresso dal Governo nell'ambito del procedimento di formazione della legge finanziaria si configura esso stesso, di fatto, come una

posizione della questione di fiducia. Allora, perché i due casi, quello del 1996 e quello di oggi?

Prima di parlare di oggi, anche per avere l'attenzione di qualcuno, mi riferirò ad un intervento svolto nel 1996 da codesta Presidenza, senatore Salvi, che, per giustificare che venisse posta la questione di fiducia, fece in quell'occasione un ragionamento che mi accingo a fare anch'io.

PRESIDENTE. Faccia liberamente. Naturalmente, non posso interloquire da questo banco.

FERRARA *(FI)*. Leggerò anche parte del Resoconto. Cosa sosteneva allora il senatore Salvi? Bisogna riconoscere che si era in un momento in cui la nuova materialità si era costituita di recente, con l'elezione del nuovo Parlamento e del nuovo Governo Prodi, che veniva ad essere il primo Governo presidenzialista della Seconda Repubblica.

C'era una necessità, diceva il senatore Salvi: in un momento di così grande trasformazione, con un Governo appena insediato, non si poteva stare a discutere 3.500 emendamenti; facendo un rapido calcolo, visto che il dato matematico ha la sua importanza, perché anche l'aritmetica conta, 3.500 emendamenti richiedono cinquantasette ore di lavoro.

Che coincidenza! Se facciamo il conto di quanto tempo verrebbe ad occupare la discussione oggi, ritroviamo la stessa cifra; trenta ore per la discussione generale, più quattordici per la maggioranza e tredici ore per l'opposizione per l'esame degli emendamenti, dà un totale di circa cinquantasette ore, come la volta precedente.

Dividendo questo numero per dodici ore al giorno (un po' più dell'orario di un lavoratore metalmeccanico), si finisce per impegnare completamente cinque giorni; e cinque giorni, secondo il senatore Salvi nel 1996, significavano andare all'esercizio provvisorio. In una democrazia che vuole produrre velocemente i suoi effetti e incidere in modo da dare un impulso positivo, per far sì che l'economia si avvii verso un percorso più virtuoso (come richiesto dalle parti sociali, dalla contingenza internazionale, eccetera), impedisce che si possano aspettare cinque giorni.

Di fatto, è quello che sta succedendo in questo momento. Lo scandalo ritrova un elemento colposo nell'opposizione: il famoso emendamento Boccia fece sì che alla Camera venissero di fatto impiegati tre giorni in più. Un altro elemento colposo è dovuto ad una coincidenza astrale: di fatto, la festività dell'8 dicembre, a metà settimana, ha richiesto qualche giorno in più di discussione anche al Senato. Quindi, per non andare all'esercizio provvisorio, si pone la fiducia.

Si pone la fiducia anche per un altro motivo, che allora rilevava non soltanto il senatore Salvi, ma anche il senatore Fassone: perché, di fatto, la legge finanziaria consiste ormai di due parti fondamentali. Una è la proposta del Governo, su cui non si incide tanto in Parlamento, perché così tanto condivisa dalla maggioranza che gli emendamenti della maggioranza stessa vengono immediatamente ritirati.

Un'altra è la finanziaria che si fa dappertutto nel mondo, cioè la finanziaria del Parlamento, la finanziaria di spesa. Ci sono Parlamenti in cui queste due parti vengono trattate in modo diverso. La proposta del Governo, che è inemendabile, e la proposta del Parlamento – si guardi a ciò che avviene nel Senato americano – vanno inseguendosi fino a sovrapporsi; si perviene così al bilancio dello Stato. Che la proposta di bilancio del Parlamento negli Stati Uniti venga approvata anche dopo il 31 dicembre non costituisce nessuno scandalo, perché l'importante è la proposta del Governo, che ha immediate conseguenze ed eventualmente finisce con una limitazione delle spese voluta dal Governo, in modo da adeguarsi alle spese votate dal Parlamento; questa sovrapposizione può avere luogo anche nei mesi successivi, senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio.

Quello americano è un sistema che non è stato adottato neanche in Gran Bretagna; quindi, non è da spiegare più di tanto per volerne mutuare o copiare le modalità. Ho fatto questo ragionamento soltanto per dire che il presidenzialismo (e quindi una trasformazione come quella che sta di fatto avvenendo in Italia) comporta questa lettura, alla quale non siamo ancora ben abituati.

Nascono a questo punto le critiche della minoranza, che investono, da un lato, aspetti macroeconomici. Gli interventi del senatore Morando, in Commissione e in Aula, e del senatore D'Amico hanno criticato l'impostazione dell'abbassamento del carico fiscale. In realtà, non abbiamo diminuito le tasse, ma abbiamo cercato di incidere sul sistema dei tributi, lavorando sulle imposte.

Quando si cerca di fare confusione, come ha fatto il senatore D'Amico, che pure è un esperto di diritto finanziario, l'operazione assume il significato della politica, della contrapposizione naturale tra opposizione e maggioranza che non rende giustizia alla verità.

Altre critiche non vertono sulle proposte governative, bensì su scelte del Parlamento. Il senatore Modica ha richiamato un elenco di spese e spesucce criticabilissime, ma è un fenomeno comune a tutti i Parlamenti del mondo che accanto alla manovra finanziaria del Governo vi siano scelte del Parlamento e voler sottrarre al singolo senatore la possibilità di proporre interventi, poi condivisi dalla maggioranza, significa limitare le prerogative parlamentari, ridimensionare la democrazia e la capacità di proposta del Parlamento.

Le decisioni circa la destinazione delle risorse si inseriscono, comunque, in un disegno complessivo molto più importante, che ha dato continuità a quanto disposto dalla precedente finanziaria, dalla legge obiettivo, dalle innovazioni introdotte nel mondo del lavoro e nella struttura amministrativa.

Ulteriori critiche riguardano i motivi alla base dell'impianto della proposta governativa. Se il Governo si trova a dover tagliare qua e là per abbassare le imposte – si argomenta – ciò accade perché l'Esecutivo non è stato attento all'aumento delle spese correnti.

Le spese correnti però non aumentano da un giorno all'altro in ragione di una scarsa attenzione, perché i sistemi di controllo interni ed

esterni sono numerosi. Le spese aumentano perché la legislazione precedente prevede questa possibilità. Se le spese per il pubblico impiego, per la sanità e per gli enti locali sono cresciute, dobbiamo risalire a ciò che è stato fatto con la riforma Bassanini, con la riforma sanitaria intervenuta prima della costituzione dell'attuale Governo, con i contratti pubblici sottoscritti nel 2000.

Se i contratti del 2000 avevano dato 100, era difficile in occasione del rinnovo nel 2002 dare zero. La spirale coinflazionistica avviata dal rinnovo dei contratti nel settore pubblico ha trovato difficoltà ad essere regolata e corretta nella precedente legislatura.

Signor Presidente, vorrei sapere di quanto tempo ancora dispongo.

PRESIDENTE. Lei ha ancora a disposizione sei minuti.

CADDEO *(DS-U)*. Hai ancora tempo per inventare.

FERRARA *(FI)*. L'operazione non mi risulta difficile: rispondere alle vostre osservazioni è molto facile; debbo, anzi, cercare di limitarmi per svolgere le considerazioni finali cui vengo richiamato dalla mia appartenenza e dalle mie convinzioni.

A proposito della spesa corrente, è stato inventato un sistema per le dirigenze comunali, ancor prima di passare dal controllo *ex ante* al controllo *ex post* in modo definitivo, che suscita molte difficoltà. È vero che per chiedere la responsabilità del dirigente dobbiamo poter corrispondere in modo adeguato alla prestazione del suo servizio, ma una trasformazione non completata ha finito per far pagare di più un servizio che non viene reso.

Sono questi gli effetti della riforma Bassanini. Noi sottolineavamo già negli anni 1997-1998 che l'eliminazione di tutti i controlli dei CORECO e della Corte dei conti avrebbe causato problemi. I dirigenti vengono nominati, rimossi e spostati, senza che il relativo provvedimento indichi i meriti e gli obiettivi che debbono essere raggiunti.

È difficile regolare questo sistema e introdurre sistemi di controllo diversi da quelli aboliti, perché, a prescindere dal colore politico degli enti locali, i controlli non li vuole più nessuno perché implicano maggiore responsabilità, maggiore efficienza ed efficacia e non possono non coniugarsi con un sistema di sanzioni.

Cosa ha fatto invece il Governo in una situazione di grandissima difficoltà internazionale, in una situazione di lenta ripresa industriale, in un quadro economico problematico? Ha mantenuto e dato forza alla sua proposta iniziale. Per inciso, ricordo che le proposte avanzate dai colleghi deputati hanno finito per essere riproposte nel maxiemendamento del Governo e con emendamenti presentati qui in Senato. Il Governo ha finito per dare forza al suo progetto iniziale, con una posizione sinergica rispetto al contesto generale di nuovo ottimismo, dapprima con il maxiemendamento fiscale.

Ci si chiede la fiducia sul maxiemendamento 1.2000, che introduce alcune misure che non erano prerogativa esclusiva del Parlamento: nuovi incentivi per diminuire il costo dei materiali da costruzione; un sistema per rinnovare l'aiuto all'industria editoriale; meccanismi per consentire nuove assunzioni di personale nei comparti della difesa e della sicurezza; un sistema che permetta alle Regioni di prevedere imposte da equilibrare la maggiore necessità di risorse per la sanità, stabilendo al tempo stesso che questa prerogativa è anche una sanzione, perché, nel momento in cui si aumenta la spesa sanitaria e si aumentano le tasse, si devono affrontare gli elettori.

I Governi regionali avranno dunque tutto l'interesse a non sottoporsi al duro giudizio del popolo e a mettere in campo i meccanismi necessari affinché la spesa sanitaria non aumenti. Questo meccanismo è giusto e noi finiamo per condividere il percorso, difficile, opinabile, come deve essere nel giusto gioco della democrazia, del Governo.

È una finanziaria che si rinnova totalmente, nell'ultimo periodo, e che finisce per trovare il nostro pieno ed assoluto consenso, stavolta non formale, ma sostanziale, che riaffermeremo non soltanto nelle Aule parlamentari, ma anche all'esterno, così che diventi sempre più forte e convinto, dopo averlo espresso con il voto previsto per la giornata di domani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento solo sui fondi per Roma capitale. Dopo un lungo braccio di ferro tra i rappresentanti romani della Casa delle Libertà e il Governo, sono comparsi nel maxiemendamento finanziamenti per 80 milioni per il 2005 e per 70 milioni per il 2006.

La città di Roma ha un bilancio che supera i 3,2 miliardi all'anno e ha una capacità di autofinanziarsi di oltre il 70 per cento. L'Amministrazione capitolina ha ridotto gli sprechi e ha aumentato i controlli all'evasione; razionalizzando le imposte e le tasse comunali ha registrato maggiori entrate per 60 milioni. Sono in piedi investimenti per circa sei miliardi di euro, portati avanti con rigore. Le maggiori agenzie internazionali di *rating* hanno assegnato la massima valutazione all'amministrazione capitolina, tanto che Roma ha potuto emettere *bond* trentennali per un miliardo di euro. L'ultima collocazione di 400 milioni servirà, tra l'altro, a ridurre di 20 milioni all'anno gli oneri per i mutui.

Gli investitori istituzionali europei e nazionali hanno dato fiducia a Roma e in poche ore sono arrivate consistenti adesioni all'emissione capitolina di titoli. Il Governo sembra, invece, non fidarsi di Roma e delle sue istituzioni e trova soldi per tutto e per tutti, tranne che per la Capitale. L'Esecutivo non capisce che Roma si fa carico di tutte le manifestazioni nazionali di piazza e dei relativi disagi, che è il principale centro italiano per l'accoglienza del turismo, che è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo.

Rispetto ad altre capitali europee, che hanno bilanci simili o superiori, Roma ha un *gap* di infrastrutture che non può essere sottovalutato e che, anzi, va colmato. Un esempio per tutti: Londra ha 19 linee di metropolitana, Parigi 14, Madrid ne ha 11, Mosca ha 250 chilometri su 11 linee, Roma ha solo 2 linee di metropolitana. Significa che Roma ha notevoli ritardi infrastrutturali, che con grande lungimiranza intendono essere colmati dal Campidoglio, che ha la piena fiducia dei cittadini.

Ecco perché di fronte ai problemi di Roma, alla grande dedizione della sua amministrazione, questo stanziamento di 150 milioni è sì utile, ma è una piccola cosa ed è lontano dalle promesse fatte, oltreché dagli stanziamenti precedenti.

Un Governo che non si fida di Roma e della sua voglia di investire e di crescere, non merita la fiducia dei senatori Popolari-Udeur.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il ricorso al voto di fiducia sanziona l'estrema debolezza politica di questa finanziaria, costruita attraverso rifacimenti successivi ed oggi incapace anche di affrontare la prova di un voto libero della stessa maggioranza.

Questa procedura, come è noto, irrigidisce e rende immodificabili i suoi contenuti, dopo che il dibattito in Commissione bilancio ha dimostrato la sua inadeguatezza, anche nei giudizi di buona parte della maggioranza, per creare le condizioni di uscita del Paese dall'attuale stato di stagnazione economica, di disuguaglianza e disagio sociali, di sfiducia di fronte al futuro.

Questo vale particolarmente per i problemi e le politiche del lavoro, in larga parte trascurati da tale provvedimento. Non so, signor Presidente, se ciò sia frutto del fatto che l'incremento dell'occupazione era stato, fino a poco tempo fa, l'unico parametro di segno positivo di un sistema produttivo e sociale segnato dalla crisi. Eppure anche questo patrimonio si è consumato ed ora l'occupazione è pressoché ferma, nonostante la tanto propagandata legge n. 30 del 2003, che doveva determinare una svolta all'insegna di una crescita consistente dei posti di lavoro.

Nel 2002, prima che tale legge fosse approvata, l'Italia, a fronte di una crescita molto contenuta del PIL (pari allo 0,4 per cento e alla metà di quello medio europeo) realizzò la più alta crescita di posti di lavoro di tutti i Paesi dell'Unione Europea. Allora erano nuovi posti di lavoro i due terzi dei quali erano a tempo indeterminato, riguardavano più le donne che gli uomini ed erano collocati, in prevalenza, nel Mezzogiorno.

Oggi, con tanta flessibilità a disposizione, il processo di precarizzazione del lavoro ha preso il sopravvento sulla stessa crescita dei posti di lavoro e ciò per l'assenza, nell'attuale legislazione, di due strumenti essenziali di una moderna politica del lavoro: mi riferisco, innanzi tutto, ad un sistema universale di ammortizzatori sociali e ad un sistema efficace di alternanza tra formazione e lavoro.

Questa finanziaria, signor Presidente, non compie alcuna scelta in tema di riforma degli ammortizzatori sociali; si limita, secondo la più scontata e inefficace tradizione, a prorogare per un po' di tempo l'esistente solo per alcuni punti di crisi, e rinvia ad un indefinito futuro l'ormai non più credibile riforma.

Con questa assenza di cornice finanziaria, il disegno di legge n. 848-*bis*, in discussione da anni in Commissione lavoro al Senato, è destinato a rimanere lettera morta. In tal modo il lavoro precario sta facendo crescere, soprattutto nei giovani, quello spirito di sfiducia, di paura e preoccupazione di fronte al futuro, che rappresenta una contraddizione radicale con ogni volontà di sviluppo economico e sociale di un Paese.

Del resto, questa propensione del Governo a cercare di rattoppare i buchi presenti nella finanza pubblica anche con la precarizzazione del lavoro è dimostrata dalle norme che incentivano e consolidano i rapporti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, un processo che in alcune amministrazioni ha raggiunto livelli preoccupanti, superiori al 30 per cento del personale, con evidenti effetti negativi nella qualità dei servizi erogati per i cittadini.

L'altro buco nero della politica del lavoro è rappresentato dallo stato comatoso in cui si è ridotto l'intervento formativo connesso al lavoro. Con le ultime scelte, dentro e dopo la legge n. 30 del 2003, si sta progressivamente distruggendo una regola che rimane una necessità per evitare la precarietà del lavoro, cioè connettere strettamente ogni ingresso al lavoro, specie dei giovani, con un sostanzioso intervento formativo, come avvio di un processo di formazione continua che deve realizzarsi durante tutta la vita lavorativa.

In materia di apprendistato si sta annullando un lavoro di anni tendente ad irrobustire e qualificare la formazione in questo rapporto di lavoro, per avvicinarsi, almeno in parte, agli analoghi rapporti di lavoro esistenti negli altri Paesi europei. Ora la figura dell'apprendistato professionalizzante si può realizzare con un semplice accompagnamento nel lavoro, non rispettoso dell'esigenza della crescita professionale soggettiva del lavoratore, indispensabile per rendere meno marginale la sua collocazione nel mercato del lavoro. In più, sullo stesso segmento di età (18-29 anni) è possibile attivare un contratto di inserimento privo di formazione e quindi in competizione negativa con l'apprendistato.

In questo campo, signor Presidente, stiamo ritornando alle condizioni degli anni Cinquanta, con effetti ulteriormente deprimenti in termini di qualità del lavoro e di competitività del sistema produttivo.

Teniamo poi presente che in materia di formazione continua non siamo ancora riusciti a decollare ad un livello dignitoso (in questa finanziaria si è introdotto alla Camera un emendamento, richiesto dalle parti sociali, per garantire almeno le poche risorse attualmente erogate, che sono ferme dal 1978).

Ma mentre noi ci dibattiamo in difficoltà e ritardi colpevoli, gli altri Paesi stanno investendo in modo consistente in direzione della società della conoscenza, secondo la strategia europea di Lisbona.

La Francia, che attualmente nel complesso del sistema formativo, spende almeno tre volte il nostro Paese, in materia di formazione continua investe una percentuale della massa salariale pari a cinque volte l'Italia e nello scorso agosto ha introdotto per legge il diritto di ogni lavoratore di utilizzare 20 ore all'anno per tale formazione. Una situazione analoga esiste in Germania e anche questo spiega la diversa capacità di competizione sul mercato globale di questi Paesi rispetto al nostro, come ci ricordava nel dibattito precedente il collega Morando.

Va nella medesima direzione di riduzione del livello di efficienza del sistema formativo anche la progressiva precarizzazione dell'ISFOL, un istituto di ricerca e monitoraggio in questo campo che in questi anni ha svolto un lavoro prezioso di raccordo tra il Ministero del lavoro e quello della pubblica istruzione e di collaborazione con le Regioni.

Questa finanziaria considera l'ISFOL come soggetto di ricerca per quanto riguarda l'assetto dell'organico, al fine di creare un posto di lavoro per qualche dirigente, ma vuole trasformarlo in un organismo privo di autonomia, alle strette dipendenze del Ministero del lavoro, per svolgere un'attività diversa e meno qualificata. Questo era il senso dell'articolo 14 del testo della finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati e giustamente bocciato dalla nostra Commissione bilancio.

Questa sottovalutazione colpevole della priorità di una politica di valorizzazione del fattore lavoro trova un'ulteriore conferma nel totale rifiuto di quel rapporto cooperativo di concertazione con le parti sociali che è stato uno dei fattori determinanti del progetto di risanamento e di qualificazione della finanza pubblica e di sviluppo nel corso degli anni Novanta e che ha costituito uno dei pochi differenziali positivi del nostro Paese in termini di capitale sociale rispetto agli altri competitori europei.

Ma questa finanziaria, signor Presidente, presenta altri punti carenti in materia previdenziale e di servizi dello Stato sociale. Dopo una riforma previdenziale che ha lasciato aperti tutti i problemi di equità sociale, oggi il Governo si propone di affrontare l'attuazione della delega in materia di previdenza complementare con insufficienti risorse stanziate. In questo modo, il secondo pilastro del sistema previdenziale, che nel nostro Paese rappresenta una necessità urgente e inderogabile, corre il rischio di un decollo stentato ed insufficiente per garantire prestazioni complessive adeguate ad impedire il precipitare di molti in condizioni di povertà al termine del lavoro.

Concludendo, signor Presidente, questo provvedimento non solo non consente passi in avanti in materia di politiche del lavoro, ma consolida quel processo di aggravamento della condizione dei giovani verso il lavoro, per i quali il domani si presenta peggiore dell'oggi ed è forse la prima volta che avviene nella storia della nostra Repubblica.

Questa maggioranza voleva creare tanti posti di lavoro e invece ha distrutto quanto di buono era stato creato in precedenza. Voleva costruire una società attiva e ha realizzato una società sfiduciata, rinchiusa in se stessa, timorosa di fronte alle sfide del futuro, come ci ha attestato recentemente il CENSIS. Voleva superare le cosiddette «trappole della po-

vertà», superando il carattere assistenzialistico di alcuni sussidi, e ha creato povertà diffusa.

Questi sono gli effetti di una finanziaria che consolida una politica negativa realizzata in questi tre anni dal Governo e che sta portando l'Italia lontano dall'Europa, sempre meno capace di competere sui mercati internazionali e una società meno coesa, più diseguale e meno capace di affrontare le sfide del futuro. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girfatti. Ne ha facoltà.

GIRFATTI *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi senatori, il provvedimento di cui oggi ci occupiamo rappresenta la sintesi degli sforzi congiunti del Parlamento e del Governo per dare un contributo innovativo e determinante per il rilancio della nostra economia, sia all'interno, sia sul piano internazionale.

Si tratta di una finanziaria lungamente dibattuta, prima alla Camera, poi per oltre due settimane dalla nostra Commissione bilancio, nell'ambito della quale sono stati approvati emendamenti qualificati proposti da esponenti dell'opposizione, quali, in particolare, quelli inerenti al settore della sanità. Questo naturalmente per rispondere a tutti coloro i quali dicono e hanno sostenuto che l'opposizione non è stata presa in considerazione per la finanziaria.

Quindi, il maxiemendamento presentato dal Governo contiene, oltre a quanto scaturito dai lavori della Commissione bilancio, anche alcune novità che recepiscono le istanze dei vari settori della nostra società, *in primis* la clausola di salvaguardia; clausola che permette ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, di scegliere se applicare le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 oppure quelle in vigore al 31 dicembre 2004.

Il maxiemendamento alla finanziaria amplia la clausola di salvaguardia, permettendo ai contribuenti di optare quindi tra due diverse disposizioni, mentre nel testo licenziato dalla Commissione bilancio del Senato si poteva scegliere solo se applicare le disposizioni in vigore nel 2002.

Per quanto riguarda i bolli, si prevede un aumento delle entrate derivanti dall'incremento delle imposte indirette pari a 550 milioni di euro per il 2005. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali sono aumentati in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 1.120 milioni di euro nel 2005 e 2006 e a 1.320 milioni di euro a decorrere dal 2007. L'aumento verrà stabilito con decreto entro il 31 gennaio 2005.

Per quanto concerne le addizionali IRPEF e IRAP, le Regioni potranno tornare ad usare la leva fiscale. Il maxiemendamento prevede che per rispettare l'equilibrio economico e finanziario e per ripianare il disavanzo della gestione sanitaria dell'esercizio 2004, le Regioni possono decidere di aumentare le addizionali regionali IRPEF e l'IRAP. Il sottose-

gretario Giuseppe Vegas ha spiegato che comunque per il pregresso del Fondo sanitario nazionale sono previsti due miliardi in più.

Per quanto riguarda le casalinghe, gli assegni familiari potranno essere scorporati dalla busta paga dei dipendenti e versati direttamente al coniuge a carico privo di reddito proprio, che potrebbe ritirare l'assegno presso gli sportelli postali.

Quanto, poi, alle forze dell'ordine, è prevista l'assunzione di 1.324 agenti di polizia, di 1.400 carabinieri e di 500 vigili del fuoco, da realizzare entro la fine del 2006 (questo, naturalmente, per rispondere a tutti coloro i quali sostengono la diminuzione dell'occupazione). La norma fa parte di un pacchetto che include anche il potenziamento del sistema di difesa contro i rischi non convenzionali e un incremento degli stanziamenti per esigenze straordinarie antiterrorismo.

È stato risolto il problema dei forestali. Nel maxiemendamento è stata modificata la norma sugli operai idraulico-forestali in Calabria: vengono confermati 160 milioni di euro da spendere nel 2005.

Per il caro-acciaio arrivano i fondi per finanziare le stesse misure e vengono ridotti a 10 milioni di euro rispetto ai 100 milioni previsti dalla Camera.

Per chi ama scommettere, poi, sulle corse dei cavalli, ma non vuole perdere un patrimonio, arriva la puntata minima di un euro: è quanto prevede il maxiemendamento alla finanziaria sul quale il Governo ha posto la fiducia. Nel nuovo testo, infatti, si fissa a un euro la posta minima su ciascuna scommessa, fermo restando il valore minimo di tre euro per la giocata.

Questa modifica, come si legge nella relazione tecnica, consentirà di aumentare la raccolta, in particolare permettendo giocate anche da 4, 5 e 10 euro, senza l'attuale vincolo di dover operare per multipli di 3 euro. In pratica, utilizzando come riferimento il valore economico della raccolta di scommesse attese a fine 2004, pari a circa a 1,3 miliardi di euro per le scommesse a quota fissa, i benefici economici attesi sono pari ad un incremento di 15 milioni di euro dovuto ad un aumento della raccolta.

Scompare poi l'Alta commissione per il controllo della spesa pubblica. La novità era stata introdotta dalla Commissione bilancio di Palazzo Madama attraverso un emendamento del centrista Tarolli al quale il Governo si era detto contrario.

Per quanto riguarda le banche, a partire dal 2006 si prevede un incremento delle attuali somme dovute dal sistema bancario a titolo di cauzione sulle somme riscosse per conto dell'Erario in modo da consentire «maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».

Anche per l'editoria arrivano fondi, cioè 95 milioni di euro. Le risorse sono contenute nel maxiemendamento alla finanziaria dove una norma stabilisce agevolazioni fiscali per le stesse imprese editrici anche per il 2005.

Per quanto concerne i Paesi di emigrazione, vengono stanziati 23 milioni di euro nel 2005 e altri 20 milioni nel 2006 per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, che prevede assistenza finanziaria e

tecnica ai Paesi di accertata provenienza di flussi migratori clandestini verso l'Italia. Tra le iniziative si ipotizzano progetti per il rimpatrio volontario, fornitura di materiali e mezzi tecnici, formazione del personale per il contrasto del fenomeno.

Ancora per quanto riguarda il pacchetto misure per il Sud, arriva una serie di importanti iniziative tese a valorizzare e a rilanciare l'economia del Sud. Innanzitutto, per attrarre investimenti nelle aree sottoutilizzate è prevista la possibilità per «Sviluppo Italia» di concedere agevolazioni alle imprese in tre diverse forme: in primo luogo, un contributo in conto interessi sui mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; è previsto un preammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto; il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili. In secondo luogo, è previsto un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili. Infine, è prevista la partecipazione temporanea al capitale sociale in misura non inferiore al 15 per cento dello stesso capitale sociale.

Il cumulo delle agevolazioni non può superare i limiti massimi dell'intensità di aiuto fissato a livello comunitario per le diverse aree geografiche. Le nuove agevolazioni si aggiungono (per rispondere agli interventi di alcuni colleghi della sinistra) a quelle già previste finanziabili attraverso il Fondo aree sottoutilizzate.

La seconda vera iniziativa è quella che favorisce l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative del Mezzogiorno. È prevista, infatti, la possibilità per il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi o gestiti da Società di gestione del risparmio. Per far partire il provvedimento vengono resi disponibili 100 milioni di euro del Fondo aree sottoutilizzate.

Per quanto riguarda la terza iniziativa, su proposta dell'ex ministro Tremonti, sono stati stanziati 5 milioni di euro per elaborare studi di fattibilità come primo passo al fine di favorire la creazione di banche a carattere regionale nel Mezzogiorno. Lo studio verrà elaborato da un osservatorio sul mercato creditizio regionale che sarà costituito presso il CNR.

Altro punto fondamentale è che sono stati assegnati fondi anche per i lavori socialmente utili a Napoli e Palermo.

Signor Presidente, questa mattina e soprattutto nei giorni scorsi si è gridato allo scandalo perché l'emendamento presentato dal Governo, su cui si chiede la fiducia, è composto – così come ha dichiarato ieri in un'agenzia il collega Angius – da 95 pagine e addirittura da 593 commi.

Questa mattina il collega Modica ha parlato addirittura di un maxiemendamento mostro. Evidentemente questi colleghi hanno dimenticato un altro maxiemendamento che, più che mostro, definirei uno zombi: hanno dimenticato infatti che sull'approvazione della legge Prodi fu posta la fiducia, con un maxiemendamento di tre articoli. Era la finanziaria del 1997: l'articolo 1 era composto da 267 commi; l'articolo 2 da 224 commi,

l'articolo 3 da 217 commi, per un totale di 708 commi, quindi 115 commi in più di quell'emendamento oggi al nostro esame. Definirei questo un mostro a tre teste. Evidentemente la sinistra ha dimenticato questa parte.

Da ultimo, vi ricordo che le questioni di fiducia poste da questo Governo sono state 22, mentre quelle poste dal Governo di sinistra nel complesso sono state 27. Ritengo anzi che la sinistra avrebbe voluto porre più questioni di fiducia, ma non l'ha fatto soltanto perché era divisa al suo interno e quindi preoccupata che non venissero approvati tutti i provvedimenti. Noi invece potremmo porne in numero maggiore, perché mai la compattezza della Casa delle Libertà è venuta meno sui provvedimenti.

Oggi potrei anche citare – sono notizie di ieri – che dal punto di vista politico gli italiani stanno apprezzando molto il comportamento del Governo Berlusconi. Proprio ieri nella trasmissione televisiva «Porta a Porta» sono stati comunicati gli esiti di alcuni sondaggi, secondo cui il 46 per cento degli italiani dà ragione al Governo in merito alla manovra, mentre il 35 per cento degli indecisi si sta avvicinando a noi. Pertanto, la maggior parte del nostro Paese è d'accordo in merito a tutte le misure emanate dal Governo e adottate in questa finanziaria.

Signor Presidente, nessuno dell'opposizione, pretestuosamente, ha inquadrato questa finanziaria nello scenario economico mondiale. Molti sanno ma pochi hanno detto che ormai ogni singola Nazione subisce il riflesso di una globalizzazione di mercato sempre più pressante, che talvolta annulla i provvedimenti dei singoli Stati nei vari settori dell'economia. Basti guardare solo per un attimo a quanto sta succedendo ai nostri vicini tedeschi e francesi.

Tutti sanno, ma nessuno ha avuto l'onestà di dire che questa finanziaria, unica, innovativa, coraggiosa e quindi storica, con la compressione della spesa pubblica e la riduzione della pressione fiscale, rappresenta la vera grande sfida del Governo per il rilancio dell'economia del nostro Paese.

La riduzione effettiva delle tasse per il 2005 e quella ulteriore annunziata per il 2006 e per il 2007 rappresentano il completamento del programma del nostro Governo, volto a modificare radicalmente le basi normative nei settori economici del nostro Paese, rimaste per oltre mezzo secolo fossilizzate da una incapacità sostanziale a concepire da parte dei vari Governi una tendenza di mercato che oggi ha portato la nostra economia ad una stagnazione sempre più evidente. Assistiamo, infatti, alla peggiore crisi economica dal dopoguerra, che vede ridurre la nostra competitività da oltre dieci anni, come ha dovuto constatare lo stesso Montezemolo nella giornata di ieri.

Le norme di questa finanziaria più conformi e compatibili alle dinamiche dei mercati moderni servono a rendere il nostro Paese veramente competitivo con altri Paesi, anche orientali, ad economia più avanzata della nostra.

Signor Presidente, questo provvedimento, proprio per la novità e per i fini che si è riproposto per il rilancio dell'economia del nostro Paese, non solo merita la fiducia della maggioranza, ma ritengo meriti anche la fidu-

cia della minoranza perché sono certo che singolarmente i colleghi dell'opposizione lo approvino e lo condividano perché nessuno di loro – ripeto – ne sono sicuro, può rifiutare il taglio delle tasse, cui ora si oppongono solo perché costretti a difendere il previgente sistema fiscale, da loro stessi introdotto. Un sistema fiscale che portò, non dimentichiamolo, la pressione fiscale al massimo storico degli ultimi dieci anni, pari al 44,5 per cento del PIL (e si badi bene, con un PIL che era addirittura pari al 2 per cento ed un'inflazione dell'1,8 per cento).

Signor Presidente, per terminare, i senatori di Forza Italia danno fiducia al proprio presidente Berlusconi e all'operato del Governo, perché sono convinti che stiano lavorando nell'interesse di tutti e che tutto il Paese, ancora una volta, sia con loro. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pascarella. Ne ha facoltà.

PASCARELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei partire proprio dalle ultime battute del senatore Girfatti, che ci invita, come opposizione, a dare noi stessi fiducia al Governo per questa finanziaria.

Vorrei invitare immediatamente il senatore Girfatti, che è un mio corregionale (entrambi siamo campani), a spiegarlo ai 18.000 lavoratori delle 180 aziende in crisi della Regione Campania, che rischiano in questo momento il posto di lavoro.

Lo dico in maniera anche piana, nel senso che sono convinto che, rispetto al programma e alle promesse del Governo Berlusconi al tempo delle elezioni del 2001, nonostante il sondaggio poc'anzi riferito dal senatore Girfatti, nel Paese sia diffusa invece la sfiducia verso l'attuale Governo.

I temi più importanti per cui gli italiani diedero allora un ampio consenso, così al Nord, come al Sud del Paese, furono quelli legati certamente all'economia. Si aspettava un'espansione del nostro apparato produttivo che oggi, come ripete frequentemente lo stesso presidente della Confindustria, è in forte declino, e si aspettava un aumento dei consumi, soprattutto nel Sud del Paese.

Poiché era sicuramente molto diffuso un senso di insoddisfazione per la scarsa sicurezza del cittadino, ci si aspettava anche sicurezza; e grazie a questo tema, quasi epidermico e viscerale, nel 2001 il cittadino fu portato a dare consenso al programma del centro-destra, fu portato ad aderire a quel programma.

Avevamo anche noi alcune responsabilità, dal momento che avremmo potuto fare qualcosa in più nel periodo in cui abbiamo governato; il cittadino fu portato ad aderirvi, perché era presente quasi un sentimento che vedeva nella destra la possibilità di avere maggiore sicurezza da questo punto di vista.

Le politiche del centro-destra in materia di sicurezza sono del tutto fallite, e non lo diciamo perché a volte, in quest'Aula, come anche nei

rapporti che vengono periodicamente inviati dal Governo e dai suoi rappresentanti, si vuole invece disconoscere questo aspetto. Lo diciamo perché, discutendo di finanziaria, i dati che servono sono proprio quelli relativi alle risorse utilizzate e investite in questo particolare settore.

E la sicurezza è data sicuramente da diversi aspetti, uno dei quali fa capo direttamente al Ministro dell'interno, per il quale è prevista una riduzione del 10,3 per cento di investimenti; è data dal funzionamento della giustizia, e in questo settore vi sono riduzioni degli investimenti per il 26,1 per cento e dei consumi intermedi per il 9 per cento.

Diceva bene il collega Giaretta: in numerose procure e anche in numerosi commissariati mancano gli elementi indispensabili per poter svolgere bene il proprio lavoro. Vi sono tuttavia anche altri aspetti che riguardano la sicurezza e che dovrebbero essere attenzionati da questo Governo, che si è spinto in economia estera ad appoggiare, diversamente da altri Paesi europei, la politica aggressiva di Bush nel mondo, specie in Iraq: un siffatto Governo dovrebbe anche dare tranquillità al cittadino italiano, ai tanti cittadini che vestono le divise delle nostre Forze armate, affinché si sentano più sicuri.

Sul «Corriere della Sera», nel giorno stesso in cui il Governo ha presentato il maxiemendamento, veniva riportata un'intervista al Capo dello Stato maggiore della Difesa italiana, generale Giampaolo Di Paolo. Questi è sicuramente un eccellente responsabile del settore ed ha avuto in passato la responsabilità di segretario generale della Difesa e anche di direttore generale degli armamenti; egli riferisce di una difficoltà che l'Italia avrebbe nel caso in cui vi fossero attentati terroristici, per una mancanza assoluta di difese missilistiche interne.

Quando il capo di stato maggiore della Difesa dice una cosa del genere (e sappiamo bene come sono pochi e molto spesso chiusi gli ambienti di questo settore straordinariamente importante del nostro Stato) penso che sia utile e necessario che il Governo assuma una posizione precisa; posizione che però viene certamente posta in discussione da questa finanziaria nella misura in cui si promette il 10 e si dà lo 0,1 per cento; viene meno nel momento in cui, anche in questo settore tanto caro ad una destra che può essere votata per i valori che ha, porta gli investimenti rispetto al prodotto interno lordo per la Difesa del nostro Paese al di sotto dell'1 per cento.

C'è stato anche un tentativo, a mio avviso poco accorto, di far rientrare le spese per l'Iraq nell'ambito della Difesa; quelle sono spese straordinarie che certamente non hanno in questo momento nulla a che fare con il problema delle risorse che devono servire alle Forze armate italiane.

Sono convinto che questo dato è ancora più preoccupante se si pensa all'approvazione del Parlamento italiano di una legge di riforma nel senso di avere Forze armate professionali. Proprio quando vi sono delle riforme esse devono essere soprattutto supportate adeguatamente dal punto di vista economico, per la riuscita dell'obiettivo fissato.

Quindi, tornando al punto da cui ero partito, sia gli aspetti dell'espansione economica del liberismo, sia gli aspetti della sicurezza dovrebbero

essere cari ad una destra moderna, e quindi costituire valori per realizzare aggregazione e consenso. Sono alla fine convinto che questo Governo di centro-destra non sappia fare il lavoro di governo della Destra.

Se mi è consentito, desidero concludere il mio intervento esprimendo profonde perplessità sulle considerazioni del senatore Girfatti. Quanto all'aspetto propagandistico della diminuzione delle tasse, che favorisce per lo più i ceti più abbienti, rinvio alle motivazioni che sono state dettagliatamente illustrate da altri colleghi dell'opposizione. Mi limito a rilevare che anche su altri versanti, la sicurezza, l'espansione economica, il liberismo, si semina un sentimento che sarà distrutto nei fatti e nella coscienza libera dei cittadini italiani.

Da parte nostra, lo sforzo di tutto il centro-sinistra deve essere più coerente e più sentito, dobbiamo cercare di maturare una maggiore determinazione, rispetto al passato, a governare uniti il Paese perché possiamo rispettare, cosa che non ha fatto questo Governo, i programmi che presenteremo nelle prossime elezioni politiche per il consenso dei cittadini italiani. *(Applausi del senatore Zavoli).*

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli interventi previsti per la seduta antimeridiana, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,03).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223)

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

N.B. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta.

1.2000
Il Governo

Sostituire gli articoli da 1 a 44 con il seguente:

"Art. 1

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3 . I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti C9n quanto previsto nel comma 5.

8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere .superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 44 della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

12. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

13. La nonna di cui al comma 5 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14.Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di

autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

15. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 14 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

16. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 14 e 15 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

17. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere *a), b) e c),* del presente comma è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *e)* del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*;

c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato, di previsione del Ministero delle infrastnitture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a).*

18. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 17, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

19. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 17, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 17, lettere *a), b)* e *e),* possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.

20. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato

del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in spa, le Agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

21. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 20 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.

23. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

24. Per gli stessi fini di cui al comma 23:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell' 11, 5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media *pro-capite* inferiore a quella media *pro-capite* della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell' 11, 5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media *prò-capite* per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

25. Per gli stessi fini di cui al comma 23, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

26. Il complesso delle spese di cui ai commi 23 e 24 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; *b)* spese per la

sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 169 a 182;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

27. Limitatamente .all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 26 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

28. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 23 e 24 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

29. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dal presente articolo possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

30. Fermo restando quanto previsto ai commi 28 e 29, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatati nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 30 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

32. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

33. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 4 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web,* e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web,* e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore

dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 26, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 34, 35, 36 e 37.

34. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilit à interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

36. La disposizione di cui al comma 35 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

37. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 23 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

38. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 23 a 55 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 24.

39. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 32, 33 e 34 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.

40. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55

41. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 23 a 55 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di

attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55

42. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

43. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

44. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

45. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.

46. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

47. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 46, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

48. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b)) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

49. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

50. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.

51. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 50, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono, inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 101, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

52. All'articolo 10, comma 10, lettera *e),* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».

53. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

54. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

55. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

56. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

57. Il fondo di cui al comma 56 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività

artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 56 e 57.

59. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. A regioni, province, comuni, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

60. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilisti che, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

61. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 60 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

62. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 ,n. 131.

63. Salvo quanto disposto nel comma 180, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

64. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

66.1 trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

67. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto, legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

68. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

70. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

71. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

72. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;

b) all'articolo 204, comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

•«Alt. *205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1.* Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi, deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera *f)* del comma 5»;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

.«1-*bis*. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».

73. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

74. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».

75. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

76. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 75.

77. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 75 e 76 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 75, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

78. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

79. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

80. Per le stesse finalità di cui al comma 79 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni "di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

81. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 79 e 80 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

82. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

83. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

84. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 213 *(Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)* - *1.* Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».

85. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

86. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di .cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo

periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

87. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *e),* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

88. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b) e c),* si provvede a valere sulle risorse del Fondo ' di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

89. Per gli stessi fini di cui al comma 87, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

90. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro.

91. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma *2-bis,* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7 della legge 21 marzo 2001, n. 122. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

92. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

93. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per

il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

94. Le somme di cui ai commi 92 e 93, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze annate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

95. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 97 al 10 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 92.

96. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
. (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

97. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Sono comunque fatte salve le previsioni

di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 102.

98. Le disposizioni di cui al comma 97 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della camera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

99. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 102. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma *2-ter,* del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze annate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 99, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di .un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma *3-ter,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

101. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 100 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la promozione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziali CI e nei ruoli dei cancellieri CI dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario CI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati .a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

102. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007 delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e della incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 99. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività

produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

103. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 97 a 111 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo *l-quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

104. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

105. Le disposizioni di cui ai commi 99 e 100 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

106. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

107. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

108. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

109. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

110. Per il funzionamento del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005

111. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

112. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.

113. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'auto fattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

114. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

115. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastnitture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

116. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

117. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.

118. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

119. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

120. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione

dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

121. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al 'presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

122. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

123. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

124. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004.1 relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

125. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo *i-bis* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

126. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63,. della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

127. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi salutari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

128.1 comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

129. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

130. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,» sono soppresse.

131. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

132. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

133. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento. con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100
unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

134. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

135. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento

contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

136. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

137. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

138. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

139. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

. «Art. *63-bis. - (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1.* L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

140. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

141. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

142. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonché le aziende private»;

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».

143. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.

144. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *e),* della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a),* della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

145. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 144, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a),* e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b).*

146. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 144 e 145 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a),* della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

147. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.

148. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14

aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

149. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 148 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

150. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

151. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 entro il limite di 1.100 unità annue.

152. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinati di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

153. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte-Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

154. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on line,* secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS là trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica *on line* della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».

155. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

156. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;

b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.".

157. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

158. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

159. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 158 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del *Forum* nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i *Forum dei* giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

160. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,

può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatati dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

161. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

162. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse; *e)* il

comma 9 è abrogato.

163. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;

2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

164. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-0^, terzo comma, del codice civile.

165. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

166. L'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per

lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ente.

167. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

168. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9 , e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.

169. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della Regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù". Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

170. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

171. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10: 1) alla lettera *e),* dopo le parole: «indicate alle lettere *a)* e *b)*» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;

2) dopo la lettera *e), è* aggiunta la seguente:

« c-bis) farmaci non. soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»;

b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *e)* e c-bis)».

172. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole «l'indicazione della "nota"» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.

173. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di' spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *h),* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.

174. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005.

175. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

176. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

177. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.

178. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 169, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire P effetti vita del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

179. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il

Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta,* approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sull'attività produttiva entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.

180. Per le finalità di cui al comma 179 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla, sospensione di cui al comma 63, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificazione gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.

181. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 178 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

182. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

183. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.

184. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 178, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

185. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 179 e 181/anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio, economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 178. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

186. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 178, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

187. Limitatamente all'anno 2004:

a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera^), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 9 del presente articolo;

b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.

188. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.

189. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 169, al netto di quelle indicate al .comma 186, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

e) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 178 e 186;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 178, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

190. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 -bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatati, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

191. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

192. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

193. Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

194. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

195. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

196. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei

proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 194, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

197. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

198. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

199. Ai fini di cui al comma 197, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 198.

200. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 198 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

201. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

202. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

203. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare,del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

204. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

205. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma *2-ter,* secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

206. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.

207. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 Con apposito regolamento emanato entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

208. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50 comma 1 lettera *i)* della legge 23 dicembre 1998, n, 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.

209. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

210. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle, spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo .stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

211.1 benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

212. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 211 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

213. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

214. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007, Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

215. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di sessanta milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

216. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

217. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

218. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

219. 11 finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

220. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

221. Le agevolazioni di cui al comma 220, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: *a)* un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; *b)* un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; *e)* partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiane. Le percentuali di cui alle lettere *b)* e *e)* possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.

222. Le agevolazioni di cui al comma 221 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dal presente articolo.

223. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del

Fondo destinate agli interventi previsti al comma 220 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 222.

224. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

225. Ai fini di cui al comma 5, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.

226. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 220 a 225 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

227. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

228. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

229. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto 'dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *e)*, del medesimo decreto-legge.

230. All'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

231. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis,* lettera *e),*del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

232. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di-procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 1-*bis,* della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.

233. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

234. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis,* lettera *e),* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

235. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 237 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

236. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

237. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».

238. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative

all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

239. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

240. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

241. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera *e)* del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre. 2002, n. 289. -

242. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

243. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

244. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

245. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 1-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

246. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

247. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

248. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.

249. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo *pro capite,* si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.»;

b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».

250. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

251. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

252. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

253. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituto, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al

finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

254. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

255. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di T-*Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

255. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

256. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

257. All'articolo 67, comma 1, lettera *m),* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

258. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

259. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004.

260. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.

261. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

262. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali e autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di

navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

363. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

264. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristo foro Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

265. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

266. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

267. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

268. All'onere di cui ai commi 266 e 267, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio -1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

269. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Casetta) e al distretto di Brindisi.

270. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 269, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

271. Il programma di cui ai commi 269 e 270 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

272. Per gli interventi di cui ai commi da 269 a 271 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

273. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.

284. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;

b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

e) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi *(software* per la gestione automatica di spazi espositivi);

d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

e) al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

285. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 284, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

286. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.

287. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere

alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi».

288. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.

289. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di Fondazioni o Società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

290. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'artico 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

291. Al comma *6-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell'alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».

292. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

293. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

294. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1.972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del

Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 .per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.

295. A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

296. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 295, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

297. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: *a)* 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; *b)* 50 per cento, come montepremi; *e)* 33,84 per cento, come imposta unica; *d)* 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; *e)* 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

298. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

299. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1° ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2

agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *b),* della legge 13 maggio 1999, n. 133: *a)* 57 per cento, come disponibile a vincite; *b)* 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; *e)* 20 per cento, come imposta unica; *d)* 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; *e)* 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera o) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n: 133.

300. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatoli, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

301. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;

e) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

302. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di 300 (trecento) concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma l'obbligo di 'provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al comma precedente stabilisce:

a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessario al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera precedente;

e) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;

d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbigazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

303. A decorrere dal 1 febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in un euro. L'importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a tre euro.

304. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

305. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 304, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

307. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

308. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

309. Nel caso' di cui al comma 308, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

310. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

311. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

312. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

313. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

314.1 trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni. 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:

a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;

b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4. - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

e) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il.2007.

315. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

316. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

317. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».

318. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

319. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

320.I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 318 e 319 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

321. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.

322. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al. decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

323. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto" è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

324. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«7. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»

325. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 321 a 324 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziali.

326. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-ter*. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».

327. La disposizione recata dal comma 326 si applica anche ai giudici tributali.

328. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

e) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera *a)* senza che questi abbia provveduto al ritiro.

329. La cessione di cui al comma 328 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.

330. All'alienazione di cui ai commi 328 e 329 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

331. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

332. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

333. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

334. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatici;

e) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

335. Gli importi di cui al comma 334 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

336. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

337. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 328, le disposizioni di cui ai commi da 328 a 336.

338. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine,» sono soppresse.

339. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«7. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la . vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

340. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

341. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

342. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera *i), è* aggiunta la seguente:

«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.»;

343. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma *2-bis* determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere ridetenninato ogni anno».

344. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti, le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente».

345. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».

346. Le disposizioni contenute nei commi da 342 a 345 si applicano alle prestazioni previste al comma 342 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma *2-bis,* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificati dal comma 344.

347. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 342 a 346 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

348. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e*-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»;

2) alla lettera *g-ter),* dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera *g)* dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere *e-bis)* e *g)* del primo comma dell'articolo 6»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediali finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;

5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».

349. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, 'ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

350. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 349.

351. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del - regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio-di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

352.1 comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro . novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

353. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 352 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

354. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

355. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351 e 352.

356. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore ali'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore. della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

357. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. *52-bis*. - *(Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1.* La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».

358. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 41-ter - *(Accertamento dei redditi di fabbricati) - L* Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e *4l-bis* non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

359. Le disposizioni degli articoli *52-bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 357 e 358 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

360. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

361. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 360 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i

soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

362. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

363. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *a),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) nel medesimo comma 1, lettera *b),* il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a),* i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»;

e) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da *a)* ad *e),* sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

e) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;

«4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo

10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *e),* del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è raddoppiato».

364. Le disposizioni del comma 363 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera *d),* che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

365. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;

b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera *b),* è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.»;

2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e *4-bis* spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.»;

e) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;

2) le lettere da *a)* ad *e)* dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; *e)*

oltre 33.500 euro, 39 per cento»;

3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;

d) l'articolo 14 è abrogato.

366. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

367. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 365, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 365.

368. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico .delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

369. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 23:

1) nel comma 2, lettera *a),* le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo *10-bis* del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo

12 commi 1 e 2 del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera e), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico»;

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)* e *f)*, dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;

3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera *e),* dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2del medesimo testo unico»;

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».

370. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 377.

371. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

372. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 371 :

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 377;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dal presente articolo si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 373, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o

parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

373. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 371, nel rispetto dei princìpi contenuti nel presente articolo e di quanto disposto dal comma 372, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

374. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 376, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 377.

375. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

376. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 4, lettera *a),* il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

377. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 315.

378. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

379. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 378, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti

Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

380. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 378, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.

381. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 379, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

382. Agli oneri di cui al comma 380, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 315.

383. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 387, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecali, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

384. Ai sensi del presente articolo si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono cedutilo comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

385. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

386. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

387. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 386, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

388. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 386. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

389. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo e nei limiti di spesa di *5* milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

390. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è .sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

391. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.

392. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

393. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».

394. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi

interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

395. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 394.

396. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 394.

397. All'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».

398. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 394 e 397.

399. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».

400. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 397, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

401. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 397.

402. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-6/5 - *(Solidarietà nel pagamento dell'imposta)*. - *1.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».

403. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.

404. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;

c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;

d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;

e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d'imposta di cui alla lettera d);

f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

405. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

406. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

407. L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio-1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.

408. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 407 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

409. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società , sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse Autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

410. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al precedente comma 409, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

411. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

412. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 409, lettera a), e 410, lettera e) ed i benefici di cui al comma 410, lettere b) e c) non operano qualora:

a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 410, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e dell'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

413 Salva l'applicazione del comma 407, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna ali 'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui ai commi 409, lettera a) e 410, lettera c) nonché i benefici di cui al comma 409, lettere b) e c).

414. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel' corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi

progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della pianificazione fiscale concordata nonché approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 405. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 404, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 403. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.".

415. Gli studi di settore previsti all'articolo *62-bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

416. In deroga a quanto previsto al comma 415, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

417. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni del presente articolo, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.

418. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni»a: «risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,»;

1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie

e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;

3) al numero *6-bis),* il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodo temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.»;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «II termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuati ve e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

419. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»;

1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;

3) al numero *6-bis)* il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto .od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.»;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «II termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia dell'entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

420. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 418 e 419, hanno effetto dal 1° luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.

421. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo *4l-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «gli uffici "delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli *36-bis* e 36-ter,»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

422. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo *54-bis,* anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

423. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».

424. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;

b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».

425. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

426. Le disposizioni dei commi 2 e *3-bis* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 425 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

427. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 :

1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;

2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;

3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;

b) al comma 2:

1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;

2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale».

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi, derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili».

428. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 3*6-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

429. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».

430. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. *10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). -LE* punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

431. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» .sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

432. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2. lettera a) le parole "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalla seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché" »;

b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

433. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;

b) all'articolo 19, comma *4-bis,* le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».

434. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo *38-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e *3-bis*».

435. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-te- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

436. Le disposizioni del comma 432, lettera *a),* e del comma 433, lettere *a)* e *c),* si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.

437. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

438. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva

con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

439. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 437, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

440. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

441. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. *75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1.* Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».

442. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

443. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.

444. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

445. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

446. Ai fini del comma 445 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed *f),* 'del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a

10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

447. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 445 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma *20-bis* sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

448. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 445 e 446 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

449. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

450. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

451. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 450, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 450, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

452.1 beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito *INTERNET* della medesima Agenzia.

453. Le alienazioni di cui al comma 452 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore

pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

454. Relativamente agli immobili di cui al comma 452 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

455. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

456. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

457. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro cento venti giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 45 8.

458. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatali o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le. modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

459. Dopo il comma *13-bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

« 13-ter. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:"13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come

sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari, a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Tarante. Inoltre, una, somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.".

460. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

461. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

462. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e1),* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera *a),* entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

463. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 462 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

464. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 463.

465.1 piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

466. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis.*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo, rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS s.p.a., Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati.

467. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

468. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo *19-bis,* comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

469. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicinnale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005. La Cassa Depositi e

Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

470. All'articolo 24, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "alla procedura" inserire le seguenti: "di esecuzione di lavori e".

471. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

472. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

473. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.

474. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

475. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.".

476. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo *223-sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

477. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera *a)* del comma 1.

478. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si . applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

479. Le previsioni di cui ai commi da 476 a 478 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

480. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

481. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento

482. Le disposizioni dei commi da 476 a 480 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

483. Al numero 41-*bis)* della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero *41-bis)* da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.

484. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

485. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalla banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari»;

b) il comma 4 è abrogato.

486. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato».

487. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

488. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».

489. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisi che,, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

490. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 489 è ridotta al 4 per cento.

491. Le riserve e i fondi di cui al comma 489 e i saldi attivi di cui al comma 490, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

492. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 489 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

493. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

494. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

495. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

496. Al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, apportare le seguenti modificazioni:

a. All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente *"2-bis.* Ai soggetti di cui all'ari. 20 della presente legge non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.".

b. All'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis.* Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20-bis.".

c. Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente: "Art. 20 *bis (Spazi riservati ed esenzione del diritto)* "LI comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui all'art. 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.".

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente legge, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100,00 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.".

d. All'articolo 23, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: *"4-bis.* Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

e. All'articolo 24, dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente: *"5-ter.* Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

497. All'art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma *13-quater,* aggiungere il seguente *"\3-quinquies.* Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art. 20 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto' in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

498. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212 apportare le seguenti modifiche:

a. All'articolo 6 aggiungere infine: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.";

b. All'articolo 8 aggiungere infine: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

499. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, apportare le seguenti modifiche :

a. All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" con le seguenti: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente"

b. All'art. 15, comma 19 aggiungere infine: "La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.".

500. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

501. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

502. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

503. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

504. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.

505. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».

506. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.

507. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

«I premi sono fissati come appresso:

a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;

b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;

d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;

f) terno: quattromilacinquecento volte la posta;

f) quaterna: centoventimila volte la posta;

g) cinquina: seimilioni di volte la posta. .

Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».

508. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

509. È istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.

510. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

511. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b) è* abrogata.

512. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1° gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

513. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6_3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

514. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, F8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.

515. All'articolo 59 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma *7-bis è* inserito il seguente:

«7-ter. La sanzione di cui alla lettera *e)* del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *e),* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

516. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

517. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

518. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

519. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».

520. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».

521. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

522. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

b) il comma *5-bis è* abrogato.

523. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°. agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

524. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

525. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

526. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

527. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: *a)* le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

528. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita alPISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

529. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

530. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

531. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

532. La riduzione prevista al comma 531, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CHE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

533. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatali del beneficio di cui ai commi 531 e 532 del presente articolo, presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

534. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati

dall'articolo 45, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.

535. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

536. All'articolo 22, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,1 le parole "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: :"dal 1 gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole"30 miliardi annui" sono sostituti dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".

537. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio[1] e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».

538. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 537 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

539. All'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b),* del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

540. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: «da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.

541. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

542. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

544. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma *9-quinquies,* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma *9-quinquies* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1° gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2005».

545. In virtù del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.

546. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».

547. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:

a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);

b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);

c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).

548. Il contributo di cui al comma 547 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di

cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.

549. I contributi a sostegno dell'attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 547 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

550. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 547, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.

551. Le risorse di cui al comma 547 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.

552. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

553. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o *razziali dal* citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.

554. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.

555. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.

556. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4 e *4-bis* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge n. 539 del 1995.

557. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

558. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.

559. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 558, si provvede:

a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Alma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze annate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso a mente del decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

560. Alla copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 558, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 770 posti, per l'anno 2005 mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze annate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso a mente del decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo."

561. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture

è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

562. La spesa di cui al comma 561 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

563. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

564. Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l' anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1 milione per l'anno 2007.

565. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

- la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2004, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
- la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2004, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità sicurezza pubblica.

566. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 565 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto

del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

567. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: *"4-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il *prezzo* di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma *4-quater,* si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione *è* determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma *4-quater* nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *4-bis, 4-ter* e *4-quater* si applicano ai lavori eseguiti e e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma *4-quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma *4-bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatoti nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatoli o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell'entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.".

568. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

569. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

570. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: «in almeno due degli indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti gli indicatori»;

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

«32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.»;

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

571. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

572. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui alla legge 9 aprile 2003, n. 55 e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

573. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti trasnazionali e del terrorismo.

574. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionali o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionati o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

575. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

576. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i

trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

577. I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

578. all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 7, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applicala sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

579. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo i988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1988, a decorrerete dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

580. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

581. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

582. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera, *f)*, della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

583. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

584. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

585. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

586. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui commi da 8 a 11.

587. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

588. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

589. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

590. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

591. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 "informazione e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.

592. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile o amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

593. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Fasolino Gaetano, Sambin Stanislao Alessandro, D'Ambrosio Alfredo, Zorzoli Alberto Pietro Maria, Piccioni Lorenzo, Minardo Riccardo, Bettamio Giampaolo, Ognibene Liborio, Pastore Andrea, Manfredi Luigi, D'Ippolito Ida, Gubetti Furio, Cirami Melchiorre, Battaglia Antonio, Girfatti Antonio, Bianconi Laura, Nocco Giuseppe Onorato Benito, Firrarello Giuseppe, Ponzo Egidio Luigi, Scarabosio Aldo, Scotti Luigi, Centaro Roberto, Comincioli Romano, Morra Carmelo, Lauro Salvatore, Greco Mario, Carrara Valerio, Cicolani Angelo Maria, Barelli Paolo, Boscetto Gabriele, Camber Giulio, Ioannucci Maria Claudia, Malan Lucio, Contestabile Domenico, Gentile Antonio, Iannuzzi Raffaele, Manunza Ignazio, Federici Pasqualino Lorenzo, Travaglia Sergio, Tredese Flavio, Agogliati Antonio, Fabbri Luigi, Izzo Cosimo, Guzzanti Paolo, Grillo Luigi, De Rigo Walter, Ferrara Mario Francesco, Giuliano Pasquale
Interventi per la tutela dei malati di epatite cronica (3244)
(presentato in data **14/12/2004**)

Sen. Moro Francesco, Agoni Sergio, Monti Cesarino, Peruzzotti Luigi, Pirovano Ettore Pietro, Vanzo Antonio Gianfranco
Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245)
(presentato in data **14/12/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. Travaglia Sergio ed altri
Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani (3219)
(assegnato in data **15/12/2004**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Centaro Roberto
Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.
(assegnato in data **15/12/2004**)

9ª Commissione permanente Agricoltura
Sen. Minardo Riccardo
Interventi per lo sviluppo, il recupero e la salvaguardia dell'asino ragusano (3218)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **15/12/2004**)

12ª Commissione permanente Sanita'
Sen. Carrara Valerio ed altri
Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (3189)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª Industria, 11ª Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **15/12/2004**)

Interrogazioni

DONATI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio* – Premesso che:

l'ANAS nel 2003 ha presentato un progetto preliminare di adeguamento della strada statale 118 «Corleonese Agrigentina» (dal km 10+550 al km 32+800) per circa 22 chilometri, che collega i comuni di Marineo e Corleone, in provincia di Palermo;

il progetto, strutturato in cinque lotti, prevede tra l'altro la costruzione di 11 viadotti, 12 cavalcavia, 2 ponti e 2 gallerie, per un costo di circa 100.000.000 euro. Tra le finalità vi sono gli adeguamenti funzionali del tracciato e l'abbreviazione dei tempi di percorrenza tra Palermo e Corleone;

il progetto presentato non riguarda i 10 chilometri della strada statale 118 che vanno da Bolognetta a Ponte Cerudda, passando per Marineo, che pure costituiscono il tratto più lento del percorso, presentando carattere tortuoso, sensibili variazioni altimetriche e l'attraversamento di tutta la cittadina di Marineo;

attualmente vi sono due modi per raggiungere Corleone da Palermo, entrambi con una distanza pressoché identica: via Marineo attraverso il bosco di Ficuzza (58 chilometri con un tempo di percorrenza di meno di un'ora, circa 58 minuti) e via S. Cipirello, uscendo dalla Statale per Sciacca (55 chilometri, in un tempo di 42 minuti circa). I tempi di percorrenza sono stati calcolati dal prof. Fatta dell'Università di Palermo, a corredo di una perizia giurata per conto di un comitato di agricoltori ed operatori turistici del Corleonese. Alle due strade sopracitate se ne aggiunge una terza che collega Corleone a Roccamena e da qui alla Palermo-Sciacca, molto funzionale e che potrebbe essere ulteriormente migliorata;

la realizzazione del progetto proposto dall'ANAS consentirebbe di raggiungere Corleone in 50 minuti e dunque con un risparmio di soli 8 minuti rispetto al tracciato da adeguare, comunque in un tempo superiore a quello attualmente necessario per il percorso via S. Cipirello. Ne consegue che il progetto proposto dall'Anas non migliora in misura significativa i tempi di percorrenza tra Palermo e Corleone;

considerato che:

il progetto preliminare dell'ANAS investe la zona «B» della Riserva naturale denominata «Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago», istituita nel 1991 dalla Regione Siciliana, e un paesaggio agrario di raro valore storico e culturale. Il bosco della Ficuzza è tra le più ricche zone boschive della Sicilia occidentale, mentre la Rocca Busambra costituisce uno dei massicci carbonatici più alti ed imponenti dell'isola. Dal parere sul progetto reso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali (prot. 5972/N del 6 agosto 2003), nella descrizione dei luoghi si legge: «In particolare, i crinali montani e collinari, le cime isolate, le selle e le aree limitrofe, le aste fluviali possono considerarsi insieme alle emergenze naturalistiche, archeologiche e ai centri urbanizzati le componenti essenziali del paesaggio percettivo, costituendo quindi un punto di riferimento visivo costante per chi si trova a percorrere la strade del comprensorio interessato, anche da punti di vista posti a grande distanza.»;

il progetto preliminare dell'ANAS inoltre investe due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) denominati ITA020007, «Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso» e ITA020008, «Roccabusambra e Rocche di Rao», ed istituiti ai sensi della direttiva 92/43/Cee (direttiva *Habitat*, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. 206 del 22 luglio 1992), di particolare valenza naturalistica e ritenuti pertanto ad elevata vulnerabilità; tali zone sono state inoltre designate di protezione speciale per l'avifauna migratoria e definite ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della direttiva 79/409/Cee (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979);

la realizzazione del progetto comporterebbe sbancamenti di ingenti quantità di terreno, l'inevitabile taglio di vegetazione, l'alterazione dell'assetto morfologico dei luoghi, fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico con conseguenti danni alla fauna selvatica presente. Dal parere sul progetto reso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali (prot. 5972/N del 6 agosto 2003), proprio in relazione a questi problemi, si legge: «Pertanto la percezione del degrado dell'area, sia per l'aspetto della visibilità dell'alterazione paesaggistica che per quello del peggioramento della qualità dell'ambiente avverrebbe sin dalle prime fasi dei lavori in oggetto»;

il Dipartimento dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, con prot. 3803 del 10 luglio 2003, ha espresso parere preventivo sul progetto di adeguamento

della strada statale 118, prescrivendo per i lotti 1, 2 e 4 che «venga adeguata esclusivamente la rete stradale esistente», prescrivendo inoltre che siano escluse dalla progettazione esecutiva tutte le principali opere d'arte previste dal progetto preliminare. Per i lotti 3 e 5 il Dipartimento dichiara che non è necessario il proprio parere preventivo;

la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali con prot. 5972/N del 6 agosto 2003 ha espresso «parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto» per tutti i cinque lotti, ovvero i 22 chilometri del loro tracciato. Inoltre immediatamente dopo nello stesso si legge: «Una eventuale riproposizione (del progetto) dovrà mirare alla conservazione e protezione di questi ambienti naturali, in via di progressiva rarefazione, nonché alla conservazione e difesa del suolo e al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, cercando di evitare interventi che rechino variazioni dello stato dei luoghi in misura paesisticamente percepibile. Per queste ragioni si dovrà prevedere, per i tratti stradali prossimi e all'interno della zona «B» della Riserva Naturale Orientata «Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago», nonché nelle zone limitrofe al serbatoio Scanzano, il mantenimento dell'attuale sede viaria, che potrà essere adeguata alle esigenze della nuova rete stradale attraverso interventi di ordinaria manutenzione finalizzata alla sicurezza della viabilità, con l'esclusione di qualsiasi opera che possa modificare in qualche modo l'attuale andamento plani-altimetrico.» In pratica dei lotti costituenti il progetto, 4 su 5 hanno ottenuto parere contrario dalla Soprintendenza di Palermo: specificamente i lotti 1, 2, 4 e 5. Vengono di fatto bocciate le seguenti opere: tre viadotti di 75 metri; un viadotto di 260 metri; un viadotto di 500 metri; un viadotto di 140 metri; tre sottovia; una rotatoria; un viadotto di 75 metri; un ponte di 25 metri; un viadotto di 100 metri; un viadotto di 620 metri; un viadotto di 225 metri; una galleria di 70 metri; un viadotto di 150 metri; cinque cavalcavia;

successivamente la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, con prot. 7922/N del 6 novembre 2003, ha espresso un parere favorevole con condizioni per il solo lotto 3 (per interventi compresi tra il km 18+700 e 24+650 della strada statale 118) per uno sviluppo di 5,592 chilometri, per «la rimodulazione del tracciato finalizzata alla messa in sicurezza del collegamento stradale esistente», parere ulteriormente confermato, sempre per il solo lotto 3, dopo alcune modifiche apportate dall'ANAS, con la nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, prot. 1180/N del 18 febbraio 2004;

lo stesso lotto 3 non è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ma ha ottenuto ugualmente il parere positivo dello stesso Assessorato (Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, parte I, del 29 ottobre 2004, n. 45). L' Assessorato Regionale non ha ritenuto di sottoporlo a Valutazione di Impatto Ambientale, nonostante che per la sua realizzazione sia prevista la costruzione di un viadotto di 100 metri, il taglio di pini secolari in filare e interessi «paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico», proprio quelli che l'allegato D) del decreto del

Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 dispone di «tenere in particolare conto» nel decidere se sottoporre un progetto a procedura di VIA;

in particolare si deve sottolineare che il lotto 3 riguarda il tratto di strada meno bisognoso di interventi di adeguamento, e non è funzionale, di per sé, al collegamento di alcuna realtà territoriale e risulterebbe completamente insensato avviarne la progettazione definitiva e la realizzazione in presenza dei pareri negativi espressi dalla Sopraintendenza e dall'Azienda Foreste sugli altri quattro lotti;

il ministro Lunardi il 3 novembre 2004 alla Camera dei deputati, nella risposta all'interrogazione 3-03879, a risposta immediata in Assemblea, dell'On. Nicolò Nicolosi, ha sostenuto che «Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 è stata espletata la gara per la progettazione definitiva, comprensiva dello studio di impatto ambientale e si è in attesa del completamento della documentazione necessaria al fine di poter procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula dei relativi contratti. Nell'ambito delle successive attività progettuali si terrà conto delle eventuali prescrizioni fornite dagli enti istituzionalmente interessati» (resoconto della seduta della Camera dei deputati n. 538 del 3 novembre 2004). Ma a parte il lotto 3, che non ha alcuna autonoma funzionalità, gli enti istituzionalmente interessati hanno già bocciato con precise motivazioni il progetto;

contro il progetto presentato dall'ANAS si sono schierati numerosi cittadini del luogo costituiti in un comitato, diverse realtà associative e produttive del territorio, professionisti in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale, nonché le associazioni ambientaliste WWF, Legambiente, Lipu, Italia Nostra, Club Alpino Italiano, al fine di difendere l'integrità dei luoghi e richiedendo in alternativa l'adeguamento delle strade esistenti;

non è stata adeguatamente considerata una credibile alternativa al progetto presentato dall'Anas e che consiste nell'adeguamento dei due collegamenti esistenti tra il Comune di Corleone, quelli via S. Cipirello e via Roccamena, all'asse viario a scorrimento veloce strada statale 624, adeguamento che avrebbe un impatto decisamente inferiore sull'ambiente ed il paesaggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno sollecitare l'ANAS a fornire un'adeguata motivazione in ordine all'esclusione dell'intervento di adeguamento delle arterie di collegamento già esistenti tra Palermo e Corleone, via S. Cipirello e via Roccamena, e quali motivi giustifichino invece la realizzazione di un megaprogetto dannoso sul piano ambientale, costoso su quello economico e che non ha ottenuto il parere positivo della Sovraintendenza;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ritenga condivisibile l'opzione seguita nell'*iter* amministrativo dalla Regione Sicilia, di non sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto (in particolare il lotto 3) nonostante le riconosciute qualità paesaggistiche e le pregiatezze ambientali che caratterizzano le aree di progetto, tra cui si annoverano siti di interesse europeo denominati SIC e ZPS;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di applicare comunque al progetto preliminare di adeguamento della strada statale 118 «Corleonese Agrigentina» (dal Km 10+550 al km 32+800), presentato dall'ANAS, la procedura nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale, per la rilevanza dell'infrastruttura che viene proposta, per la valenza paesaggistica, naturalistica ed ambientale dei luoghi che sarebbero attraversati, ed anche per la presenza di siti SIC e ZPS, che richiedono sulla base dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE, nonché dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, una valutazione supplementare ed integrativa denominata Valutazione d'Incidenza, applicata in modo specifico ai siti di interesse europeo;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga urgente intervenire presso l'ANAS per disattivare ed annullare l'avvio dei procedimenti amministrativi riguardanti la gara per il progetto definitivo, stante la bocciatura complessiva del progetto preliminare, anche perché questo costituirebbe uno spreco di risorse pubbliche;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno intervenire presso l'ANAS affinché sia evitata, come nel caso del lotto 3, la realizzazione di segmenti stradali funzionalmente disgiunti da altre opere di adeguamento e che andrebbero ad alimentare la lista delle opere incompiute e devastanti per il territorio;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga di intervenire presso l'ANAS perché siano prese in seria considerazione ipotesi di adeguamento e messa in sicurezza del solo tracciato esistente della strada statale 118, come peraltro prescritto nel citato parere del Dipartimento dell'azienda regionale foreste demaniali dell'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Siciliana, ed a questo progetto siano destinate le risorse disponibili.

(3-01875)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LONGHI. – *Al Ministro della salute*. – Venuto a conoscenza che nel Comune di Bitti (Nuoro) – 3.500 abitanti – esistono due sedi farmaceutiche che sono state considerate urbane e quindi non possono beneficiare dello sconto previsto per le farmacie rurali;

considerato che tale situazione esula dalle normative sulla dislocazione delle farmacie nel territorio italiano, in quanto un comune di 3.500 abitanti ha due farmacie urbane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali il Comune di Bitti abbia due sedi farmaceutiche e perché le stesse siano state classificate urbane e delle ragioni per cui, trattandosi di un bacino d'utenza diviso per due, e con un fatturato modesto, non venga applicata l'aliquota di sconto dell'1,50%.

(4-07851)

SODANO Tommaso, PASCARELLA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali* – Premesso che:

dal 15 aprile 2002 al 30 settembre 2003 260 lavoratori della Finmek Access sono stati messi in cassa integrazione guadagni straordinaria per 17 mesi, ai quali sono stati aggiunti 48 mesi di mobilità per l'accompagnamento alla pensione di anzianità, come previsto dalla legge 223/91, con i parametri minimi di 57 anni di età e 35 anni di contributi;

l'azienda si impegnava a dare ai suddetti lavoratori un'integrazione al salario del 90 per cento;

a 55 dipendenti, che hanno terminato il periodo di cassa integrazione al 30 settembre 2003, l'azienda, giustificandosi con la situazione di crisi finanziaria, non ha corrisposto il trattamento di fine rapporto né tantomeno l'incentivo concordato. In un accordo tra l'azienda ed i lavoratori, l'azienda si impegnava a liquidare le somme spettanti in quattro rate, accordo che però non ha rispettato pagando in realtà solo le prime due rate;

i lavoratori hanno presentato ricorso in sede legale, civile e penale ma nel frattempo l'azienda è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Padova;

nello scorso novembre gli stessi lavoratori, effettuando un controllo presso l'INPS di Caserta, sono venuti a conoscenza che il Ministro del lavoro non aveva autorizzato la cassa integrazione guadagni straordinaria dal mese di maggio 2002 al settembre 2003, per cui gli stessi lavoratori avrebbero dovuto essere reintegrati al loro posto di lavoro e, cosa ancor più grave, per effetto della mancata copertura previdenziale tali lavoratori non possono accedere alla pensione di anzianità,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare i diritti dei lavoratori e per il rispetto della legalità.

(4-07852)

BETTONI BRANDANI, BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

dalla miniera di Santa Barbara, situata tra i comuni di Cavriglia e Figline nel Valdarno superiore, si è estratta per anni lignite;

la coltivazione del giacimento di lignite era dapprima realizzata in sotterraneo attraverso innumerevoli gallerie, poi nel 1955 è iniziata la coltivazione a cielo aperto e si è protratta fino al 1994, in tre diversi bacini, per un totale di 45 milioni di tonnellate di lignite e 400 milioni di metri cubi di argille di copertura scavate e messe a discarica;

il combustibile estratto ha consentito il funzionamento dell'attigua Centrale termoelettrica, con una potenza installata di 250 MW;

gli scavi, eseguiti con particolari escavatori a catena o ruote a tazze, si sono approfonditi fino a una quota di 20 metri sul livello del mare rispetto a una quota media di 220 metri sul livello del mare del terreno originario;

dal 1994 è iniziata l'attività di riassetto e riempimento degli invasi creati per l'estrazione;

nella miniera fino agli anni '90 si è lavorato in turni continui e avvicendati nelle 24 ore per tutta la settimana, l'attività era svolta tutta all'aperto, con pesante esposizione agli agenti climatici ed atmosferici. Negli inverni le piogge e le nebbie umide erano causa di notevole disagio rendendo il terreno pesante e costringendo i lavoratori all'uso di stivali e particolari indumenti. Nelle estati la situazione era altrettanto difficile per il caldo e le polveri di genere silicee che a quelle profondità erano particolarmente pesanti da sopportare;

dal banco della lignite si liberavano vapori di zolfo, gas metano e polveri di carbone dovute alla movimentazione dei materiali, inoltre i frequenti incendi per autoaccensione propagavano nell'area fumi e sostanze tossiche quali anidride carbonica, ecc.;

i vari macchinari presenti per l'attività di scavo erano particolarmente rumorosi, ciò costringeva all'uso continuo di cuffie o protezione per l'udito che non sempre erano efficaci;

le persone che negli anni hanno lavorato in queste particolari ed usuranti condizioni hanno subito frequenti infortuni sul lavoro e sono in gran parte affette da patologie reumatiche, respiratorie e dell'udito;

inoltre si evidenzia, fra i minatori e gli ex minatori, un'attesa di vita minore e una qualità di vita peggiore rispetto alla media,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'inserimento dei minatori ultracinquantenni nell'elenco di coloro che svolgono lavori particolarmente usuranti, così come previsto dalla delega previdenziale.

(4-07853)

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* – Premesso:

che, come riportato con ampio risalto da alcune testate giornalistiche, in una scuola materna di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, sarebbero stati cancellati i tradizionali festeggiamenti natalizi per non turbare le famiglie islamiche che frequentano la scuola stessa;

che nella scuola elementare di Rebbio, in provincia di Como, una maestra, durante la preparazione della recita di Natale, avrebbe adattato liberamente una delle più classiche filastrocche della tradizione natalizia per non mettere in imbarazzo due bambini di fede islamica;

che, al fine di non urtare la sensibilità degli alunni islamici, il collegio dei docenti della scuola per l'infanzia «Zucchi» di Cremona avrebbe deliberato di evitare qualsiasi riferimento alla nascita di Gesù Cristo in occasione del prossimo Natale;

che per analoghi motivi in una scuola della provincia di Treviso la recita tradizionale di Natale sarebbe stata sostituita con una rappresentazione di Cappuccetto Rosso;

considerato:

che esponenti della cultura islamica nel nostro Paese hanno mostrato di non gradire simili iniziative, richiamando dirigenti scolastici e docenti al rispetto di tradizioni che hanno più di 2.000 anni;

che queste forme di esasperato relativismo culturale, frutto di una malintesa parità di diritti fra gli scolari di diversa estrazione religiosa, rischiano di ottenere effetti opposti, alimentando le divisioni ed ostacolando la comunicazione interetnica e l'integrazione degli alunni immigrati;

che la censura pedagogica del Natale rappresenta per tutti gli studenti un'ingiustificata sottrazione della memoria storica e delle radici culturali e religiose, nonché la privazione di una festa che coinvolge in maniera privilegiata il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda porre in atto misure per salvaguardare nelle scuole la diffusione dei valori umani e religiosi legati alla ricorrenza del Natale e il rispetto della tradizione e dell'identità culturale del nostro sistema educativo.

(4-07854)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio* – Premesso che:

è in corso a Buenos Aires il Convegno internazionale sul clima (COP10) con l'obiettivo di decidere la strategia di azione per la riduzione dei gas serra dopo l'adesione della Russia, che determina la piena entrata in vigore del protocollo di Kyoto a partire dal 16.2.2005;

il Direttore generale del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, Corrado Clini, ha partecipato in data 14.12.2004 al *Side event* organizzato dalle associazioni che contestano il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici;

in tale occassione il dott. Clini ha annunciato la volontà dell'Italia di sottrarsi, dopo il 2012, al sistema di vincoli ed obblighi per la riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo, per passare invece ad un sistema non cogente di azioni volontarie, patti bilaterali e accordi commerciali;

in tal modo l'Italia si allinea alle posizioni degli Stati Uniti in contrasto con la strategia definita in sede di Unione europea;

tali dichiarazioni hanno fatto sì che all'Italia venisse assegnato il «Fossil of the day» delle associazioni ambientaliste, cioè il premio simbolico che spetta al paese che si comporta peggio all'interno del *summit* sul clima;

secondo quanto riportato tra le motivazioni del premio il dott. Clini avrebbe inoltre sostenuto che la convenzione sul clima dovrebbe essere riportata all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e che tra i meccanismi di sviluppo sostenibile definiti «Clean Development Mechanisms» (CDM) dovrebbe figurare il ricorso al nucleare;

nell'ambito del COP10 la delegazione italiana ha ribadito che il nostro Paese conseguirà gli obiettivi di Kyoto, mentre le emissioni risultano essere cresciute del 9% a fronte di un impegno a ridurle del 6,5% rispetto al 1990 ed il piano nazionale prevede un aumento di quasi il 23% delle emissioni di gas serra. L'Italia non ha ancora recepito la direttiva 87/2003/CE (direttiva *emission trading*) nonostante avesse l'obbligo di farlo entro il 31.12.2003 e la Commissione europea ha comunicato di

non poter neppure valutare il piano italiano di assegnazione delle quote di emissione perché privo di elementi fondamentali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle dichiarazioni attribuite al dott.Clini e se queste corrispondano al vero, e in tal caso chi abbia autorizzato il Direttore generale del Ministero dell'ambiente a fare simili affermazioni;

se non ritenga che la linea annunciata dal dott.Clini sia in contrasto con le deliberazioni dell'Unione europea e del Parlamento italiano;

in quale sede il governo italiano abbia deliberato un completo cambiamento di strategia nel quadro della prevenzione dei cambiamenti climatici e della riduzione delle emissioni di CO2 senza concordarlo con i *partner* comunitari e senza sottoporlo alle Camere.

(4-07855)

IOVENE, MARTONE, SODANO Tommaso, DI GIROLAMO, DATO, DE ZULUETA, MARINO. – *Ai Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri*. – Premesso:

che Vicenza ospita alcune basi militari statunitensi facenti capo al Comando S.E.T.A.F. (HQ'S Southern European Task Force), ente esponenziale del Governo degli Stati Uniti. Il personale civile italiano addetto alle citate basi è formalmente dipendente del Governo degli Stati Uniti;

che il rapporto di lavoro del personale italiano è regolato dalla legge italiana e dal contratto collettivo di lavoro;

che le controversie inerenti il rapporto di lavoro del personale italiano della base S.E.T.A.F. di Vicenza sono devolute alla giurisdizione del Tribunale del lavoro di Vicenza;

che tuttavia per chiamare in giudizio il Governo USA il cittadino italiano deve richiedere la notifica internazionale del ricorso introduttivo, inviando a Washington l'atto e la relativa traduzione in inglese;

che il Governo degli Stati Uniti, infatti, aderisce alla convenzione dell'Aja del 15/11/1965 in materia di notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale;

che a decorrere dal mese di giugno 2003 il Governo USA ha attribuito l'incarico di procedere alle notificazioni previste dalla Convenzione dell'Aja sul territorio statunitense ad una società privata («Process Forwardiung International», con sede a Seattle). Tale società richiede, per l'espletamento del servizio di notificazione, che sia allegato il bollettino di avvenuto pagamento di 91,00 dollari mediante bonifico bancario internazionale;

che tale procedura (traduzione dell'atto introduttivo di causa e notifica internazionale) risulta particolarmente gravosa per il lavoratore italiano in termini di tempo e denaro ed in contrasto con il principio di generale gratuità di ogni atto del processo del lavoro disposto dall'art. 10 della legge 533/1973. Secondo tale norma «gli atti relativi (...) alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza

limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»;

che sarebbe sufficiente individuare in Italia un'autorità competente alla ricezione degli atti giudiziari destinati al Governo USA per ridurre tempi e costi delle controversie di lavoro promosse dal personale italiano. Giova ricordare che il Governo USA ha più di 100 basi militari sul territorio italiano;

che ciò che crea maggiori difficoltà al personale italiano dipendente (o ex dipendente) delle basi militari USA di Vicenza, tuttavia, è ottenere soddisfazione dopo la vittoria della causa, per il costante rifiuto del Governo USA nel dare esecuzione spontanea alle sentenze di primo grado del Tribunale del lavoro di Vicenza che prevedono la condanna dello Stato convenuto al pagamento di somme di denaro (per arretrati o differenze di retribuzione) a favore dei lavoratori;

che a norma dell'art. 431 del codice di procedura civile «Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporto di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive»;

che a fronte del rifiuto del Governo USA di dare esecuzione spontanea ai dispositivi di sentenza, i lavoratori italiani si vedono costretti a procedere all'azione esecutiva con conseguente necessità di notificare l'atto di precetto (*ex* art. 480 del codice di procedura civile) agli USA presso la sede di Washington (con relativa traduzione dell'atto e bonifico internazionale di 91,00 dollari) e di richiedere il pignoramento sul territorio italiano;

che il Comando americano delle basi USA ha inoltre recentemente impedito agli Ufficiali giudiziari del Tribunale di Vicenza – che avevano contattato il Comando per poter procedere a pignoramento mobiliare – affermando che l'Ufficiale giudiziario non avrebbe neppure potuto entrare presso la Base S.E.T.A.F.;

che il 15/7/2004 l'Ufficio legale della Caserma Ederle di Vicenza ha inoltre trasmesso agli Ufficiali giudiziari un *memorandum* recante la firma del colonnello Donald Drummer con cui il Department of the Army comunica ufficialmente la propria intenzione di non dare esecuzione alle sentenze pronunciate dai tribunali italiani finché le stesse non siano passate in giudicato pur essendo a conoscenza che in base alla legge italiana le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive;

che il colonnello Drummer giustifica l'intenzione di non dare esecuzione al diritto italiano con l'asserita prevalenza sulla normativa italiana della legge statunitense, alla stregua della quale le sentenze di primo grado sono sprovviste di efficacia esecutiva finché non passano in giudicato, in palese dispregio degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione di Londra del 1951, la quale all'art. 2 sancisce che lo stato ospitato deve attenersi alle leggi dello stato ospitante;

che allo stato pertanto il creditore del Governo USA non ha altra scelta che procedere al pignoramento presso terzi individuando i possibili soggetti debitori degli USA al fine di bloccare i crediti dello Stato estero e farsi assegnare le somme pignorate;

che è circostanza risaputa che il Governo USA si serve della Banca Nazionale del Lavoro per tutte le operazioni bancarie sul territorio italiano;

che tutti i dipendenti italiani del Governo USA ricevono il pagamento dello stipendio per mezzo di bonifici bancari provenienti da un conto corrente presso BNL intestato al Battaglione Finanza del Comando USA (208 TH Finance BN);

che la Banca Nazionale del Lavoro, tuttavia, in diverse occasioni, in cui è stata citata a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vicenza, ha costantemente dichiarato che «Il rapporto di conto in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro Spa – Vicenza intestato al Comando della Base S.E.T.A.F. di Vicenza non ha presentato dalla notifica del pignoramento alla data odierna alcun saldo a credito»;

che, solo per citare un caso, nel corso di un'esecuzione presso terzi promossa a settembre 2003 per circa 26.000 euro, contro USA e BNL Spa, il terzo pignorato (BNL Spa) rilasciava la «consueta» dichiarazione negativa. Il creditore esecutante, quindi, chiedeva al giudice dell'esecuzione l'attivazione della procedura di accertamento dell'obbligo del terzo (di cui all'art. 548 del codice di procedura civile), procedura tuttora pendente. Nonostante la dichiarazione negativa dell'Istituto bancario (che negava ogni debito nei confronti del Governo USA), infatti, risultava che tra la data della notifica del pignoramento e l'udienza di comparizione delle parti, BNL aveva pagato 2 volte lo stipendio mensile ai dipendenti italiani (per somme sicuramente superiori all'importo pignorato: 26.000 euro). Paradossalmente l'Istituto di credito dichiarava la mancanza di saldi a credito a favore del Governo USA (vanificando nei fatti l'azione esecutiva contro gli USA) quando nei giorni immediatamente successivi al pignoramento su ordine del debitore USA eseguiva consistenti bonifici bancari. In pendenza della procedura esecutiva, nonostante la dichiarazione negativa del terzo, il Governo USA dava mandato ai propri legali di proporre ricorso in opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, comma 2, del codice di procedura civile. Secondo il debitore esecutato (USA), infatti, il denaro a disposizione della Comando SETAF presso la BNL di Vicenza sarebbe impignorabile in virtù della presumibile destinazione pubblicistica (destinazione ad atti *iure imperii*) del denaro pignorato e di una norma di diritto internazionale consuetudinario recepita dall'ordinamento italiano *ex* art. 10 della Costituzione, che disporrebbe l'immunità dall'azione esecutiva sul territorio italiano. Il procedimento di opposizione all'esecuzione è tuttora in corso davanti al Tribunale del lavoro di Vicenza;

che lo strumento di cui si servono USA e BNL Spa per evitare che i pignoramenti presso le banche italiane abbiano esito positivo è semplice:

ogni giorno gli USA eseguono con i conti correnti accesi presso BNL le operazioni bancarie di cui necessitano. Per eseguire pagamenti a favore di terzi gli USA vanno a debito: utilizzano, cioè, affidamenti BNL;

a fine giornata BNL verifica e comunica quale sia lo sconfinamento del Governo USA, il quale fa arrivare provviste sufficienti per por-

tare in pari i conti correnti, senza mai risultare a credito verso l'istituto bancario;

che dunque il lavoratore italiano, dopo il procedimento di merito (che ha portato all'affermazione del suo diritto contro lo Stato estero), dopo l'azione esecutiva (che non ha dato immediata soddisfazione atteso il divieto di accesso presso la base e l'esito negativo del pignoramento), diviene parte di un nuovo procedimento giudiziario nel quale il debitore (Governo USA) vuole affermare la sua immunità dall'azione esecutiva nel territorio italiano;

considerato:

che il muro di gomma contro cui costantemente sbatte il lavoratore italiano all'esito di un contenzioso di lavoro con il Governo USA porta un grave dispendio in termini di tempo e denaro. Tra la pronuncia di una sentenza di lavoro provvisoriamente esecutiva e l'esecuzione della stessa possono trascorrere anche diversi anni, e ciò anche nel caso in cui la sentenza passi in giudicato;

che la dichiarata intenzione del Governo USA di applicare nel territorio italiano la legge statunitense anziché la normativa italiana concerne non solo l'esecuzione delle sentenze di primo grado munite di efficacia esecutiva, ma anche la mancanza di una completa copertura sindacale (il Comando USA non riconosce infatti né la CGIL né i Cobas e l'UGL), il disconoscimento del diritto al reintegro nel posto di lavoro sancito nell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione di Londra del 1951, la quale all'art. 2 sancisce che lo stato ospitato deve attenersi alle leggi dello Stato ospitante;

che significativo del dispregio degli impegni assunti con le convenzioni internazionali è l'inquadramento come meri impiegati amministrativi del personale medico che lavora nella base USA. I dottori Busatta, Palin, Cinquemani e Dattilo, operanti sia come medici specialisti sia come medici di medicina d'urgenza e di medicina generale presso il policlinico della base USA-S.E.T.A.F. di Vicenza, sono stati infatti retribuiti fin dalla data di assunzione come impiegati amministrativi nonostante tali medici siano tenuti a possedere gli stessi requisiti professionali ed a svolgere le medesime mansioni dei colleghi medici americani (i quali peraltro godono di un corretto inquadramento professionale e di salari enormemente maggiori);

che i medici italiani si sono pertanto rivolti al Tribunale di Vicenza per ottenere sostanzialmente il riconoscimento della qualifica dirigenziale delle mansioni mediche svolte e l'adeguamento del trattamento economico in conformità agli impegni assunti dal Comando americano;

che l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1955, stabilisce espressamente che «Les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans l'Etat de séjour» («le condizioni di impiego e di lavoro ed, in particolare, i salari e

gli accessori, nonché le condizioni per la protezione dei lavoratori, saranno regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno»);

che, come chiarito dalla giurisprudenza, «A norma dell'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355 (nonché dell'art. 8 dell'accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083), le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dagli organi militari e dagli uffici civili della NATO per i bisogni locali di manodopera, al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno (nella specie l'Italia), sia con riguardo alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale dei lavoratori» (così Cass., Sez. Unite, n. 174 del 12 gennaio 1996 e, in senso conforme, Cass. n. 8588 del 1º ottobre 1996 e n. 7362 del 30 maggio 2001);

che il Tribunale di Vicenza, ritenute pertanto inadeguate le retribuzioni dei suddetti medici in palese violazione del principio di adeguatezza della retribuzione alla qualità delle mansioni svolte consacrato dall'art 36 della Costituzione, condannava gli Stati Uniti ad integrare il trattamento economico corrisposto, considerato anche che il trattamento erogato dagli Stati Uniti era quello previsto per gli impiegati amministrativi benché i dipendenti italiani espletassero esclusivamente mansioni mediche;

che nonostante il decorso di due anni dalle pronunce del Tribunale il Governo statunitense non ha ancora correttamente inquadrato i dottori Dattilo e Busatta (gli unici rimasti ancora in servizio) né erogato le differenze retributive per cui il personale medico, in forza di tali sentenze, ha notificato nel 2003 due atti di precetto per rispettivamente il dott. Dattilo (euro 52.206,37) e il dott. Busatta (euro 58.536,73);

che gli Stati Uniti non hanno proceduto al pagamento di tali importi, per cui i dottori Dattilo e Busatta hanno convocato dinanzi all'Ufficio provinciale del lavoro gli Stati Uniti per valutare la possibilità di definire il contenzioso relativo sia al pregresso che al maturato economico dal 1999 al 2004;

che la S.E.T.A.F. non si è neppure presentata, per cui i ricorrenti hanno richiesto agli Ufficiali giudiziari del Tribunale di Vicenza di effettuare un pignoramento presso la Base USA, senza peraltro esito alcuno in quanto tale Avv. De Martin dell'Ufficio legale della Caserma (a cui il competente Ufficiale giudiziario si era rivolto per concordare le modalità di accesso alla Base S.E.T.A.F. per effettuare un pignoramento richiesto dal dott. Dattilo in esecuzione della sentenza n. 383/02), ha espresso la sua contrarietà all'esecuzione prospettata dall'Ufficiale giudiziario e, a quanto consta, avrebbe riferito allo stesso che non sarebbe neppure potuto entrare presso la Base S.E.T.A.F.;

che il 15/7/2004 l'Ufficio legale della Caserma trasmetteva inoltre agli Ufficiali giudiziari il *memorandum* a firma del colonnello Donald Drummer (già citato), con cui il Department of the Army comunicava ufficialmente la propria intenzione di non dare esecuzione alle sentenze pronunciate dai Tribunali italiani finché le stesse non fossero passate in giudicato, pur essendo a conoscenza che in base alla legge italiana le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive;

che in tale atto il colonnello Drummer, adducendo incomprensibili motivazioni di carattere politico («è politica del governo americano»), sostiene la prevalenza sulla normativa italiana della legge statunitense alla stregua della quale le sentenze di primo grado sono sprovviste di efficacia esecutiva finché non passano in giudicato, in palese dispregio degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione di Londra del 1951, la quale all'art. 2 sancisce che lo Stato ospitato deve attenersi alle leggi dello Stato ospitante;

che la questione dell'immunità relativa dello Stato estero dall'azione esecutiva sul territorio italiano è particolarmente complessa. Implica infatti il richiamo di norme di diritto internazionale consuetudinario;

che il nuovo orientamento della Suprema Corte individua nella limitata assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni dello Stato estero una questione di impignorabilità dei beni stessi «da farsi valere mediante opposizione all'esecuzione» (Cass. 1º/7/1997, n. 5888; Cass. 12/2/1999, n. 53). In particolare, nella sentenza n. 5888/97 la Suprema Corte afferma che, se lo Stato estero «intenda affermare che i crediti (con istituti bancari) derivano dal deposito di somme di cui si avvale per l'espletamento di proprie funzioni pubbliche, lo Stato deve proporre opposizione all'esecuzione ed allegare la concreta situazione di fatto cui afferma si ricolleghi l'impignorabilità del bene (...); spetterà al giudice dell'opposizione stabilire se ricorre a riguardo dei crediti assoggettati ad espropriazione quella destinazione che è presupposto dell'impignorabilità e, in caso affermativo, dichiarare però tale impignorabilità e non il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano»;

che il diritto del cittadino italiano alla tutela giurisdizionale (anche esecutiva) *ex* art. 24 della Costituzione costituisce infatti «principio supremo dell'ordinamento costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2/2/1982). La compressione di tale diritto può essere giustificata solo in virtù di un interesse pubblico assolutamente preminente. Se trovasse accoglimento la tesi difensiva degli USA (dell'automatica esenzione dall'azione esecutiva di ogni somma di denaro a disposizione dello Stato debitore) si perverrebbe al ripristino dell'immunità assoluta dello Stato estero, in aperta violazione dell'art. 24 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza 15/7/1992, n. 329);

che si rileva infine che, anche qualora fosse provata (da parte debitrice) la destinazione delle somme pignorate ad una qualunque pubblica funzione degli USA, la natura del denaro (bene fungibile per eccellenza) escluderebbe l'impignorabilità opposta. Il denaro dello Stato estero in deposito presso un istituto bancario, infatti, è bene assolutamente fungibile,

polivalente nella sua destinazione ed in ogni momento sostituibile con altre somme. La stessa Suprema Corte, inoltre, nella sentenza 2085/1989 (più volte citata dalla controparte), riconosceva che nel diritto internazionale e nelle pronunce di alcuni Stati esteri non mancavano tesi che riconoscevano la pignorabilità dei depositi bancari proprio in quanto «suscettibili di pronto ripristino»;

che il principio dell'immunità dello Stato estero si è affermato in passato come corollario di quello della sovranità (per cui *in parem non habet imperium*) e con carattere almeno tendenzialmente assoluto. La Suprema Corte, nella pronuncia 4/4/1986, n. 2316, ha affermato che «tale principio si è andato precisando nell'oggetto e nella *ratio* in modo da venire ormai riferito, non più alla sovranità come prerogativa senza determinazione di contenuti (del monarca, in origine, e quindi dello Stato che in esso si impersonava), ma alle esigenze di autonomia e di indipendenza delle funzioni mediante cui lo Stato straniero persegue i propri fini istituzionali pubblici e da risultare, pertanto, nell'applicazione, limitato ai rapporti in cui – ed ai mezzi con cui – cosiffatta funzione si esplicano (Cass. 14 novembre 1962, n. 3368; 6 giugno 1974, n. 1653; 23 novembre 1974, n. 3803; 8 aprile 1975, n. 1266)». La *ratio* della norma internazionale richiamata va rinvenuta pertanto nell'opportunità di non interferire con l'esigenza di «autonomia e di indipendenza delle funzioni mediante cui lo Stato straniero persegue i propri fini istituzionali» e non nel senso di garantire allo Stato estero un'immunità assoluta ed automatica;

che in base agli accordi esistenti tra il Governo degli Stati uniti e quello italiano non può essere concepita alcuna deroga alla giurisdizione italiana se non per quanto concerne coloro i quali dipendono direttamente dalla NATO e non sono cittadini italiani e le installazioni militari collocate nel territorio italiano sono poste sotto il Comando italiano e non certo sotto quello americano, a cui non compete certo il potere di interdire l'accesso all'installazione militare ai funzionari giudiziari italiani incaricati di dare esecuzione alle sentenze italiane e che non compete certo al Comandante americano (ma solo all'autorità giudiziaria italiana) valutare la pignorabilità o no dei beni;

che secondo la lettera E) della direttiva n. 4 del 27 febbraio 2004 della Commissione militare congiunta Italia – Stati Uniti (che regolamenta l'accesso alle installazioni concesse in uso alle Forze statunitensi in Italia) sono espressamente esonerati dall'obbligo di previa consultazione del Comandante statunitense previsto dal paragrafo III B) gli Ufficiali giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni, i quali possono inoltre contare in base alla citata direttiva sulla collaborazione sia del Comandante statunitense che di quello italiano, il quale ultimo, per potere agevolare la visita dei funzionari giudiziari attraverso un'adeguata organizzazione, deve essere informato dal Comandante statunitense «nel più breve tempo possibile» dell'eventuale richiesta di accesso pervenuta al Comando statunitense,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che gli Ufficiali giudiziari non possono accedere alla base di Vicenza (e precisamente alla caserma Ederle) o in altre basi, anche navali, ubicate nel nostro paese;

quali siano le regole, le garanzie e i controlli che le autorità del nostro paese possono esercitare per garantire l'esecuzione delle pronunce giudiziarie italiane all'interno delle basi USA;

se non si ritenga opportuno disporre un'ispezione per accertare se nella base di Vicenza i medici italiani vengano tuttora discriminati rispetto a quelli americani e se venga rispettato il diritto consacrato nell'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16-19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo Stato italiano con legge 25.10.1977, n. 881) «di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori come minimo: I) un equo salario ed un'uguale remunerazione per un lavoro di ugual valore, senza distinzioni di alcun genere (...); II) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto; b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali»;

se e quali iniziative politiche e diplomatiche intenda assumere il Governo italiano per garantire il rispetto dell'ordinamento del nostro paese e delle sentenze delle autorità giudiziarie italiane, nonché per intervenire al più presto per la salvaguardia dei diritti del personale civile italiano operante presso la base di Vicenza.

(4-07856)

MONTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

la millenaria Pieve di S. Vitale, nel Comune di Carpineti (Reggio Emilia), insiste sulla sommità di un singolare e pregevole anfiteatro naturale, alla base del quale, recentemente, l'amministrazione comunale del Comune «matildico» ha realizzato un parcheggio, con grave pregiudizio dell'integrità del paesaggio;

questa situazione sarebbe confermata anche dai funzionari della Soprintendenza ai beni culturali, in occasione di un sopralluogo compiuto per rilevare i danni causati da alcuni lavori svolti sulle strutture della Pieve medioevale;

in data 23/6/04 infatti sarebbero stati eseguiti interventi non autorizzati tramite macchine operatrici che hanno rimosso parte dei muri absidali di primo impianto della Chiesa, insieme con la vegetazione che li aveva parzialmente ricoperti, ed inoltre sarebbero state compiute escavazioni e riporto di terra sull'originario piano di calpestio della navata, procedendo altresì alla realizzazione di un piazzale mediante scarico di ghiaia davanti all'antica canonica, riversando il materiale rimosso, ivi comprese

le pietre dell'antico basamento, in una scarpata della collina sulla quale si erge la Pieve;

sembra che alcuni dei predetti lavori si sarebbero svolti anche nel periodo antecedente l'aggiudicazione della gara per la gestione del complesso storico di S. Vitale, con mezzi della locale Amministrazione comunale, e che sul posto sarebbero stati presenti addirittura alcuni tecnici della stessa;

tale situazione ha provocato denunce da parte dell'Amministrazione comunale in sede civile e penale a carico dei presunti responsabili, sebbene la stessa amministrazione comunale non abbia mai provveduto ad individuare l'area archeologica ovvero a recintare e porre in sicurezza le pericolanti strutture della Pieve;

nei pressi di tale complesso il Comune di Carpineti ha proceduto all'erezione di una struttura denominata «casa del custode» senza avere notizia alcuna di eventuali rilievi archeologici svolti dalla Soprintendenza, cui il progetto sarebbe stato sottoposto prima della sua realizzazione;

l'area in questione, che storicamente ospitò un «castro» ligure poi bizantino, divenendo infine sede di uno dei plebanati più importanti dell'Appennino settentrionale, non è sottoposto a vincolo archeologico, né dal PTCP né dal PRG vigenti, sebbene nel passato vi siano stati più volte effettuati rinvenimenti di diverso tipo;

si chiede di sapere:

se si possano riscontrare in merito all'intera questione negligenze del Comune di Carpineti e/o della locale Soprintendenza;

se si intenda intervenire al fine di attenuare il pessimo impatto visivo causato dall'impropria presenza di un parcheggio in un luogo di così alto pregio storico e naturalistico;

se si ritenga opportuno porre specifici vincoli sulla zona, nel caso ne difettasse, programmando l'attuazione di un'indagine archeologica ed un progetto di recupero e restauro scientifico dei beni danneggiati e della Pieve di S. Vitale.

(4-07857)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01875, della senatrice Donati, sul progetto di adeguamento della strada statale 118 «Corleonese Agrigentina».